



**VARIAZIONI CONTRATTUALI ARTIGIANE**  
**confartigianatomarcatrevigiana.it/servizi/lavoro/**  
**OTTOBRE 2024 al 28.10.2024 v.1**

- A. LAVORO AGILE SIGLATO A.I. VENETO 28 MARZO 2024 prevede (con recupero del 2023) servizi:**
- A76 aggiornamento DVR specifico per s.w. (50% max 240 €)
  - A14P consulenze specialistiche per l'implementazione di sistemi strutturali personalizzati volti allo svolgimento del lavoro in modalità agile (es. meccanica 50% max 500€)
  - A63 per attivazioni di smart working con incentivi di 1.000€ laddove attivato/prorogato per 12 mesi con almeno 96 ore effettive di s.w (96 ore f.time;48 ore p.time ) e di 600€ se attivato per 6 mesi con almeno 48 ore effettive di s.w. (DOMANDA ANNO 2023 SCADUTA 30.6.24) ;
- B. ULTIME tabelle contribuzione EBAV V.37 da 20.8.2024; Aggiornata tabella F altre casistiche V13 8.1.2024;**
- C. Nuovo accordo 20 dicembre 2023 stop da 1.1.2024 ingressi nuove ditte in EBAV non conformi per CSC e CCNL applicato c.d. accordo "codice 99";**
- D. Nuovo accordo 15.3.024 adesioni ad EBAV imprese CSC NON artigiano e non rientranti nel campo applicazione ccnl/ccrl firmati da Confartigianato/CNA/Casa -CGIL/Cisl/Uil (evoluzione accordo codice 99) e invio da parte di EBAV di apposita nota a intermediario paghe per risolvere la posizione entro 31.12.24;**
- E. FSBA AIS : novità da maggio 2024 la delibera del 27 Marzo 2024 DOMANDE SENZA I 15GG DI ELASTICO ;**
- F. FSBA accordo veneto integrazione utilizzo mod.D34 del 4 Aprile 2024 (recupera assenze in fsba 2023)**
- G. FSBA: Acigs operativo da febbraio 2024 (istruzioni operative su sito FSBA) e procedure sindacali venete firmate il 24/1/2024. L' AIS delle ditte artigiane non edili (le edili hanno la cigo) è strutturale quindi anche per il 2024 è operativo ed esigibile; AIS sono valide le stesse procedure sindacali d'avvio usate nel 2023; AIS si usa stesso fac simile verbale sindacale obbligatorio firmare per ogni sospensione della durata massima di tre mesi. ACIGS da 1.1.2025 versamento addizionale 4% in caso di utilizzo. Da 1.1.2025 per AIS decorre contribuzione in caso di utilizzo migliorativo solo +2 % contro 4% se nei 24 mesi precedenti mai usato. Ultimo regolamento del 26.1.2023 conferma la durata in 26 settimane nel biennio mobile all'interno delle quali usare le 26 settimane di assegno ordinario (il contatore è stato azzerato per ogni impresa al 1.1.2023). FSBA accesso sito ai dipendenti: dal 14/09/2023 l'accesso al Sistema SINAWEB sarà aperto a tutti i lavoratori iscritti per informazioni su: (1) Anagrafica dipendente sulla quale è possibile intervenire in modifica per eventuali aggiornamenti (2) Domande di sospensione FSBA (3) Stato di gestione della contribuzione correlata (4) download CU .**
- H. Decreto CIGD area Moda per imprese artigiane che hanno finito FSBA AIS ( con meno di 15 dip) : 8 settimane**
- I. EBNA: siglato A.I. nazionale del 17.12.2021 che disciplina le nuove quote di versamento alla bilateralità; da 1.1.23 in Veneto l'aumento è fissato per tutte imprese a prescindere dal rinnovo avvenuto o meno del CCNL;**
- J. SANI.IN.VENETO: dal 1.6.2022 passato a 125 euro annui per dipendente per tutti i tipi di imprese;**
- K. SPRAV: Operativo anche per il 2024 accordo 25.3.2022 con verbale integrativo del 30.6.2022;**
- L. PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE 2024: siglato in data 29/12/2023 verbale di accordo sulla proroga dell'A.I. veneto sui premi aziendali e welfare aziendale del 18.11.16 per l'anno fiscale 2024 ;**
- M. APPRENDISTATO DUALE: per i rapporti che si chiusero nelle paghe di GIUGNO/LUGLIO 2024 con il conseguimento del titolo di studio è previsto con l'ultimo cedolino utile il versamento alla previdenza complementare (TRAMITE B01 EBAV O EDILCASSA ) e contributo bilateralità a favore dello studente vedi A.I. VENETO 1.10.2018 area EBAV; ACC.V.TO23.4.20 settore edile;ricordare per studente il modello EBAV D61 1.050€ ed Edilcassa Veneto Mod.D61 per "borsa di studio apprendistato duale" 1.300 € bonificati a IBAN studente domande degli studenti per queste risorse da fare entro il 30/11/2024 ;**
- N. SANIINAZIENDA (SIA) possibile far iscrivere Titolari Soci e collaboratori Familiari al Fondo sanitario veneto di settore anche edili anche con soluzioni plus aggiungibili; decorre tutela OVER 67 ANNI da giugno 2024**

# Patente a Crediti

## Obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per lavorare nei cantieri

### Decreto Ministero del Lavoro n.132/2024 del 18.9.2024 + Circolare INL n.4 del 23.9.24

INL\_Circolari\_INL.R.0000004\_23-09-2024

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della

pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richieste dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it).

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

#### Revoca della patente

Al testo dell'art. 27, comma 4, del D. lgs. n. 81/2008, la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti. È accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decreti emanati dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (1). Inoltre, ai riguardi il D.M. n. 132 del 13 settembre 2024, stabilisce che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, in merito alla sussistenza di uno o più requisiti, accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Ne consegue che il verificarsi di uno o più requisiti in un momento successivo - ad esempio l'assenza del DURC - non potrà incidere sulla sua validità, sebbene restano le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Il controllo dei requisiti a campione, potrà avvenire sia d'Ufficio, sia in occasione di accertamenti di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

Il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale e oppure della Direzione centrale di vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali, a tali Uffici, pertanto, dovranno essere comunicati i provvedimenti da adottare.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà, in ogni caso, prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione, in ordine ai gravi fatti da valutare ai fini della revoca della patente. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, cui a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale) e il rischio secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non ha destinato ad operare in cantiere (ad esempio portabile amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato almeno alle prescrizioni in patite ai sensi del D. lgs. n. 759/1994.

Decorso il termine della revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere il rilascio di una nuova patente.

Abbiamo già attivato un servizio di consulenza dedicata per quelle imprese che devono presentare la domanda di patente a crediti perché quelle che dal 1.10.2024 opereranno nei cantieri senza averla richiesta verranno sanzionate con una multa non inferiore a 6mila euro. Info 0422 43 33 00.

ENTRO  
31.10.2024



## **MODULO RETTIFICA ISTANZA PATENTE A CREDITI**

### **Istruzioni**

Il presente modulo ha lo scopo di consentire la richiesta di rettifica dell'istanza online di Patente a Crediti.

Il modulo PDF deve essere inviato **dalla PEC aziendale alla PEC**

**rettifica\_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.**

Compilare il modulo **unicamente** con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.

### **Sezione A) - Informazioni generali**

Il "Codice fiscale soggetto richiedente" (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l'accesso alla piattaforma online relativo all'istanza di cui si chiede rettifica.

Il "Codice istanza" si trova nella pagina di riepilogo dell'istanza e sulla ricevuta.

### **Sezione B) - Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo**

La rettifica di questa informazione comporta necessariamente l'eliminazione dell'istanza e della patente eventualmente già generata. Pertanto, l'utente dovrà compilare e inviare una nuova istanza di patente.

Inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscale dell'impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.

### **Sezione C) - Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo**

In questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell'istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai seguenti campi:

- Ragione sociale
- PEC
- Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante

Si rappresenta che questo tipo di rettifica non comporta l'emissione di una nuova patente e nessuna azione da parte dell'utente.

### **Sezione D) - Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti**

Anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all'art. 27 d.lgs. 81/2008, che si riportano. La lettera a) "Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura", in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.



## MODULO RETTIFICA ISTANZA PATENTE A CREDITI

### A) Informazioni generali (Campi obbligatori\*)

Indicare le informazioni seguenti:

- Codice fiscale soggetto che ha presentato istanza\*: \_\_\_\_\_
- Codice istanza\*: \_\_\_\_\_
- Stato istanza\*: Seleziona ▼
- Ragione sociale\*: \_\_\_\_\_

\*Attenzione: non verrà preso in considerazione il modulo di rettifica inviato con i campi sovrastanti lasciati vuoti

### B) Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo

Inserire il codice fiscale erroneamente digitato nella piattaforma online ai fini della sua eliminazione.

N.B. si procederà con l'eliminazione dell'istanza inserita: pertanto l'utente dovrà compilare e inviare una nuova istanza per il rilascio della patente.

Codice fiscale erroneamente digitato nella piattaforma\*:

\*Compilando il presente campo ci si dichiara consapevoli che l'eliminazione del codice fiscale comporta la necessità dell'invio di una nuova istanza per la richiesta della Patente a Crediti.

### C) Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo

- 1) In caso di errore di scelta fra impresa/lavoratore autonomo, indicare la voce corretta: Seleziona ▼
- 2) Indicare nella parte a sinistra l'informazione erroneamente inserita in piattaforma e, nella parte a destra, l'informazione rettificata.

#### • Ragione sociale

• Errata \_\_\_\_\_ Corretta \_\_\_\_\_

#### • PEC

• Errata \_\_\_\_\_ Corretta \_\_\_\_\_


#### • Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante

• Errato \_\_\_\_\_ Corretto \_\_\_\_\_

### D) Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti

Selezionare una o più lettere dell'art. 27 d.lgs. 81/2008 corrispondenti ad uno o più requisiti la cui dichiarazione di possesso si intende rettificare:

- c**; Seleziona ▼
- e**; Seleziona ▼
- b**; Seleziona ▼
- d**; Seleziona ▼
- f**; Seleziona ▼


**QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE DI AZIENDE ARTIGIANE (CSC 4)**
**TABELLA (A)**

		QUOTE	A CARICO DI	IMPORTO MENSILE
QUOTE NAZIONALI	Quote Rappresentanza	OO.AA.	Azienda	3,88
		OO.SS.	Azienda	1,40
		COBIS-FBS	Azienda	2,48
		EBNA	Azienda	0,23
QUOTE REGIONALI	SERVIZI EBAV	1° Livello EE.BB.RR	Azienda	3,66
		1° Livello EBAV	Azienda	2,34
		Dipendente	0,80	
	2° Livello EBAV	Azienda	Vedi Tabella (B)	
		Dipendente		
	NRS	OO.AA.	Azienda	0,06
	OO.SS.	Dipendente	1,00	
	Previdenza Complementare	Azienda	Vedi Tabella (B1)	
FSBA	Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato*	Azienda	Vedere Regolamen. FSBA	
		Dipendente	www.fondofeba.it	


Quote mensili da dichiarare nel B01 per le aziende ARTIGIANE dei settori che hanno già ricevuto ACCORDO 17/12/21

**TABELLA (B)**

		CATEGORIA **	CODICE	2° Livello EBAV	
				Azienda	Dipendente
AREA MECCANICA		Metalmeccanici	AA	4,50	2,00
		Orafi	AC	4,68	2,18
		Odontotecnici	AB	4,50	2,00
SISTEMA MODA		Tessile Abbigliamento	AE	4,55	1,06
		Pulitintolavanderie	AP	4,55	1,06
		Occhiali	AV	4,55	1,06
AREA CHIMICA		Chimica Gomma Plastica	AU	4,18	1,48
		Vetro	AL	5,18	1,48
		Ceramica	AH	7,73	2,73
AREA SERVIZI		Concia	AZ	4,20	1,50
		Acconciatura Estetica	AD	4,07	0,98
		Imprese Pulizia	AX	3,38	1,68
AREA ALIMENTARE		Alimentaristi	AM	6,28	1,20
		Alimentaristi Non Art.	AK	6,28	1,20
		Panificatori	AN	6,28	1,20
		Autotrasporto	AR	11,74	0,56
		Trasporto Persone	AY	5,55	1,95
		Legno	AI	3,67	1,45
		Comunicazione (Grafici)	AF	4,85	2,00
		Marmo Lapidei	AS	0,00	0,00
	Settori non coperti da CCRL	AT	0,00	0,00	


\* Quota FSBA applicata sull'imponibile previdenziale mensile del lavoratore.

\*\* Categoria artigiana prevista nel relativa CCRL veneto



## QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

TABELLA <b>B 1</b>		REGOLE	
CATEGORIA ARTIGIANA		Quote mensili	
Decorrenza Gennaio 2017 - Febbraio 2025			
SISTEMA MODA	Tessile Abbigliamento	AE	Imponibile fiscale < 300 € ▶ 0 € Operai - Impiegati - Quadri: • Full-time ▶ 10 € • Part-time > 50% ▶ 10 € • Part-time ≤ 50% ▶ 5 € Apprendisti (ex art. 44 d.lgs. 81/2015) ▶ 5 €
	Pulitintolavanderie	AP	Quota annua 2,50 € prevista art. 2 CCRL del 21/02/2023 per dipendente
	Occhiali	AV	
Decorrenza Gennaio 2023			
	Metalmeccanici	AA	NESSUNA QUOTA
Decorrenza Marzo 2017 - Febbraio 2025			
AREA CHIMICA	Chimica Gomma Plastica	AU	Imponibile fiscale < 300 € ▶ 0 € Operai - Impiegati - Quadri: • Full-time ▶ 26 € • Part-time > 50% ▶ 26 € • Part-time ≤ 50% ▶ 13 € Apprendisti (ex art. 44 d.lgs. 81/2015): • Full-time ▶ 10 € • Part-time > 50% ▶ 10 € • Part-time ≤ 50% ▶ 5 €
	Vetro	AL	Quota annua 2,50 € prevista art. 2 CCRL del 21/02/2023 per dipendente
Decorrenza Ago. 2022 - Dic. 2024 per dipendenti SENZA CONFERIMENTO TFR a FONDI NEGOZIALI (art.19 ccrl 25-07-2022)			
AREA ALIMENTARE	Alimentaristi	AM	Imponibile fiscale < 300 € ▶ 0 € Operai - Impiegati - Quadri: • Full-time ▶ 26 € • Part-time > 50% ▶ 26 € • Part-time ≤ 50% ▶ 13 € Apprendisti (ex art. 44 d.lgs. 81/2015): Full-time ▶ 10 € Part-time > 50% ▶ 10 € Part-time ≤ 50% ▶ 6,5 €
	Alimentaristi Non Art.	AK	▶ 0 €
	Panificatori	AN	Imponibile fiscale < 300 € ▶ 0 € Gruppo A (Livello A1 S-A1-A2-A3-A4): • Full-time ▶ 8 € • Part-time > 50% ▶ 8 € • Part-time ≤ 50% ▶ 4 € Gruppo B (Livello B1-B2-B3 S-B3-B4): • Full-time ▶ 5 € • Part-time > 50% ▶ 5 € • Part-time ≤ 50% ▶ 2,5 €
Decorrenza Ottobre 2018		Quota una tantum	
	Per Tutti i settori	-	<b>ESCLUSIVAMENTE PER APPRENDISTATO DUALE</b> ex artt. 43 e 45 D.lgs. 81/2015, Accordo Regionale del 01/10/2018, Verbale d'intesa aggiuntivo 12/11/2018, Avviso Comune del 28/03/2022 (per quota annua 2,50 € categorie AE - AP - AV - AU - AL) Al Termine del periodo formativo: ▶ vedi tabella in Accordo Regionale - art. 7



## QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE

**TABELLA (F)**

TIPOLOGIE AZIENDA	CAT.	CSG	Quote Nazionali				Quote Regionali				Previd. Compl.	FSBA					
			QUOTA RAPPR.		QUOTA COBIS	QUOTA EBNA	QUOTA 1° Liv. AZ.	1° Livello EBAV		2° Livello EBAV		NRS		Azienda	Dip.		
			00.AA.	00.SS.	FBS	EBNA	EE.BB.RR.	Azienda	Dip.	Azienda		Dip.	Azienda	Dip.	Azienda	Dip.	
02 Non artigiana con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS)	AT	≠ 4			2,48												
03 Artigiana con nessuna matricola INPS (Uniemens PosAgri ex SCAU DMAG)			Vedi Tab. A														
04 Con solo quote per Sani.In.Veneto																	
05 Associazione/Sindacato o Ente collegato	OA		3,88	1,40	2,48	0,23	3,66										Vedere Regolamen. FSBA
	OS		3,88	1,40	2,48	0,23	3,66										
06 Coperta da D.Lgs 148/2015 Senza CCRL	(2)	1-7	2,91	1,17	1,75	0,19	5,63		0,80			0,06	1,00				
07 Coperta da D.Lgs 148/2015 Con CCRL applicato	(2)	1-7	2,91	1,17	1,75	0,19	5,63		0,80	Vedi Tab. B		0,06	1,00	Vedi Tab. B1			
08 Solo quote FSBA (Azienda non aderente alla bilateralità artigiana)		= 4															Regolamen. FSBA
12 Artigiana non vincolata a FSBA	(2)		3,88	1,40	2,48	0,23	3,66	2,34	0,80	Vedi Tab. B		0,06	1,00				
99 Con casistica particolare già denunciata		≠ 4	QUOTE APPLICATE NON PREDETERMINABILI														

NOTA <sup>(1)</sup> Categoria obbligatoria per la specifica casistica  
<sup>(2)</sup> Vedi dettagli seguenti

**[Tabella F - Codice 01]:**

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022

**[Tabella F - Codice 02]:**

Le Aziende non artigiane con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS) sono aziende iscritte a una Associazione Artigiana del Veneto (Confartigianato, Cna, Casa) che effettuano versamenti volontari per poter accedere al sistema COBIS per la Rappresentanza Territoriale della Sicurezza (RLST).

Queste aziende NON sono iscritte alla gestione dei Servizi Ebav.

**[Tabella F - Codice 03]:**


Le Aziende artigiane con nessuna matricola INPS (Uniemens PosAgri ex SCAU DMAG) sono le aziende agricole con attività secondaria artigiana e dipendente con contratto artigiano o le aziende artigiane ma con inquadramento INPS per cui non possiedono Matricola Inps standard.

Il versamento per le "Aziende SCAU" è attivo con il sistema di pagamento tramite Bonifico Bancario. La denuncia deve avvenire attraverso l'applicativo Ebav on-line con la classica modalità di calcolo quote.

La categoria da indicare deve fare riferimento all'attività artigiana secondaria.

E' possibile effettuare il pagamento dell'importo risultante dal modello "Riepilogo denuncia B01" effettuando un bonifico bancario sul conto corrente intestato a EBAV con codice IBAN: IT 17 1 03069 02119 100000011599 indicando nella causale il Codice Fiscale o Partita Iva dell'azienda dichiarata nel B01, il periodo di riferimento (mese/anno) della denuncia e "Azienda SCAU".

- Esempio 1 Causale –bonifico per singolo mese: --> 04421570248 - 08 2021 –Azienda SCAU
- Esempio 2 Causale –bonifico per più mesi: --> 04421570248 - 05 06 07 2021 –Azienda SCAU


**QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE**
**[Tabella F - Codice 04]:**

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022 per invio B01

**[Tabella F - Codice 05]:**

**Organizzazioni Artigiane, Organizzazioni Sindacali e loro partecipate o promosse possono aderire a FSBA (Verbale d'intesa del 13/11/2014).**

Le categorie di riferimento sono:

- OA – Organizzazioni Artigiane e loro partecipate o promosse
- OS – Organizzazioni Sindacali e loro partecipate o promosse

**[Tabella F - Codice 06 Codice 07]**

Imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione degli ammortizzatori sociali di cui al titolo I del D.lgs. n.148/2015 (CIGO e CIGS) oppure del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al titolo II del D.lgs. n.148/2015, che applicano contratti collettivi nazionali/regionali del settore artigiano, ma non sono soggette all'obbligo di versamento della contribuzione a FSBA (CSC diverso da settore 4). Per quanto concerne i versamenti delle quote Ebav queste imprese sono suddivise in due tipologie:

- **Coperta da D.lgs. n. 148/2015 - Senza CCRL [Tabella F - Codice 06]:**  
Comprende le imprese non artigiane (con CSC settori 1 o 7) per le quali è stato siglato dalle Parti Sociali dell'artigianato uno specifico contratto collettivo nazionale ma per le quali non c'è ancora il relativo aggiornamento nel CCRL veneto. Rientrano in tale gruppo le imprese non artigiane dei settori Area Moda, Chimica - Gomma - Plastica. Le aziende nel B01 devono utilizzare il codice AT - Settori non coperti da CCRL.  
Appartengono a questo gruppo anche le imprese non artigiane del settore Marmo Lapedei (AS).
- **Coperta da D.lgs. n. 148/2015 - Con CCRL applicato [Tabella F - Codice 07]:**  
Comprende le imprese non artigiane (con CSC settori 1 o 7) rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi artigiani in virtù di una espressa previsione dei contratti stessi.  
In questo gruppo, rientrano le imprese non artigiane dei seguenti settori: Acconciatura ed Estetica (AD), Odontotecnici (AB), Comunicazione (AF), Legno (AI), Panificatori (AN), Trasporto merci (AR), Alimentaristi non artigiani (AK)  
Appartengono altresì a questo gruppo le imprese non artigiane rientranti nel campo di applicazione degli Accordi regionali del 12/06/2012 e del 08/10/2012 (c.d. Trasporto persone AY), alle condizioni previste dai citati Accordi.

**[Tabella F - Codice 09 Codice 10 Codice 11]:**

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2023.

**[Tabella F - Codice 12]:**

Imprese artigiane ai sensi della Legge Quadro dell'artigianato ma che per le peculiarità dell'attività svolta sono escluse dal campo di applicazione di FSBA e conseguente esonero dal relativo obbligo di contribuzione.

Le imprese versano la bilateralità artigiana con le quote previste per le aziende artigiane.

Rientrano in tale casistica residuale:

- Aziende artigiane del settore lapidei (con CSC 4) destinatarie del trattamento CIGO ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. o) D.lgs. n. 148/2015: imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione - Marmo Lapedei (AS)
- Aziende artigiane assegnatarie di codice Ateco di importanza secondaria, con matricola INPS e CSC diverso da 4. Tali posizioni sono escluse dal campo di applicazione di FSBA (non avendo attribuzione codice autorizzazione 7B). A titolo esemplificativo e non esaustivo sono comprese in questo gruppo le imprese artigiane del settore Alimentazione (AM) e Panificatori (AN) con doppia matricola INPS: matricola INPS e CSC 4 (artigiani) per gli addetti alla produzione e matricola INPS e CSC 7 (commercio) per c.d. banconieri. Anche per questi ultimi l'impresa versa le quote alla bilateralità contrattualmente previste ma non deve versare la contribuzione FSBA.

**[Tabella F - Codice 99]:**

Tipologia valida dal 01/01/2024 solo per le aziende che abbiano già inviato in precedenza almeno una denuncia B01 utilizzando codice 99.

 <p><a href="https://www.ebav.it/">https://www.ebav.it/</a> per consultare il catalogo dei servizi di primo e secondo livello a favore di imprese e dipendenti</p>	<p><b>Da 1.1.2021</b> L'IMPRESA NON ADERENTE ALLA BILATERALITA' E <b>CHE NON VERSA LA CONTRIBUZIONE EBAV DI PRIMO E SECONDO LIVELLO</b> E' TENUTA AD EROGARE AL DIPENDENTE L'ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (E.A.R.) specifico per EBAV pari a: - 25 EURO (lordi mensili per 13 mensilità non assorbibili) 30 euro per i CCNL che hanno recepito A.I. nazionale del 17.12.2021 (tutti tranne il ccnl persone) - Consegnare ai dipendenti in forza l'informativa delle prestazioni (all'atto dell'assunzione se neoassunti) - liquidare direttamente al lavoratore le prestazioni di primo e secondo livello EBAV</p>
 <p><a href="https://www.saninveneto.it/">https://www.saninveneto.it/</a> per consultare il catalogo delle prestazioni favore degli iscritti</p>	<p><b>Da 1.1.2021</b> L'IMPRESA NON ADERENTE ALLA BILATERALITA' E <b>CHE NON VERSA LA CONTRIBUZIONE DI SANINVENETO</b> E' TENUTA AD EROGARE L'ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (E.A.R.) specifico per SANINVENETO pari a: - 25 EURO (lordi mensili per 13 mensilità non assorbibili) - Consegnare ai dipendenti in forza l'informativa delle prestazioni (all'atto dell'assunzione se neoassunti) - liquidare di volta in volta direttamente al lavoratore le quote prestazioni di saninveneto</p>

CONTRATTO	N.	VARIAZIONE	NOTE						
Area Meccanica	1	INFORMATIVA WELFARE 2024	CCNL 21.12.2023 ULTIMO AUMENTO PAGHE 1.4.2024 CCRL DEL 1.12.2022						
Metalmeccanica Artigiana		Attivati servizi ebav a44 e d44 a sostegno dell'adesione alla previdenza complementare negoziale tolto vincolo che serve per A44 preventivo invio D44	Nel CCRL Area Meccanica del 01/12/2022 è stato previsto di attivare Nuovi Servizi (competenza 2023) relativi a iscrizione a Fondi pensione da predisporre per le categorie Metalmeccanici, Odontotecnici e Orafi: - <b>A44 Adesione a fondo previdenza complementare – aziende (prima iscrizione con TFR)</b>						
COD.INPS 116		Previdenza complementare negoziale (FONTE O SOLIVE) aliquota veneta carico ditta dal 1.1.23 pari al 1,4% per lavoratori già iscritti al 1.12.2022, per gli iscritti successivamente decorre dal mese successivo a iscrizione	<table border="1"> <tr> <td>Contributo a favore AZIENDA</td> <td>Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR</td> </tr> <tr> <td>€500 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente under 35</td> </tr> <tr> <td>€300 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente con 35 anni compiuti</td> </tr> </table>	Contributo a favore AZIENDA	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR	€500 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35	€300 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti
Contributo a favore AZIENDA	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR								
€500 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35								
€300 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti								
COD.EBAV AA			Scadenza domanda 30/04/20204 - <b>D44 Adesione a fondo previdenza complementare – dipendenti (prima iscrizione con TFR)</b>						
COD. CNEL 030			<table border="1"> <tr> <td>Contributo a favore DIPENDENTE</td> <td>Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR</td> </tr> <tr> <td>€350 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente under 35</td> </tr> <tr> <td>€250 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente con 35 anni compiuti</td> </tr> </table>	Contributo a favore DIPENDENTE	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR	€350 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35	€250 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti
Contributo a favore DIPENDENTE	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR								
€350 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35								
€250 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti								
recepito a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.1.22			Scadenza domanda <b>30/04/2024</b>						
vedi tabella ebav "A" da 1.1.2022		WELFARE 2024 PER CESSATI NEL MESE EROGARE DODICESIMO MATURATO SE ANZIANITA' DI ALMENO 3 MESI(VEDI TABELLA ALLEGATA)	<b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE (FON.TE o SOLIDARIETA' VENETO)</b> Per i dipendenti che si iscrivono ad un fondo negoziale dopo la data di stipula del CCRL (1.12.2022) o che sono già iscritti alla stessa data, l'impresa verserà un contributo contrattuale a carico datore paria a 1, 4% della retribuzione tabellare vigente. Tale contribuzione sarà regolata dal datore di lavoro direttamente verso il fondo negoziale secondo le modalità e le procedure in essere come previste dal fondo negoziale. Per i lavoratori già iscritti al 1.12.2022 la decorrenza della contribuzione è fissata dal mese di gennaio 2023 per i dipendenti che si iscrivono dopo la data di stipula del CCRL la decorrenza è dal mese successivo a quello di iscrizione.						
		T.D. introdotte causali contrattuali dal ccnl del 17.12.21	<b>WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE</b> Per il ccrl del 1.12.2022 vanno destinati i seguenti importi a titolo di welfare:						
			<table border="1"> <tr> <th>ANNO DI</th> <th>FULL TIME</th> <th>PART TIME</th> <th>SCADENZA</th> </tr> </table>	ANNO DI	FULL TIME	PART TIME	SCADENZA		
ANNO DI	FULL TIME	PART TIME	SCADENZA						

RIFERIMENTO	PART TIME ≥50%	< 50%	MESSA A DISPOSIZIONE
2022	110 EURO (88 euro app.prof)	55 EURO (44 euro app.prof)	12.1.2023
2023	125 EURO (100 euro app.prof)	63 EURO (50 euro app.prof)	12.1.2024
2024	145 EURO (116 euro app.prof)	73 EURO (59 euro app.prof)	12.1. 2025

Gli importi maturano in quote mensili (totale/12), un mese viene maturato se superata la metà dei giorni lavorabili, una giornata si intende maturata anche se lavorata per una sola ora, sono assenze utili alla maturazione quelle per congedo di maternità/paternità, infortunio sul lavoro in azienda e malattia, permessi l.104/1992 e donazione sangue, ferie collettive e permessi retribuiti per assemblee e cariche sindacali), per il lavoratori intermittenti la quota scadrà dovuta per intero o al 50% sulla base della effettiva prestazione nel mese di riferimento.

Hanno diritto al welfare aziendale **2024** i lavoratori non in prova in base a quanto maturato nell'anno di riferimento .

Per il **2024** l'impresa nelle paghe di **ottobre 2024** (ad oggi stop nel 2025) dovrà consegnare con il cedolino apposita informativa welfare per la scelta del lavoratore che dovrà restituire entro il **10 dicembre 2024** (ad oggi stop nel 2025) il lavoratore può destinare l'importo al fondo previdenziale complementare cui ha già aderito con il TFR. Se l'impresa non mette a disposizione o il dipendente non sceglie alcuna soluzione di welfare, l'importo verrà liquidato come retribuzione assoggetta a normale contribuzione e imposizione fiscale.

Regolazione/annotazione nel LUL mese di **dicembre 2024**

(ad oggi si ferma salvo nuovo accordo nel 2025)

#### REGIMI DI ORARIO PLURIMENSILE

Confermata la possibilità di attivare regimi di orario su base quadrimestrale (previo accordo con i dipendenti) e su base superiore a 4 mesi (previo accordo con i dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale), se superiore a 4 mesi deve essere erogata specifica tabella retributiva per i lavoratori in regime di orario superiore ai 4 mesi. Il meccanismo prevede che l'orario contrattuale settimanale di 40 ore sia realizzato come media nel mese di calendario. alla fine di ciascun mese le ore lavorate oltre le 40 medie settimanali vanno caricate in un conto ore individuali. Alla fine del periodo di 4 mesi o superiore si procede con la compensazione utilizzando il conto ore individuale, prelevando fino a concorrenza le ore necessarie per raggiungere la media delle 40 ore settimanali. Le ore non utilizzate vengono erogate come straordinario.

#### TABELLA B

per tutte le ditte rientranti nel campo di applicazione del ccrl del 1.7.2020 e s.m.i, e che applicano il regime di orario oltre i 4 mesi ai sensi art 9 punto B del CCRL del 1.12.2022

LIVELLI	mensile	orario
Q	13,32	0,07699
1	13,32	0,07699
2	12,03	0,06954
2bis	10,81	0,06249
3	10,05	0,05809
4	8,91	0,05150
5	8,30	0,04798
6	7,61	0,04399
apprendisti professionalizzante	5,80	0,03353

		<p><b>NUOVO ARTICOLO 11 DIVERSA DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE</b> DAL 1.12.2022 (sottoscrizione del CCRL), ferma restando la durata settimanale prevista contrattualmente, le imprese potranno attivare previa comunicazione ai dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale, una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero fino ad un massimo di 9 ore ordinarie giornaliere per un periodo massimo di 4 mesi e con una fermata settimanale di un minimo di 4 ore e un massimo di 8 ore in relazione alle esigenze produttive dell'impresa.</p> <p><b>WELFARE CONTRATTUALE A FAVORE DELL'APPRENDISTATO CCRL DEL 1.12.2022 (servizi ebav)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A12:</b> contributo azienda per assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti pari a <b>500 euro</b></li> <li>• <b>D20:</b> premio formazione apprendisti confermati a tempo indeterminato pari a <b>250 euro</b> se app. professionalizzante di almeno 24 mesi, <b>300 euro</b> se apprendistato professionalizzante di 36 mesi.</li> <li>• <b>A43 D43</b> contributo a favore di imprese e dipendenti in caso di trasformazione di apprendistato <b>DUALE</b> in <b>professionalizzante</b> (A43 <b>200 €</b> per impresa e D43 <b>400 €</b> per lavoratore) richiedibili decorsi almeno <b>4 mesi</b> dalla trasformazione.</li> </ul>												
<p><b>ORAFI ARTIGIANI</b></p> <p><b>COD.INPS 116</b> <b>COD.EBAV AC</b></p> <p><b>COD. CNEL 030</b></p> <p><i>recepto a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.1.22</i></p> <p><i>(vedi tabella quote ebav "a" da 1.1.2022)</i></p>	<p><b>8</b></p> <p><b>INFORMATIVA WELFARE 2024</b></p> <p><b>ULTIMO AUMENTO ERV GIUGNO 2024</b></p> <p><b>CCRL 1.12.2022 AUMENTO ERV</b></p> <p><b>AUMENTO AFAC + ARRETRATO AFAC DIC. 2023 + ARRETRATO afac x 13^ 2023</b></p> <p><b>Attivati servizi ebav a44 e d44 a sostegno dell'adesione alla previdenza complementare negoziale tolto vincolo che serve per A44 preventivo invio D44</b></p> <p><i>Previdenza complementare negoziale (FONTE O SOLIVE) aliquota veneta carico ditta dal 1.1.23 pari al 1,4% per lavoratori già iscritti al 1.12.2022, per gli iscritti dopo decorre dal mese successivo a iscrizione</i></p> <p><b>2024 1° anno WELFARE PER CESSATI NEL MESE</b></p>	<p><b>CCNL 21.12.2023</b> <b>ULTIMO AUMENTO NELLE TABELLE AGGIORNATE APRILE 2024</b></p> <p><b>CCRL DEL 1.12.2022</b> Nel CCRL Area Meccanica del 01/12/2022 è stato previsto di attivare Nuovi Servizi (competenza 2023) relativi a iscrizione a Fondi pensione da predisporre per le categorie <b>Metalmecchanici, Odontotecnici e Orafi:</b> <b>- A44 Adesione a fondo previdenza complementare – aziende (prima iscrizione con TFR)</b></p> <table border="1" data-bbox="638 996 1396 1176"> <thead> <tr> <th>Contributo a favore AZIENDA</th> <th>Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€500 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente under 35</td> </tr> <tr> <td>€300 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente con 35 anni compiuti</td> </tr> </tbody> </table> <p>Scadenza domanda <b>30/04/20204</b> <b>- D44 Adesione a fondo previdenza complementare – dipendenti (prima iscrizione con TFR)</b></p> <table border="1" data-bbox="638 1254 1396 1433"> <thead> <tr> <th>Contributo a favore DIPENDENTE</th> <th>Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€350 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente under 35</td> </tr> <tr> <td>€250 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente con 35 anni compiuti</td> </tr> </tbody> </table> <p>Scadenza domanda <b>30/04/2024</b></p> <p><b>INTRODOTTO E.R.V. DA 1.12.2022 ULTIMO AUMENTO GIUGNO 2024.</b></p> <p>Per L'apprendistato professionalizzante l'importo mensile a titolo di ERV è di importo ridotto come indicato nelle tabelle allegate di <b>GIUGNO 2024</b>. Per l'apprendistato duale non è prevista l'erogazione. Gli importi a titolo di ERV rappresentano retribuzione che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso.</p> <p><b>Prossimo aumento 1.12.2024.</b></p> <p><b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE (FON.TE o SOLIDARIETA' VENETO)</b> Per i dipendenti che si iscrivono ad un fondo negoziale dopo la data di stipula del CCRL (1.12.2022) o che sono già iscritti alla stessa data, l'impresa verserà un contributo contrattuale a carico datore paria a 1, 4% della retribuzione tabellare vigente. Tale contribuzione sarà regolata dal datore di lavoro direttamente verso il fondo negoziale secondo le modalità e le procedure in essere come previste dal fondo negoziale. Per i lavoratori già iscritti al 1.12.2022 la decorrenza della</p>	Contributo a favore AZIENDA	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR	€500 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35	€300 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti	Contributo a favore DIPENDENTE	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR	€350 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35	€250 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti
Contributo a favore AZIENDA	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR													
€500 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35													
€300 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti													
Contributo a favore DIPENDENTE	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR													
€350 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35													
€250 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti													

**EROGARE DODICESIMO MATURATO SE ANZIANITA' DI ALMENO 3 MESI (VEDI TABELLA DEDICATA )**

EQUIPARATI fondi ebav di secondo livello meccanica e odontotecnici da 1.1.2023

T.D. introdotte causali contrattuali dal ccnl del 17.12.21

contribuzione è fissata dal mese di gennaio 2023 per i dipendenti che si iscrivono dopo la data di stipula del CCRL la decorrenza è dal mese successivo a quello di iscrizione.

**WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE**

Il ccrl del 1.12.2022 prevede che vengano destinati i seguenti importi a titolo di welfare:

ANNO DI RIFERIMENTO	FULL TIME PART TIME >50%	PART TIME < 50%	SCADENZA MESSA A DISPOSIZIONE
<b>2024</b>	80 EURO (64 euro app.prof)	40 EURO (32 euro app.prof)	<b>12 gennaio 2025</b>

Gli importi maturano in quote mensili (totale/12, un mese viene maturato se superata la metà dei giorni lavorabili, una giornata si intende maturata anche se lavorata per una sola ora, sono assenze utili alla maturazione quelle per congedo di maternità/paternità, infortunio sul lavoro in azienda e malattia, permessi l.104/1992 e donazione sangue, ferie collettive e permessi retribuiti per assemblee e cariche sindacali), per il lavoratori intermittenti la quota scadrà dovuta per intero o al 50% sulla base della effettiva prestazione nel mese di riferimento.

Hanno diritto al welfare aziendale su base contrattuale i lavoratori non in prova in base a quanto maturato nell'anno di riferimento. l'impresa nelle **paghe di ottobre 2024** dovrà consegnare con il cedolino apposita informativa welfare per la scelta del lavoratore che dovrà restituire entro **il 10 dicembre 2024** il lavoratore può destinare l'importo al fondo previdenziale complementare cui ha già aderito.

Se l'impresa non mette a disposizione o il dipendente non sceglie alcuna soluzione di welfare, l'importo verrà liquidato come retribuzione assoggetta a normale contribuzione e imposizione fiscale.

**REGIMI DI ORARIO PLURIMENSILE**

Introdotta la possibilità di attivare regimi di orario su base quadrimestrale (previo accordo con i dipendenti) e su base superiore a 4 mesi (previo accordo con i dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale) , se superiore a 4 mesi deve essere erogata specifica tabella retributiva per i lavoratori in regime di orario superiore ai 4 mesi. Il meccanismo prevede che l'orario contrattuale settimanale di 40 ore sia realizzato come media nel mese di calendario. alla fine di ciascun mese le ore lavorate oltre le 40 medie settimanali vanno caricate in un conto ore individuali. Alla fine del periodo di 4 mesi o superiore si procede con la compensazione utilizzando il conto ore individuale, prelevando fino a concorrenza le ore necessarie per raggiungere la media delle 40 ore settimanali. Le ore non utilizzate vengono erogate come straordinario.

**TABELLA B per tutte le ditte rientranti nel campo di applicazione del ccrl del 1.12.2022 e s.m.i, e che applicano il regime di orario oltre i 4 mesi ai sensi art 9 punto B del CCRL del 1.12.2022**

LIVELLI	mensile	orario
1	13,32	0,07699
2b	12,03	0,06954
1.3	10,05	0,05809
4	8,91	0,05150
5	8,30	0,04798
6	7,61	0,04399
apprendisti professionalizzante	5,80	0,03353

		<p><b>NUOVO ARTICOLO 11 DIVERSA DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE</b> DAL 1.12.2022 (sottoscrizione del CCRL), ferma restando la durata settimanale prevista contrattualmente, le imprese potranno attivare previa comunicazione ai dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale, una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero fino ad un massimo di 9 ore ordinarie giornaliere per un periodo massimo di 4 mesi e con una fermata settimanale di un minimo di 4 ore e un massimo di 8 ore in relazione alle esigenze produttive dell'impresa.</p> <p><b>WELFARE CONTRATTUALE A FAVORE DELL'APPRENDISTATO CCRL DEL 1.12.2022 (servizi ebav)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A12: confermato contributo azienda per assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti <b>pari a 500 euro</b></li> <li>• D20: confermato premio formazione apprendisti confermati a tempo indeterminato <b>pari a 250</b> se apprendistato professionalizzante di almeno 24 mesi, <b>300 euro</b> se apprendistato professionalizzante di 36 mesi.</li> </ul>																		
<p><b>ODONTOTECNICI ARTIGIANI E PMI</b></p> <p><b>COD INPS 116 COD.EBAV AB</b></p> <p><b>COD. CNEL 030</b></p> <p><i>recepito a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.1.22</i></p> <p><i>per ditte artigiane vedi tabella ebav "a" da 1.1.22</i></p> <p><i>per ditte non artigiane vedi tabella ebav riga 7 da 1.1.2022</i></p>	<p><b>11 INFORMATIVA WELFARE 2024</b></p> <p><b>ERV ULTIMO AUMENTO PAGHE GIUGNO 2024</b></p> <p><b>CCRL 1.12.2022 AUMENTO ERV</b></p> <p><b>AUMENTO AFAC + ARRETRATO AFAC DIC. 2023 + ARRETRATO afac x 13^ 2023</b></p> <p><b>Attivati servizi ebav a44 e d44 a sostegno dell'adesione alla previdenza complementare negoziale tolto vincolo che serve per A44 preventivo invio D44</b></p> <p><b>Previdenza complementare negoziale (FONTE O SOLIVE) aliquota veneta carico ditta dal 1.1.23 pari al 1,4% per lavoratori già iscritti al 1.12.2022, per gli iscritti successivamente decorre dal mese successivo a</b></p>	<p><b>CCNL 21.12.2023 ULTIMO AUMENTO NELLE TABELLE PAGA DI APRILE 2024</b></p> <p><b>CCRL DEL 1.12.2022</b> Nel CCRL Area Meccanica del 01/12/2022 è stato previsto di attivare Nuovi Servizi (competenza 2023) relativi a iscrizione a Fondi pensione da predisporre per le categorie <b>Metalmecchanici, Odontotecnici e Orafi:</b> <b>- A44 Adesione a fondo previdenza complementare – aziende (prima iscrizione con TFR)</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Contributo a favore AZIENDA</th> <th>Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR</th> </tr> <tr> <td>€500 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente under 35</td> </tr> <tr> <td>€300 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente con 35 anni compiuti</td> </tr> </table> <p>Scadenza domanda <b>30/04/2025</b> <b>- D44 Adesione a fondo previdenza complementare – dipendenti (prima iscrizione con TFR)</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Contributo a favore DIPENDENTE</th> <th>Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR</th> </tr> <tr> <td>€350 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente under 35</td> </tr> <tr> <td>€250 una tantum per dipendente iscritto</td> <td>Dipendente con 35 anni compiuti</td> </tr> </table> <p>Scadenza domanda <b>30/04/2025</b></p> <p><b>CCRL DEL 1.12.2022</b> <b>EQUIPARATI fondi ebav di secondo livello meccanica e odontotecnici da 1.1.2023</b> <b>Aumento contribuzione EBAV di secondo livello dal 1.1.2023</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Codice contratto</th> <th>2°livello conto ditta</th> <th>2°livello conto dipendente</th> </tr> <tr> <td>AB</td> <td>4,50</td> <td>2,00</td> </tr> </table> <p><b>INTRODOTTO E.R.V.:</b> DA 1.12.2022 LE VOCI RETRIBUTIVE ERR, E IRR CESSANO DI ESSERE EROGATE E VENGONO CONGLOBATE NELLA NUOVA VOCE RETRIBUTIVA ERV. DALLA MEDESIMA DATA A TUTTI GLI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI VIENE EROGATO L'ELEMENTO RETRIBUTIVO VENETO (ERV) COME DA ULTIMO NELLE PAGHE <b>GIUGNO 2024</b> Per L'apprendistato professionalizzante l'importo mensile a titolo di ERV è RIDOTTO CON IMPORTO COME DA TABELLE ALLEGATE . Per l'apprendistato duale non è prevista l'erogazione. Gli importi a titolo di ERV rappresentano retribuzione che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR</p>	Contributo a favore AZIENDA	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR	€500 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35	€300 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti	Contributo a favore DIPENDENTE	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR	€350 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35	€250 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti	Codice contratto	2°livello conto ditta	2°livello conto dipendente	AB	4,50	2,00
Contributo a favore AZIENDA	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR																			
€500 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35																			
€300 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti																			
Contributo a favore DIPENDENTE	Tipologia di prima/nuova iscrizione nel corso del 2023 con TFR																			
€350 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente under 35																			
€250 una tantum per dipendente iscritto	Dipendente con 35 anni compiuti																			
Codice contratto	2°livello conto ditta	2°livello conto dipendente																		
AB	4,50	2,00																		

iscrizione  
EQUIPARATI fondi  
ebav di secondo  
livello meccanica  
e odontotecnici  
da 1.1.2023

SIGLATO CCRL IN  
DATA 1.12.2022

Dal 1.12.2022  
cessata erogazione  
irr e err e decorre  
nuova voce  
retributiva ERV

**2024**

1° anno WELFARE  
PER CESSATI NEL  
MESE EROGARE  
DODICESIMO  
MATURATO SE  
ANZIANITA' DI  
ALMENO 3 MESI  
(VEDI TABELLA  
DEDICATA)

compreso.

## PROSSIMO AUMENTO ERV paghe dicembre 2024

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE (FON.TE o SOLIDARIETA' VENETO)

Per i dipendenti che si iscrivono ad un fondo negoziale dopo la data di stipula del CCRL (1.12.2022) o che sono già iscritti alla stessa data, l'impresa verserà un contributo contrattuale a carico datore paria a 1,4% della retribuzione tabellare vigente. Tale contribuzione sarà regolata dal datore di lavoro direttamente verso il fondo negoziale secondo le modalità e le procedure in essere come previste dal fondo negoziale. Per i lavoratori già iscritti al 1.12.2022 la decorrenza della contribuzione è fissata dal mese di gennaio 2023 per i dipendenti che si iscrivono dopo la data di stipula del CCRL la decorrenza è dal mese successivo a quello di iscrizione.

### WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE

Il ccril del 1.12.2022 prevede che vengano destinati i seguenti importi a titolo di welfare:

ANNO DI RIFERIMENTO	FULL TIME PART TIME >50%	PART TIME < 50%	SCADENZA EROGAZIONE
<b>2024</b>	80 EURO (64 euro app.prof)	40 EURO (32 euro app.prof)	<b>12.1. 2025</b>

Gli importi maturano in quote mensili (totale/12, un mese viene maturato se superata la metà dei giorni lavorabili, una giornata si intende maturata anche se lavorata per una sola ora, sono assenze utili alla maturazione quelle per congedo di maternità/paternità, infortunio sul lavoro in azienda e malattia, permessi l.104/1992 e donazione sangue, ferie collettive e permessi retribuiti per assemblee e cariche sindacali), per il lavoratori intermittenti la quota sdarà dovuta per intero o al 50% sulla base della effettiva prestazione nel mese di riferimento.

Hanno diritto al welfare aziendale su base contrattuale i lavoratori non in prova in base a quanto maturato nell'anno di riferimento. l'impresa **nelle paghe di ottobre 2024** dovrà consegnare con il cedolino apposita informativa welfare per la scelta del lavoratore che dovrà restituire entro il **10 dicembre 2024** il lavoratore può destinare l'importo al fondo previdenziale complementare cui ha già aderito. Se l'impresa non mette a disposizione o il dipendente non sceglie alcuna soluzione di welfare, l'importo verrà liquidato come retribuzione assoggetta a normale contribuzione e imposizione fiscale.

### REGIMI DI ORARIO

introdotta la possibilità di attivare regimi di orario su base quadrimestrale (previo accordo con i dipendenti) e su base superiore a 4 mesi (previo accordo con i dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale), se superiore a 4 mesi deve essere erogata specifica tabella retributiva per i lavoratori in regime di orario superiore ai 4 mesi. Il meccanismo prevede che l'orario contrattuale settimanale di 40 ore sia realizzato come media nel mese di calendario. alla fine di ciascun mese le ore lavorate oltre le 40 medie settimanali vanno caricate in un conto ore individuali. Alla fine del periodo di 4 mesi o superiore si procede con la compensazione utilizzando il conto ore individuale, prelevando fino a concorrenza le ore necessarie per raggiungere la media delle 40 ore settimanali. Le ore non utilizzate vengono erogate come straordinario.

**TABELLA B** per tutte le ditte rientranti nel campo di applicazione del ccril del 1.12.2022 e che applicano il regime di orario oltre i 4 mesi ai sensi art 9 punto B del CCRL del 1.12.2022

LIVELLI	mensile	orario
1s	13,32	0,07699
1	12,03	0,06954
2bis	10,81	0,06249

		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>10,05</td><td>0,05809</td></tr> <tr><td>4</td><td>8,91</td><td>0,05150</td></tr> <tr><td>5</td><td>8,30</td><td>0,04798</td></tr> <tr><td>6</td><td>7,61</td><td>0,04399</td></tr> <tr><td><b>apprendisti professionalizzante</b></td><td><b>5,80</b></td><td><b>0,03353</b></td></tr> </table> <p><b>NUOVO ARTICOLO 11 DIVERSA DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE</b> DAL 1.12.2022 (sottoscrizione del CCRL), ferma restando la durata settimanale prevista contrattualmente, le imprese potranno attivare previa comunicazione ai dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale, una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero fino ad un massimo di 9 ore ordinarie giornaliere per un periodo massimo di 4 mesi e con una fermata settimanale di un minimo di 4 ore e un massimo di 8 ore in relazione alle esigenze produttive dell'impresa.</p> <p><b>WELFARE CONTRATTUALE A FAVORE DELL'APPRENDISTATO CCRL DEL 1.12.2022 (servizi ebav)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A12: confermato contributo azienda per assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti pari a 500 euro</li> <li>• D20: confermato premio formazione apprendisti confermati a tempo indeterminato pari a 250 se apprendistato professionalizzante di almeno 24 mesi. 300 euro se apprendistato professionalizzante di 36 mesi.</li> <li>• <b>A43 D43</b> Contributo a favore di imprese e dipendenti in caso di trasformazione di <b>apprendistato duale in professionalizzante</b> (A43 200 euro per impresa e D43 400 per lavoratore) richiedibili decorsi almeno 4 mesi dalla trasformazione.</li> </ul>	3	10,05	0,05809	4	8,91	0,05150	5	8,30	0,04798	6	7,61	0,04399	<b>apprendisti professionalizzante</b>	<b>5,80</b>	<b>0,03353</b>												
3	10,05	0,05809																											
4	8,91	0,05150																											
5	8,30	0,04798																											
6	7,61	0,04399																											
<b>apprendisti professionalizzante</b>	<b>5,80</b>	<b>0,03353</b>																											
<p><b>RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI</b> codice ATECO prevalente 90.03.02 novità: introdotta sezione specifica nel CCNL MECCANICA PER ASSUNZIONI DAL 1.1.2022 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DI SETTORE E SPECIFICA TABELLA SALARIALE</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</p> <p>(VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.2022)</p>	<p><b>NESSUNO AUMENTO PAGHE DEL MESE</b></p> <p>Nuova sezione del CCNL per assunzioni dal 1.1.2022</p>	<p><b>CCNL 21.12.2023 AFAC</b></p> <p><b>TABELLE ULTIMO AUMENTO APRILE 2024</b></p> <p><b>SETTORE RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI:</b> Il CCNL del 17.12.2021 ha ampliato il campo di applicazione del CCNL anche ai datori di lavoro artigiani che operano nel settore del restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei Beni Culturali, così come individuati dal codice ATECO prevalente 90.03.02. Per tale settore è stata introdotta una specifica tabella salariale in vigore dal 1.1.2022 e una specifica classificazione del personale sempre in vigore dal 1.1.2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLI</th> <th>QUALIFICHE</th> <th>RETRIBUZIONE TABELLARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QUADRO SUPER*</td> <td>-Restauratore beni culturali funzioni di gerente</td> <td>2458,42</td> </tr> <tr> <td>QUADRO</td> <td>-Restauratore beni culturali funzioni direttive</td> <td>2458,42</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-Restauratore beni culturali funzioni di capocantiere</td> <td>2308,42</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-Restauratore beni culturali specializzato provetto</td> <td>1775,55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-Restauratore beni culturali specializzato</td> <td>1650,00</td> </tr> <tr> <td>4**</td> <td>-Tecnico del restauro senior -Addetti all'amministrazione o ai servizi</td> <td>1627,55</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-Tecnico del restauro Junior -Tecnico del restauro con competenze settoriali -Addetto all'amministrazione o ai servizi -Operaio qualificato</td> <td>1525,55</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-Operaio generico</td> <td>1456,63</td> </tr> </tbody> </table>	LIVELLI	QUALIFICHE	RETRIBUZIONE TABELLARE	QUADRO SUPER*	-Restauratore beni culturali funzioni di gerente	2458,42	QUADRO	-Restauratore beni culturali funzioni direttive	2458,42	1	-Restauratore beni culturali funzioni di capocantiere	2308,42	2	-Restauratore beni culturali specializzato provetto	1775,55	3	-Restauratore beni culturali specializzato	1650,00	4**	-Tecnico del restauro senior -Addetti all'amministrazione o ai servizi	1627,55	5	-Tecnico del restauro Junior -Tecnico del restauro con competenze settoriali -Addetto all'amministrazione o ai servizi -Operaio qualificato	1525,55	6	-Operaio generico	1456,63
LIVELLI	QUALIFICHE	RETRIBUZIONE TABELLARE																											
QUADRO SUPER*	-Restauratore beni culturali funzioni di gerente	2458,42																											
QUADRO	-Restauratore beni culturali funzioni direttive	2458,42																											
1	-Restauratore beni culturali funzioni di capocantiere	2308,42																											
2	-Restauratore beni culturali specializzato provetto	1775,55																											
3	-Restauratore beni culturali specializzato	1650,00																											
4**	-Tecnico del restauro senior -Addetti all'amministrazione o ai servizi	1627,55																											
5	-Tecnico del restauro Junior -Tecnico del restauro con competenze settoriali -Addetto all'amministrazione o ai servizi -Operaio qualificato	1525,55																											
6	-Operaio generico	1456,63																											

+ AFAC CHIEDERE TABELLE IN PROVINCIALE SE NECESSARIE

Note:

\*Per i lavoratori inquadrati al livello quadro super è riconosciuta l'indennità per funzioni direttive pari a 50,00 euro mensili.

\*\*Per i lavoratori inquadrati al 4° livello con qualifica di tecnico del restauro senior è riconosciuta l'indennità di ruolo strategico (I.R.S) pari a 100 euro mensili.

**PERIODO DI PROVA**

LIVELLI	PERIODO DI PROVA
QUADRO S	6 MESI
QUADRO	6 MESI
1	5 MESI
2	4 MESI E 2 SETTIMANE
3	4 MESI
4	3 MESI E 2 SETTIMANE
5	3 MESI
6	1 MESE

**PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI**

LIVELLI	PREAVVISO LICENZIAMENTO/DIMISSIONI
QUADRO S	3 MESI
QUADRO	3 MESI
1	2 MESI E 2 SETTIMANE
2	2 MESI
3	2 MESI
4	1 MESE E 2 SETTIMANE
5	1 MESE E 2 SETTIMANE
6	1 MESE

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE** Possibile per i livelli finali di destinazione di cui alla tabella sotto, La durata è pari a 5 anni. Per gli addetti all'amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni La retribuzione dell'apprendista non può superare la retribuzione netta globale di fatto del lavoratore qualificato nella categoria di destinazione al netto delle ritenute previdenziali .

restauro Livello finale	semestri di durata massima e percentuale retribuzione									
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
2	80%	80%	85%	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%
3	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
4	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
5	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Amm.vi e addetti servizi	70%	70%	75%	80%	85%	90%				

<b>SETTORE MODA ARTIGIANO: T.A.C. LAVANDERIE OCCHIALERIA</b>  <b>COD.INPS 003</b>  RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.5.22 (VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.5.2022)  <b>TRATTATIVA PER RINNOVO NAZIONALE IN CORSO PIATTAFORMA PRESENTATA</b>	2	UNA TANTUM 2^	SIGLATO RINNOVO CCNL 2022																																											
	10	TRANCHE AI	IN DATA 16.7.2024 + ACCORDO TABELLE 22.7.2024.																																											
	13	CESSATI NEL MESE	TABELLE ALLEGATE																																											
		LAVANDERIE TD STAGIONALE SI		<table border="1"> <thead> <tr> <th>AREA MODA una tantum ccnl 16.7.2024</th> <th>NON APPRENDISTI</th> <th>APPRENDISTI (70%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1^ TRANCHE PAGHE SETT.2024</td> <td>€ 55</td> <td>€ 38,50</td> </tr> <tr> <td>2^ TRANCHE PAGHE MARZO 2025</td> <td>€ 55</td> <td>€ 38,50</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>€ 110</b></td> <td><b>€ 77</b></td> </tr> </tbody> </table>	AREA MODA una tantum ccnl 16.7.2024	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI (70%)	1^ TRANCHE PAGHE SETT.2024	€ 55	€ 38,50	2^ TRANCHE PAGHE MARZO 2025	€ 55	€ 38,50	<b>TOTALE</b>	<b>€ 110</b>	<b>€ 77</b>																														
	AREA MODA una tantum ccnl 16.7.2024	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI (70%)																																											
	1^ TRANCHE PAGHE SETT.2024	€ 55	€ 38,50																																											
	2^ TRANCHE PAGHE MARZO 2025	€ 55	€ 38,50																																											
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 110</b>	<b>€ 77</b>																																											
		APRE LA 1^ FINESTRA DI		UNA TANTUM A TASSAZIONE SEPARATA 12 MESI SU 18 RIFERITI al 2023 EROGATI NEL 2024 E I 6 MESI DEL 2024 EROGATI NEL 2025																																										
		ASSUNZIONI PER CAMBIO da		CCRL DEL 14.12.2016 PROROGATO CON CCRL DEL 20.12.2018 AL 29.2.2020, PROROGATO CON CCRL DEL 27.2.2020 AL 28.2.2021, dal CCRL del 8.3.2021 fino al 28.02.2022, dal CCRL del 21.3.22 fino al 28.2.2023 e dal CCRL del 21.2.2023 fino al 29.4.2024; dal CCRL 26.2.2024 fino al 28.2.2025																																										
	STAGIONE da 1.10->31.12																																													
	LA SECONDA VA' DAL 1.4.->31.7																																													
	ALTRE NOVITA' NORMATIVE TD; NUOVO PREAVVISO; SCATTI APPRENDISTI ETC.																																													
	PROROGA CCRL FINO AL 28.2.2025																																													
	prorogato ert fino al 28.2.2025																																													
	prorogata quota di adesione contrattuale alla previdenza compl. fino al 29.2.2024																																													
	versamento una tantum previdenza complementare pari a 2,5 euro al primo versamento per ogni neoassunto fino al 29.2.2024																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>SETTORE</th> <th>CODICE PAGHE</th> <th>INPS/CNEL</th> <th>EBAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T.A.C.</td> <td>2</td> <td>003/V751</td> <td>AE</td> </tr> <tr> <td>LAVANDERIA</td> <td>10</td> <td>003/V751</td> <td>AP</td> </tr> <tr> <td>OCCHIALERI</td> <td>13</td> <td>003/V751</td> <td>AV</td> </tr> </tbody> </table>	SETTORE	CODICE PAGHE	INPS/CNEL	EBAV	T.A.C.	2	003/V751	AE	LAVANDERIA	10	003/V751	AP	OCCHIALERI	13	003/V751	AV																											
SETTORE	CODICE PAGHE	INPS/CNEL	EBAV																																											
T.A.C.	2	003/V751	AE																																											
LAVANDERIA	10	003/V751	AP																																											
OCCHIALERI	13	003/V751	AV																																											
			<p><b>ACCORDO DI PROROGA CCRL DEL 14.12.2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROROGATI GLI EFFETTI DEL CCRL DEL 14.12.2016 AL 29.02.2024 COMPRESO VERSAMENTO ELEMENTO RETRIBUTIVO TRANSITORIO REGIONALE (ERT) FINO AL 28.2.2025</li> </ul> <p><b>ERT SETTORE T.A.C.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021) , DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 (PROROGA DEL 21.3.2022)e dal 1.3.2023 al 29.2.2024 (proroga 2.2023) e dal 1.3.2024 al 28.2.2025 (proroga del 26.2.2024)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">LIVELLO</th> <th colspan="3">Valevole TAB. A;B;C</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mensile</th> <th>orario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6s</td> <td>25,80</td> <td>0,14913</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>23,00</td> <td>0,13295</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>19,40</td> <td>0,11214</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16,60</td> <td>0,09595</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>15,00</td> <td>0,08671</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>13,50</td> <td>0,07803</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>11,80</td> <td>0,06821</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>APPRENDISTI</b></td> <td><b>no</b></td> <td><b>no</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021) , DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 (PROROGA DEL 21.3.2022)e dal 1.3.2023 al 29.2.2024 (proroga 2.2023) e dal 1.3.2024 al 28.2.2025 (proroga del 26.2.2024)				LIVELLO	Valevole TAB. A;B;C				mensile	orario	6s	25,80	0,14913		6	23,00	0,13295		5	19,40	0,11214		4	16,60	0,09595		3	15,00	0,08671		2	13,50	0,07803		1	11,80	0,06821		<b>APPRENDISTI</b>	<b>no</b>	<b>no</b>	
ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021) , DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 (PROROGA DEL 21.3.2022)e dal 1.3.2023 al 29.2.2024 (proroga 2.2023) e dal 1.3.2024 al 28.2.2025 (proroga del 26.2.2024)																																														
LIVELLO	Valevole TAB. A;B;C																																													
		mensile	orario																																											
6s	25,80	0,14913																																												
6	23,00	0,13295																																												
5	19,40	0,11214																																												
4	16,60	0,09595																																												
3	15,00	0,08671																																												
2	13,50	0,07803																																												
1	11,80	0,06821																																												
<b>APPRENDISTI</b>	<b>no</b>	<b>no</b>																																												

**ERT SETTORE PULITINTO LAVANDERIA**

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021) e dal 1.3.2023 al 29.2.2024 (proroga 2.2023) e dal 1.3.2024 al 28.2.2025 (proroga del 26.2.2024)		
LIVELLO	mensile	orario
<b>6s</b>	27,40	0,15838
<b>6</b>	24,60	0,14220
<b>5</b>	20,60	0,11908
<b>4</b>	17,40	0,10058
<b>3</b>	16,00	0,09249
<b>2</b>	14,40	0,08324
<b>1</b>	12,60	0,07283
<b>APPRENDISTI</b>	no	no

**ERT SETTORE OCCHIALERIA**

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021) DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 (PROROGA DEL 21.3.2022) e dal 1.3.2023 al 29.2.2024 (proroga 2.2023) e dal 1.3.2024 al 28.2.2025 (proroga del 26.2.2024)		
LIVELLO	mensile	orario
<b>6</b>	21,40	0,12370
<b>5</b>	18,60	0,10751
<b>4</b>	15,80	0,09133
<b>3</b>	13,80	0,07977
<b>2</b>	12,80	0,07399
<b>1</b>	11,50	0,06647
<b>APPRENDISTI</b>	no	no

- PROROGATI GLI EFFETTI DEL CCRL DEL 14.12.2016 AL 28.02.2025 COMPRESA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

VERSAMENTO MENSILE FINO AL 28.02.2025 TAC, PULITINTOLAVANDERIE, OCCHIALI		
Tipologia dipendente	FULL TIME	PART TIME ≤50%
<b>IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI</b>	<b>€ 10,00</b>	<b>€ 5,00</b>
<b>APPRENDISTI</b>	<b>€ 5,00</b>	<b>€ 5,00</b>

DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV per modalità versamento vedi tab.B1

			<p>regole di calcolo <a href="http://www.ebav.it">www.ebav.it</a> quote = € 0 se imponibile fiscale del mese &lt; € 300</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGIORNATA COMUNICAZIONE DA FORNIRE <b>AI NEOASSUNTI</b> PER SCELTA DESTINAZIONE QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (DA RESTITUIRE ENTRO 30 GG DA ASSUNZIONE);</li> <li>• UNIFICAZIONE QUOTE DI SECONDO LIVELLO AREA MODA CON MANTENIMENTO TRANSITORIO CODICI CONTRATTO.</li> </ul> <p><b>QUOTA ANNUA 2022 PARI A 2,5 € AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021 E PROROGA DEL 21.3.2022):</b> versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale con il b01 del mese di marzo per tutti i lavoratori in forza. (per chi ha già assolto il versamento con le paghe <b>di gennaio o febbraio 2024</b> non è tenuto a ripetere il versamento con le paghe di <b>marzo 2024</b>)</p> <p>per i nuovi <b>assunti dal 1.3.2024 al 28.2.2025</b> sarà versata con le stesse <b>modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale.</b></p> <p>Non è riproponibile in caso di part - time.</p>																													
<p><b>AREA CHIMICA VETRO E CONCIA</b></p> <p><b>COD.INPS 003 CNEL V751</b> <b>COD. EBAV CHIMICA AU</b> <b>COD. EBAV VETRO AL</b></p> <p><i>recepito a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.5.22</i></p> <p><i>(vedi tabella ebav "a" da 1.5.2022)</i></p> <p><b>TRATTATIVA PER RINNOVO NAZIONALE IN CORSO PIATTAFORMA PRESENTATA</b></p>	<p>4 59</p>	<p>UNA TANTUM 2<sup>A</sup> TRANCHE AI CESSATI NEL MESE</p> <p>ALTRE NOVITA' NORMATIVE TD; NUOVO PREAVVISO; SCATTI APPRENDISTI ETC.</p> <p><b>PROROGA CCRL FINO AL 28.2.2025</b></p> <p>prorogato ccrl del 9.2.2017 fino al 28.2.2025 con accordo del 26.2.2024</p> <p>prorogato ert fino al 28.2.2025</p> <p>prorogata quota di adesione contrattuale alla previdenza compl. fino a 28.2.2025</p> <p>versamento una tantum previdenza complementare pari a 2,5 euro al primo versamento per ogni neoassunto</p>	<p><b>SIGLATO RINNOVO CCNL 2022 IN DATA 16.7.2024 + ACCORDO TABELLE 22.7.2024.</b></p> <table border="1" data-bbox="638 828 1404 1120"> <thead> <tr> <th>una tantum ccnl 16.7.2024</th> <th>NON APPRENDISTI</th> <th>APPRENDISTI (70%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1<sup>A</sup> TRANCHE PAGHE SETT.2024</td> <td>€ 55</td> <td>€ 38,50</td> </tr> <tr> <td>2<sup>A</sup> TRANCHE PAGHE MARZO 2025</td> <td>€ 55</td> <td>€ 38,50</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>€ 110</b></td> <td><b>€ 77</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ESTESO CAMPO APPLICAZIONE ALLA CONCIA VEDI DOPO NR.67</b></p> <p><b>CCRL DEL 14.12.2016</b> prorogato con ccrl del 20.12.2018 al 29.2.2020, prorogato con ccrl del 27.2.2020 al 28.2.2021, al 28.2.2022 con accordo del 8.3.2021, al 28.3.2022 con accordo del 21.3.2022 e fino al 29.2.2024 con accordo del 21.2.2023 e <b>FINO AL 28.2.2025 CON ACCORDO DEL 26.2.2024</b></p> <p><b>PROROGATA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE FINO AL 28.2.2025</b></p> <table border="1" data-bbox="638 1545 1404 1993"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESTINATARI</th> <th colspan="2">VERSAMENTO MENSILE</th> <th rowspan="2">NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO</th> <th rowspan="2">contributi INPS</th> </tr> <tr> <th>FULL TIME</th> <th>PAR TIME ≤ 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI</td> <td>€ 26,00</td> <td>€ 13,00</td> <td>DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, DAL 1.3.2021 AL 28.2.2022, DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 Dal 1.3.2023 al 29.2.2024; dal 1.3.2024 al 28.2.2025</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>APPRENDISTI</td> <td>€ 10,00</td> <td>€ 5,00</td> <td></td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.3 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.2.2020 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 1.3.17 in poi. PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2020, FINO AL 28.2.2022 DALL'ACCORDO DEL 8.3.2021 , FINO AL 28.2.2023 CON ACCORDO DEL 21.3.2022 E FINO AL 29.2.2024 CON ACCORDO DEL 21.2.2023 FINO AL 28.2.2025 CON ACCORDO DEL 26.2.2024</b></p>	una tantum ccnl 16.7.2024	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI (70%)	1 <sup>A</sup> TRANCHE PAGHE SETT.2024	€ 55	€ 38,50	2 <sup>A</sup> TRANCHE PAGHE MARZO 2025	€ 55	€ 38,50	<b>TOTALE</b>	<b>€ 110</b>	<b>€ 77</b>	DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	FULL TIME	PAR TIME ≤ 50%	IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, DAL 1.3.2021 AL 28.2.2022, DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 Dal 1.3.2023 al 29.2.2024; dal 1.3.2024 al 28.2.2025	10%	APPRENDISTI	€ 10,00	€ 5,00		10%
una tantum ccnl 16.7.2024	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI (70%)																														
1 <sup>A</sup> TRANCHE PAGHE SETT.2024	€ 55	€ 38,50																														
2 <sup>A</sup> TRANCHE PAGHE MARZO 2025	€ 55	€ 38,50																														
<b>TOTALE</b>	<b>€ 110</b>	<b>€ 77</b>																														
DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS																												
	FULL TIME	PAR TIME ≤ 50%																														
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, DAL 1.3.2021 AL 28.2.2022, DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 Dal 1.3.2023 al 29.2.2024; dal 1.3.2024 al 28.2.2025	10%																												
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 5,00		10%																												

		<p>DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV per modalità versamento vedi tab.B1 regole di calcolo <a href="http://www.ebav.it">www.ebav.it</a> quote = € 0 se imponibile fiscale del mese &lt; € 300</p> <p>QUOTA ANNUA 2022 PARI A 2,5 € AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021, PROROGA DEL 21.3.2022 E DEL 21.2.2023): versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale con il b01 del mese di marzo per tutti i lavoratori in forza. (per chi ha già assolto il versamento con le paghe di gennaio o febbraio 2024 non è tenuto a ripetere il versamento con le paghe di marzo 2024) per i nuovi assunti dal 1.3.2024 al 28.2.2025 sarà <b>versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale</b>. Non è riproporzionabile in caso di part-time.</p> <p>ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO E.R.T. art.2.1 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.02.2020 (DA 1.3.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.) PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2021, FINO AL 28.2.2022 CON ACCORDO DEL 8.3.2021, FINO AL 28.2.2023 CON ACCORDO DEL 21.3.2022 E FINO AL 29.2.2024 CON ACCORDO DEL 21.2.2023; <b>FINO AL 28.2.2025 CON ACCORDO DEL 26.2.2024.</b></p> <table border="1" data-bbox="813 772 1244 1254"> <thead> <tr> <th colspan="3">VALORI ERT n.4-59 CHIMICA VETRO</th> </tr> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>mensile</th> <th>orario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>56,00</td> <td>0,32370</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50,00</td> <td>0,28902</td> </tr> <tr> <td>5s</td> <td>45,00</td> <td>0,26012</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>41,00</td> <td>0,23699</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>37,00</td> <td>0,21387</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>33,00</td> <td>0,19075</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28,00</td> <td>0,16185</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>23,00</td> <td>0,13295</td> </tr> <tr> <td>APPRENDISTI</td> <td>no</td> <td>no</td> </tr> </tbody> </table>	VALORI ERT n.4-59 CHIMICA VETRO			LIVELLO	mensile	orario	7	56,00	0,32370	6	50,00	0,28902	5s	45,00	0,26012	5	41,00	0,23699	4	37,00	0,21387	3	33,00	0,19075	2	28,00	0,16185	1	23,00	0,13295	APPRENDISTI	no	no
VALORI ERT n.4-59 CHIMICA VETRO																																			
LIVELLO	mensile	orario																																	
7	56,00	0,32370																																	
6	50,00	0,28902																																	
5s	45,00	0,26012																																	
5	41,00	0,23699																																	
4	37,00	0,21387																																	
3	33,00	0,19075																																	
2	28,00	0,16185																																	
1	23,00	0,13295																																	
APPRENDISTI	no	no																																	
<p><b>CERAMICA</b> <b>COD.INPS 003</b> <b>CNEL V751</b></p> <p><i>cessato nr.29 settori scoperti artigiano del 1991 che viene assorbito nella ceramica nazionale</i> cod.ebav AH recepito a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.5.22 (vedi tabella ebav "a" da 1.5.2022)</p>	<p>6</p> <p>UNA TANTUM 2^ TRANCHE AI CESSATI NEL MESE</p> <p>ALTRE NOVITA' NORMATIVE TD; NUOVO PREAVVISO; SCATTI APPRENDISTI ETC.</p>	<p>SIGLATO RINNOVO CCNL DEL 4.5.2022 IN DATA 16.7.2024 + ACCORDO TABELLE 22.7.2024.</p> <table border="1" data-bbox="646 1344 1412 1624"> <thead> <tr> <th>una tantum ccnl 16.7.2024</th> <th>NON APPRENDISTI</th> <th>APPRENDISTI (70%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1^ TRANCHE PAGHE SETT.2024</td> <td>€ 55</td> <td>€ 38,50</td> </tr> <tr> <td>2^ TRANCHE PAGHE MARZO 2025</td> <td>€ 55</td> <td>€ 38,50</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>€ 110</b></td> <td><b>€ 77</b></td> </tr> </tbody> </table>	una tantum ccnl 16.7.2024	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI (70%)	1^ TRANCHE PAGHE SETT.2024	€ 55	€ 38,50	2^ TRANCHE PAGHE MARZO 2025	€ 55	€ 38,50	<b>TOTALE</b>	<b>€ 110</b>	<b>€ 77</b>																					
una tantum ccnl 16.7.2024	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI (70%)																																	
1^ TRANCHE PAGHE SETT.2024	€ 55	€ 38,50																																	
2^ TRANCHE PAGHE MARZO 2025	€ 55	€ 38,50																																	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 110</b>	<b>€ 77</b>																																	

<p><b>LEGNO /ARREDO/LAPIDEI artigiani e PMI</b></p> <p><b>COD.INPS 101</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Sett.</td> <td>paghe</td> <td>CNEL</td> </tr> <tr> <td>LEGN</td> <td>3</td> <td>F060</td> </tr> <tr> <td>LAPID</td> <td>75</td> <td>F060</td> </tr> </table> <p><b>COD.EBAV LEGNO AI</b></p> <p><b>COD.EBAV LAPIDEI AS</b></p> <p><i>recepito a.i. nazionale del 17.12.21 per ditte artigiane vedi tabella ebav "a" da 1.5.22</i></p> <p><i>per ditte non artigiane vedi tabella ebav f riga 7 da 1.5.2022</i></p> <p><i>per aziende artigiane marmo lapidei (AS) con cava e attività di escavazione soggette a cigo tabella EBAV F riga 12</i></p>	Sett.	paghe	CNEL	LEGN	3	F060	LAPID	75	F060	<p>3 75</p>	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE</b></p> <p><b>SCATTI APPRENDISTI AUMENTI SCATTI IN GENERE dal 1.1.2025</b></p> <p>Trattativa CCRL avviata</p>	<p>CCNL RINNOVATO IN DATA 5.3.2024 UT COMPLETAMENTE EROGATA</p> <p>SCATTI APPRENDISTI <b>1.1.2025</b></p> <p>PROX AUMENTI : <b>1.1.2025 ;</b> 1.1.2026; 1.10.2026</p> <p>TABELLE DEL LEGNO E DEL LAPIDEI DISTINTE E PER OGNUNA DISTINTE SE DATORI DI LAVORO INQUADRATO CON CSC INPS ARTIGIANO 4 O INDUSTRIALE 1.</p> <p>APPLICABILE ANCHE AD IMPRESE NON ARTIGIANE (ES. AL POSTO DEL CCNL FEDERLEGNO; CCNL LEGNO API; LAPIDEI INDUSTRIALI)</p> <p>Ccnl 2024 regola vari istituti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TD adeguato testo condizioni a l.85/2023 e circ. ML 9 del 9/10/2023</li> <li>• Congedi per violenza genere</li> <li>• Congedi maternità</li> <li>• Scatti apprendisti professionalizzanti da 1.1.2025 introdotti ex novo (8€)</li> <li>• Scatti non apprendisti aumentati da 1.1.2025</li> <li>• Preavviso aumentato anche per operai modifica dal 5.3.2024</li> </ul>
Sett.	paghe	CNEL										
LEGN	3	F060										
LAPID	75	F060										
<p><b>TRASPORTO MERCI CONTO TERZI IMPRESE ARTIGIANE E NON ARTIGIANE SE ASSOCIATE</b></p> <p><b>COD. INPS/CNEL 151/L100</b></p> <p><b>COD. EBAV AR</b></p> <p><i>recepito a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità</i></p> <p><i>per ditte artigiane vedi tabella ebav "A" da 1.1.22</i></p> <p><i>per ditte non</i></p>	<p>5</p>	<p>AUMENTO PAGHE AUMENTO ICE</p> <p>FIRMATO 20.5.2024</p> <p>A.VENETO SU RINNOVO PRESTAZIONI EBAV PER IL 2024 ( domande nel 2025)</p> <p>ALLEGATO</p> <p><i>Firmata il 12.7.23 la stesura definitiva del CCNL che conferma la "finestra artigiana" utile a rispondere a mail di EBILOG o SANILOG</i></p>	<p>CCNL 18 MAGGIO 2021 ultimo aumento previsto Marzo 2024 poi ACCORDO 19 MARZO 2024 PER LA NUOVA VOCE RETRIBUTIVA ICE 1ª RATA DATA NELLE PAGHE DI APRILE 2024 LA SECONDA E ULTIMA PAGHE DI OTTOBRE 2024</p> <p>La somma di cui sopra deve essere evidenziata separatamente in busta paga sotto la dicitura "Indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021" (ICE) e cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto; la stessa somma è assoggettabile agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientra nel computo degli istituti contrattuali e legali.</p> <p>ICE è assorbibile da superminimi solo con esplicita indicazione clausola nella lettera di assegnazione individuale in tal senso e valevole anche su anticipi/aumenti a vario titolo previsti dalla contrattazione collettiva applicata.</p> <p><b>AUMENTO ICE ANCHE APPRENDISTI E NEOPATENTATI</b></p> <p>Firmata il 12.7.23 la stesura definitiva del ccnl che conferma la "finestra artigiana": <u>le aziende non artigiane ( es.Industriali CSC1) se associate</u> possono applicare la sezione artigiana del ccnl e applicare il ccl veneto, usare lo sprav, essere iscritte ad ebav e sani.in.veneto al posto di ebiog e sanilog (beneficiando dei servizi della bilateralità artigiana veneta e degli sportelli della bilateralità associativi per i servizi alle ditte e del sindacato per quelli riservati ai dipendenti)</p> <p><b><u>Dopo la sospensione della possibilità di fare assunzioni a tempo indeterminato ex novo dal 1 Agosto 2023 fino al 31 Marzo 2024 dal 1 APRILE 2024 si torna a POTER assumere con il c.d. contratto di reinserimento indeterminato per over 29 anni previsto dall'art. 5 della sezione artigiana che ha la sua specifica tabella paghe ridotta come da progressione di favore in % che segue.</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATTO REINSERIMENTO (NO SPRAV) ANCHE IMP. ATTUALMENTE CON 0,44 € MENSILI (ERR) REGIONALE VENETO PER INTERO NON PERCENTUALIZZATA + ICE PERCENTUALIZZATA TABELLE A DISPOSIZIONE</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1→12 MESI</td> <td><b>85</b></td> </tr> <tr> <td>13→36 MESI</td> <td><b>90</b></td> </tr> </tbody> </table>	CONTRATTO REINSERIMENTO (NO SPRAV) ANCHE IMP. ATTUALMENTE CON 0,44 € MENSILI (ERR) REGIONALE VENETO PER INTERO NON PERCENTUALIZZATA + ICE PERCENTUALIZZATA TABELLE A DISPOSIZIONE	%	1→12 MESI	<b>85</b>	13→36 MESI	<b>90</b>			
CONTRATTO REINSERIMENTO (NO SPRAV) ANCHE IMP. ATTUALMENTE CON 0,44 € MENSILI (ERR) REGIONALE VENETO PER INTERO NON PERCENTUALIZZATA + ICE PERCENTUALIZZATA TABELLE A DISPOSIZIONE	%											
1→12 MESI	<b>85</b>											
13→36 MESI	<b>90</b>											

artigiane vedi tabella  
ebav friga 7 da  
1.1.2022

DAL 1.8.2023 AL  
31.3.2024 SOSPESA  
L'ASSUNZIONE CON  
CONTRATTO  
REINSERIMENTO  
INDETERMINATO  
OVER 29 PREVISTO  
DALL'ART. 5 DELLA  
SEZIONE ARTIGIANA  
DEL CCNL DAL  
1.4.2024

E'  
RIATTIVATA  
NON SERVE SPRAV  
PER TALE  
ASSUNZIONE

37 → 60 MESI **95**

**SPRAV** SEDE PARITETICA  
REGIONALE  
AUTOTRASPORTO  
VENETO

**SCADENZE TRIMESTRALI DI INVIO ALL.4 SPRAV NELL'ANNO**

<u>VARIAZIONI AVVENUTE</u>	<u>SCADENZA</u>
DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO	ENTRO 30 APRILE
DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO	ENTRO 31 LUGLIO
DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE	ENTRO 31 OTTOBRE
DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE	ENTRO 31 GENNAIO (anno successivo)

ricordarsi

**ATTESTATO CONDUCENTE PER AUTISTI EXTRAUE  
ALL'ASSUNZIONE DOMANDA  
alla ITL COMPETENTE**

+

**AUTORIZZAZIONE SPRAV PER FAR FARE CARICO SCARICO  
ANCHE AD AUTISTI NEL RISPETTO SICUREZZA SUL LAVORO  
DIVERSAMENTE E' VIETATO**

NOVITA' DA UE PER I DATORI DI LAVORO DEL MERCI aumentano i livelli di gravità delle infrazioni alle norme sui tempi di guida e di riposo.

**TACHIGRAFO, TEMPI DI GUIDA E RIPOSO: NUOVE NORME UE**

Confartigianato Trasporti Informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 maggio 2024 la Direttiva delegata 2024/846 della Commissione che introduce un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto riguardo le infrazioni su tempi di guida e riposo e tachigrafo intelligente.

La Direttiva 2024/846, che aggiorna le tabelle previste dell'allegato III della Direttiva 2006/22/CE, include le seguenti nuove infrazioni:

1. Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi: infrazione molto grave (IMG)
2. Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo: infrazione molto grave (IMG)
3. Spese per l'alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro: infrazione grave (IG)
4. L'impresa di trasporto non organizza l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o che possano ritornare al loro luogo di residenza: infrazione grave (IG)
5. Mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione: infrazione molto grave (IMG)
6. Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei Paesi dei quali il conducente ha attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero: infrazione grave (IG)
7. Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei Paesi in cui il conducente ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero: infrazione grave (IG)

**Gli Stati membri Italia compresa quindi dovranno recepire la presente Direttiva**

		entro il <b>14 febbraio 2025.</b>	
<p><b>EX TRASPORTO PERSONE ARTIGIANO VENETO</b></p> <p><i>(in vigore per categorie residuali diverse da noleggio autobus con conducente artigiane)</i></p> <p><b>VEDERE ELENCO CAMPO DI APPLICAZIONE</b></p> <p><i>per ditte artigiane vedi tabella ebav "A" da 1.1.23</i></p> <p><i>per ditte non artigiane vedi tabella ebav friga 7 da 1.1.2023</i></p> <p><b>EX TRASPORTO PERSONE ARTIGIANO VENETO</b></p> <p><b>COD.INPS 151</b></p> <p><b>CODICE CNEL CDIV</b></p> <p><b>COD.EBAV AY</b></p>	17	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p><b>AUMENTO QUOTE EBAV DA 1.1.2023</b></p> <p><b>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.23</b></p> <p><b>PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2023</b></p>	<p><b>CCRL VENETO 15.6.2012; IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (VEDI nr. 17BIS DA 1.9.2019):</b></p> <p>l'accordo regionale del 15.6.2012 e s.m.i., in via anticipatoria rispetto al livello nazionale, ha dato copertura contrattuale al settore noleggio autobus con conducente artigiano nella regione del Veneto. Con la sottoscrizione del CCNL DEL 17.6.2019 firmato a livello nazionale, anche le imprese artigiane venete del settore trovano ora collocazione nel campo di applicazione del nuovo CCNL. Per tali imprese, che hanno assunto dipendenti ai sensi dell'accordo veneto del 15.6.2012, sarà quindi necessario procedere con l'armonizzazione contrattuale che prevede, dal periodo paga di settembre 2019, l'applicazione della normativa contrattuale, tabelle retributive comprese, del CCNL del 17.6.2019.</p> <p><b><u>Per tali imprese vedi contratto successivo nr. 17.bis</u></b></p> <p><b>IMPRESE PER LE QUALI CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE IL PREVIGENTE CONTRATTO REGIONALE (NR.17):</b></p> <p>Il previgente CCRL del 15.6.2012, il cui campo di applicazione era stato esteso anche ad imprese artigiane e non artigiane di settori diversi dal noleggio autobus con conducente artigiano e continuerà quindi a trovare applicazione, tabelle comprese, per le seguenti categorie <b><u>ELENCO TASSATIVO</u></b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Espurgo pozzi neri e nettezza urbana e professionalità comparabili (solo artigiane);</li> <li><b>2.</b> Autorimesse, noleggio motoscafi, posteggio e/o custodia vetture su suolo pubblico o privato (solo artigiane)</li> <li><b>3.</b> Trasporto merci e persone lagunari e acque interne (solo artigiane)</li> <li><b>4.</b> Noleggio auto con conducente (non artigiane se associate a Confartigianato)</li> <li><b>5.</b> Servizi turistici-agenzie di viaggio (non artigiane se associate a Confartigianato)</li> <li><b>6.</b> Autoscuole (anche non artigiane se associate a Confartigianato)</li> <li><b>7.</b> Soccorso stradale (anche non artigiane se associate a Confartigianato)</li> </ol>
<p><b>NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE SOLO AZIENDE ARTIGIANE</b></p> <p><b>TRATTATIVA NAZIONALE IN CORSO PER RINNOVO</b></p> <p><b>COD.INPS376 CNEL IC37 CODICE EBAV AT</b></p> <p><b>VEDI NOTA EBAV</b></p>	17b is	<p>saldo 2^ una tantum ai cessati nel mese previste dal CCNL in forza al 3.4.2024</p> <p>aumento quote ebav da 1.1.2023</p> <p>per ditte artigiane vedi tabella ebav "A" da 1.1.23</p> <p><b>CODICE EBAV AT</b></p>	<p><b>CCNL NAZIONALE RINNOVATO IL 3.4.2024</b></p> <p><b>TABELLE UNA TANTUM ALLEGATA</b></p> <p><b>ULTIMO AUMENTO PAGHE AGOSTO 2024 NUOVI MINIMI .</b></p> <p><b>1^ UNA TANTUM (presenza nei 36 mesi da 1.1.2021 a 31.12.2023) DA 750€ Terza e ULTIMA tranche DA 250€ PAGHE SETTEMBRE 2024</b></p> <p><b>2^ UNA TANTUM ( presenza 1.1.2024→31.3.2024) 100€ PAGHE DICEMBRE 2024</b></p> <p><b>NORMATO RECESSO LAVORATORE A TERMINE CON SPECIFICO PREAVVISO</b></p> <p><b>NORMATE CAUSALI A T.D. NON STAGIONALI</b></p> <p><b>AUMENTO TICKET RESTAURANT A 7 € da 1.4.2024 –</b></p> <p><b>VALUTARE USO T.R. EDENRED CON SCONTISTICA DEDICATA AGLI ASSOCIATI-</b></p> <p><b>IL CCNL DI SETTORE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ARTIGIANO SIGLATO PRIMA VOLTA IN DATA 17.6.2019 e Verbale d'incontro regionale veneto del 22.6.2020.</b></p>

<p>DEL 21.10.2019</p>			<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 284 DEL 21 MARZO 2024          Determinazione calendario per l'Anno Scolastico <b>2024-2025</b> nella Regione del Veneto. Vedi sito <a href="http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/calendario_scolastico">www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/calendario_scolastico</a> utile per rimodulare/novare i TD stagionali in essere e stipulare quelli nuovi DA <b>11.9.24</b>.</p> <p><b>CAMPO DI APPLICAZIONE CCNL (esclusivamente imprese artigiane):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Noleggio autobus con conducente e relative attività correlate;</li> <li>2. Trasporto persone con autobus e corriere;</li> <li>3. Servizi pubblici di linee in concessione;</li> </ol> <p><b>BILATERALITA':</b> solo del 1° livello EBAV/EBNA e il versamento a FSBA (VEDI TABELLE ALLEGATE). Previsto il versamento a SANINVENETO che sostituisce l'obbligo contrattuale del versamento al fondo sanitario integrativo nazionale.</p>																																		
<p><b>PMI MODA</b>          Piccola e media          industria          fino a 249          dipendenti del          settore tessile –          abbigliamento-          moda-calzature-          pelli e cuoio-          Occhiali- giocattoli-          penne spazzole e          pennelli</p> <p><b>COD. INPS          336          CNEL V750          COD.EBAV          AT</b></p> <p><i>recepto a.i.          nazionale del          17.12.21 nuove          quote di versamento          bilateralità          da 1.2.22          applicare tabella          ebav riga 6 da          1.2.2022</i></p> <p><b>TRATTATIVA          RINNOVO          NAZIONALE IN          CORSO          PIATTAFORMA          PRESENTATA</b></p>	<p>22</p>	<p><b>NESSUNA          NOVITA' NEL          MESE CORRENTE</b></p>	<p><b>ACCORDO DEL 3.7.2017 E DEL 7.11.2017 E VERBALE INTEGRATIVO DEL 30.10.18          TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA PMI</b></p> <p><b>CONTRIBUZIONE COMPLEMENTARE FONTE O SOLIDARIETA' VENETO :</b></p> <p><b>ACCORDO 22.7.1998</b></p> <p><b>Su minimi tabellari + contingenza + EDR</b></p> <p><b>DITTA = +1%          LAVORATORI = +1%</b></p> <p>Tabelle contratti Artigianato <span style="float:right">Solidarietà Veneto Fondo Pensione</span></p> <p><b>→ SETTORE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA</b>  <i>Destinatari: tutti i dipendenti.</i>          RIFERIMENTI: CCNL del 28/07/1998 (Tessile abbigliamento) e CCNL del 10/06/2015 (CHIMICA E ACCORPATI, PLASTICA, GOMMA, ABRASIVI, CERAMICA E VETRO (fino a 49 dipendenti));</p> <table border="1" data-bbox="646 1214 1412 1473"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CCNL</th> <th colspan="2">CONTRIBUTO</th> <th colspan="2">TFR</th> </tr> <tr> <th>Lavoratore<sup>1</sup></th> <th>Azienda</th> <th>Lav. ante 28/04/93</th> <th>Lav. post 28/04/93</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUOIO, OCCHIALI, GIOCATTOLI, PENNE SPAZZOLE E PENNELLI (fino a 249 dipendenti)</td> <td>1,00%<sup>2</sup></td> <td>1,00%<sup>2</sup></td> <td>27% o 100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>CHIMICO E ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA</td> <td>1,30%<sup>3</sup></td> <td>1,50%<sup>3</sup></td> <td>33% o 100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>ABRASIVI</td> <td>1,20%<sup>3</sup></td> <td>1,85%<sup>3</sup></td> <td>33% o 100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>CERAMICA</td> <td>1,60%<sup>3</sup></td> <td>1,90%<sup>3</sup></td> <td>33% o 100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>VETRO</td> <td>1,40%<sup>3</sup></td> <td>1,60%<sup>3</sup></td> <td>33% o 100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><sup>1</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.  <sup>2</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.  <sup>3</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.</p>	CCNL	CONTRIBUTO		TFR		Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93	TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUOIO, OCCHIALI, GIOCATTOLI, PENNE SPAZZOLE E PENNELLI (fino a 249 dipendenti)	1,00% <sup>2</sup>	1,00% <sup>2</sup>	27% o 100%	100%	CHIMICO E ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA	1,30% <sup>3</sup>	1,50% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%	ABRASIVI	1,20% <sup>3</sup>	1,85% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%	CERAMICA	1,60% <sup>3</sup>	1,90% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%	VETRO	1,40% <sup>3</sup>	1,60% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%
CCNL	CONTRIBUTO		TFR																																		
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93																																	
TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUOIO, OCCHIALI, GIOCATTOLI, PENNE SPAZZOLE E PENNELLI (fino a 249 dipendenti)	1,00% <sup>2</sup>	1,00% <sup>2</sup>	27% o 100%	100%																																	
CHIMICO E ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA	1,30% <sup>3</sup>	1,50% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%																																	
ABRASIVI	1,20% <sup>3</sup>	1,85% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%																																	
CERAMICA	1,60% <sup>3</sup>	1,90% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%																																	
VETRO	1,40% <sup>3</sup>	1,60% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%																																	


<p><u>PMI</u> Piccola e media industria</p> <p><b>CHIMICA E SETTORI ACCORPATI PLASTICA, GOMMA, ABRASIVI, CERAMICA VETRO FINO A 49 DIPENDENTI</b></p> <p><b>COD.INPS 336 CNEL V751 COD.EBAV AT</b></p> <p><i>a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.2.22</i></p> <p><i>applicare tabella ebav F riga 6 da 1.2.2022</i></p> <p>TRATTATIVA PER RINNOVO NAZIONALE IN CORSO PIATTAFORMA PRESENTATA</p>	<p>4 BIS</p>	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p>	<p><b>CCNL DEL 7.11.2017 E VERBALE INTEGRATIVO DEL 30.10.18; RINNOVO DEL 17.2.2022.</b></p> <p><b>ALIQUOTE PREVIDENZA COMPLEMENTARI VIGENTI</b></p> <p>Tabelle contratti Artigianato <span style="float:right">Solidarietà Veneto Fondo Pensione</span></p> <p><b>→ SETTORE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA</b></p> <p><i>Destinatari: tutti i dipendenti</i></p> <p>RIFERIMENTI: CCNL del 28/07/1998 (Tessile abbigliamento) e CCNL del 10/06/2015 (CHIMICA E ACCORPATI, PLASTICA, GOMMA, ABRASIVI, CERAMICA E VETRO (fino a 49 dipendenti));</p> <table border="1" data-bbox="643 562 1402 819"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CCNL</th> <th colspan="2">CONTRIBUTO</th> <th colspan="2">TFR</th> </tr> <tr> <th>Lavoratore<sup>1</sup></th> <th>Azienda</th> <th>Lav. ante 28/04/93</th> <th>Lav. post 28/04/93</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLJ E CUOIO, OCCHIALI, GIOCATTOI, PENNE SPAZZOLE E PENNELLI (fino a 249 dipendenti)</td> <td>1,00%<sup>2</sup></td> <td>1,00%<sup>2</sup></td> <td>27% o 100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>CHIMICO E ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA</td> <td>1,30%<sup>3</sup></td> <td>1,50%<sup>3</sup></td> <td>33% o 100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>ABRASIVI</td> <td>1,20%<sup>3</sup></td> <td>1,85%<sup>3</sup></td> <td>33% o 100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>CERAMICA</td> <td>1,60%<sup>3</sup></td> <td>1,90%<sup>3</sup></td> <td>33% o 100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>VETRO</td> <td>1,40%<sup>3</sup></td> <td>1,60%<sup>3</sup></td> <td>33% o 100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><sup>1</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità. <sup>2</sup> Esprese in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R. <sup>3</sup> Esprese in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.</p>	CCNL	CONTRIBUTO		TFR		Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93	TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLJ E CUOIO, OCCHIALI, GIOCATTOI, PENNE SPAZZOLE E PENNELLI (fino a 249 dipendenti)	1,00% <sup>2</sup>	1,00% <sup>2</sup>	27% o 100%	100%	CHIMICO E ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA	1,30% <sup>3</sup>	1,50% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%	ABRASIVI	1,20% <sup>3</sup>	1,85% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%	CERAMICA	1,60% <sup>3</sup>	1,90% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%	VETRO	1,40% <sup>3</sup>	1,60% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%
CCNL	CONTRIBUTO		TFR																																		
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93																																	
TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLJ E CUOIO, OCCHIALI, GIOCATTOI, PENNE SPAZZOLE E PENNELLI (fino a 249 dipendenti)	1,00% <sup>2</sup>	1,00% <sup>2</sup>	27% o 100%	100%																																	
CHIMICO E ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA	1,30% <sup>3</sup>	1,50% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%																																	
ABRASIVI	1,20% <sup>3</sup>	1,85% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%																																	
CERAMICA	1,60% <sup>3</sup>	1,90% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%																																	
VETRO	1,40% <sup>3</sup>	1,60% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%																																	
<p><u>PMI</u> Piccola e media industria</p> <p><b>FINO A 249 DIPENDENTI DEL SETTORE DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO</b></p> <p><b>COD.INPS 336 COD.CNEL V751 COD.EBAV AT</b></p> <p><i>a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.2.22</i></p> <p><i>applicare tabella ebav F riga 6 da 1.2.2022</i></p> <p>TRATTATIVA PER RINNOVO NAZIONALE IN CORSO PIATTAFORMA PRESENTATA</p>	<p>6 BIS</p>	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p>	<p><b>CCNL DEL 7.11.2017 RINNOVO DEL 17.2.2022.</b></p>																																		

<p>Acconciatori ed Estetisti Area Benessere Artigiani e terziario qualunque dimensione</p> <p>COD.INPS 021 CNEL H515 COD.EBAV AD</p> <p>recepito a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.10.22</p> <p>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.10.22 PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.10.2022</p>	<p>9</p> <p>NUOVE TABELLE APPRENDISTATO PER VECCHI E NUOVI ASSUNTI</p> <p>DECORRENZA PERIODO MATURAZIONE SCATTO BIENNALE APPRENDISTI ASSUNTI NEL MESE O IN MESI PRECEDENTI</p> <p>N.B.: ai fini dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare l'attestazione della qualifica professionale o abilitazione professionale, ove prevista dalla normativa di settore, per svolgere mansioni che prevedono specifici requisiti professionali come SONO le mansioni da acconciatore ed estetista si inserisce come NUP in convenato in base alla legge regionali e nazionali vigenti</p>	<p>20.5.2024 rinnovo ccnl del 10.10.2022- allegato Accordo tabelle retributive complete firmato il 23 maggio 2024-allegato. CCRL 11.10.2010 Si applica a imprese artigiane CSC 4 o terziario CSC 7 Ccnl 20 MAGGIO 2024 regola o introduce vari istituti:</p> <p>a) declaratoria dei 5 settori del CCNL aggiornata: (1) ACCONCIATURA; (2) ESTETICA ; (3) TRICOLOGIA ; (4) TATUAGGIO E PIERCING ; (5) TOELETTATURA ANIMALI D'AFFEZIONE</p> <p>b) declaratoria acconciatori considerare con azienda gli aspetti legati al livello assegnato e tema mansione "taglio capelli femminile" diritto al 2° livello</p> <p>c) indennità Responsabile Tecnico (preposto) di 100€ lordi al 1° livello da 20.5.2024 (parte alta cedolino + si riduce per i p.time + NON SI RIDUCE PER ASSENZE VEDERE SEMPRE VISURA CAMERALE X ANNOTAZIONE)</p> <p>d) confermata e chiarita necessità che dipendente abbia il titolo della qualifica professionale che danno gli IEFP di settore nel Veneto o altre regioni per taluni livelli finali in base alla legge di settore acconciatura (l.174/2005) e estetica (l.1/1990) in particolare se assunto per mansioni da estetista o acconciatore come indicato in convenato (NUP) ;</p> <p>e) causali/esigenze TD adeguato testo alle condizioni della l.85/2023 e circ. ML 9 del 9.10.2023;</p> <p>f) introdotti congedi per violenza genere;</p> <p>g) preavviso aumentato da 20.5.2024 anche per apprendisti prof.;</p> <p>h) apprendistato professionalizzante (p.time) ammesso anche con candidati che non hanno la qualifica se si iscrivono al corso biennale per adulti di 1.900 offerti dagli IEFP regione del Veneto ;</p> <p>i) Apprendistato professionalizzante aumento progressione retributiva d'ingresso nei primi 12 mesi di rapporto con nuove tabelle in uso per gli assunti dal 1.10.2024 (valide anche per assunti prima da tale data- eliminata scaglio annuale 65% sostituito da 70%).</p> <p>j) apprendistato professionalizzante introduzione scatti di 6 euro biennali per gli assunti dal 1.10.2024 vale anche per apprendisti in corso di contratto a tale data che inizieranno a maturare il biennio <b>sempre da tale data</b>; in base all'art.36 del CCNL nella data di fine periodo formativo del rapporto apprendistato e quindi con la stabilizzazione in continuità a tempo indeterminato si farà luogo alla rivalutazione degli scatti così maturati da apprendisti al valore corrispondente al livello acquisito e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per il successivo scatto (gli scatti nel massimo restano 5);</p> <p>k) apprendistato professionalizzante ammesso per tutti e 5 i settori del CCNL da 20.5.2024;</p> <p>l) apprendistato professionalizzante aumento preavviso da 20.5.24</p> <p>disponibili LETTERE ASSEGNAZIONE INDENNITA' R.T. RESPONSABILE TECNICO/PREPOSTO* E QUELLA PER AUMENTO LIVELLO AL 2° PER CHI TAGLIO FEMMINILE CAPELLI O che SVOLGE LE ALTRE MANSIONI DELLA NUOVA DECLARATORIA PREVISTA NEL CCNL 20.5.202</p> <p>*lettere rt anche per sostituzione temporanea.</p>
--	---	--

<p><b>Area Comunicazione Grafici e Fotografi</b></p> <p><b>COD.INPS 180</b> <b>CNEL G016</b> <b>COD.EBAV AF</b></p> <p><b>Ccnl in rinnovo Piattaforma presentata 7.2023</b></p> <p><i>recepito a.i. nazionale del 17.12.21 per ditte artigiane vedi tabella ebav "a" da 1.6.22</i></p> <p><i>per datori non artigiani vedi tabella ebav F riga 7 da 1.6.2022</i></p>	<p>7 19</p>	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE</b></p> <p><b>SCADENZA decorsa del 10 MAGGIO 2024 EVR per pagare meno o nulla</b></p> <p><b>CCRL FIRMATO ACCORDO 12/10/2023</b></p> <p><b>NUOVA CONTRIBUZIONE EBAV DA PAGHE DI OTTOBRE 2023</b></p> <p>Nuova tabella apprendistato profes. per le assunzioni dal 16.5.2022 (cambia percentuale retribuzione nel 3° e 4° semestre per tutti i gruppi)</p> <p><b>CCNL SCADUTO 31.12.2022</b></p> <p><b>TRATTATIVA IN CORSO PER IL RINNOVO ULTIMI aumenti nelle paghe di giugno e dicembre 2022</b></p>	<p><b>CCNL DEL 27.2.2018 e 16.5.2022, CCRL DEL 12.10.2023</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>NUOVE TABELLE DA RINNOVO CCRL DAL 1.1.2024</b> IRR accordo 19.9.1995+30.9.1996 <b>cessa 31.12.2023</b> FONTE ccrl veneto 12.10.2023 art 10</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>1A</b></td> <td><b>1B</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>3</b></td> <td><b>4</b></td> <td><b>5Bis</b></td> <td><b>5</b></td> <td><b>6</b></td> </tr> <tr> <td>27,89</td> <td>23,76</td> <td>22,21</td> <td>19,11</td> <td>16,53</td> <td>13,69</td> <td>12,65</td> <td>10,84</td> </tr> </table> </div> <p><b>13. Contribuzione di secondo livello EBAV</b></p> <p>Le parti concordano che a partire dalle denunce del mese di <u>ottobre 2023</u>, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al Fondo di secondo livello per l'area comunicazione siano le seguenti:          € 4,85 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità          € 2,00 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>FONDI EBAV</th> <th>QUOTA IMPRESE</th> <th>QUOTA LAVORATORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formazione</td> <td>0,70</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>Promozione e qualità</td> <td>1,50</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ambiente e sicurezza</td> <td>0,50</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sussidi assistenziali</td> <td>1,25</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Consolidamento professionalità</td> <td>0,90</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>4,85</b></td> <td><b>2,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>EBAV AF</th> <th>IMPRESA</th> <th>DIPENDENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>COMUNICAZIONE DA 1.10.2023</b></td> <td><b>4,85€</b></td> <td><b>2,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>COMUNICAZIONE FINO A 30.9.2023</b></td> <td><b>3,61 €</b></td> <td><b>1,80 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>AUMENTO MESE</b></td> <td><b>+1,24€</b></td> <td><b>+0,20€</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Comunicazione (Grafici) AF</b></p> <p><b>Welfare ccrl 12.10.2023 LA SEQUENZA TEMPORALE:</b>          Ottobre 2023 : informativa ai dipendenti          Dicembre 2023 : restituzione scelta dipendenti          Cedolino Gennaio 2024 : annotata 1^ tranche          Cedolino Giugno 2024: annotata 2^ tranche</p>	<b>1A</b>	<b>1B</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5Bis</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	27,89	23,76	22,21	19,11	16,53	13,69	12,65	10,84	FONDI EBAV	QUOTA IMPRESE	QUOTA LAVORATORI	Formazione	0,70	0,50	Promozione e qualità	1,50	-	Ambiente e sicurezza	0,50	-	Sussidi assistenziali	1,25	1,00	Consolidamento professionalità	0,90	0,50	<b>TOTALE</b>	<b>4,85</b>	<b>2,00</b>	EBAV AF	IMPRESA	DIPENDENTE	<b>COMUNICAZIONE DA 1.10.2023</b>	<b>4,85€</b>	<b>2,00 €</b>	<b>COMUNICAZIONE FINO A 30.9.2023</b>	<b>3,61 €</b>	<b>1,80 €</b>	<b>AUMENTO MESE</b>	<b>+1,24€</b>	<b>+0,20€</b>
<b>1A</b>	<b>1B</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5Bis</b>	<b>5</b>	<b>6</b>																																													
27,89	23,76	22,21	19,11	16,53	13,69	12,65	10,84																																													
FONDI EBAV	QUOTA IMPRESE	QUOTA LAVORATORI																																																		
Formazione	0,70	0,50																																																		
Promozione e qualità	1,50	-																																																		
Ambiente e sicurezza	0,50	-																																																		
Sussidi assistenziali	1,25	1,00																																																		
Consolidamento professionalità	0,90	0,50																																																		
<b>TOTALE</b>	<b>4,85</b>	<b>2,00</b>																																																		
EBAV AF	IMPRESA	DIPENDENTE																																																		
<b>COMUNICAZIONE DA 1.10.2023</b>	<b>4,85€</b>	<b>2,00 €</b>																																																		
<b>COMUNICAZIONE FINO A 30.9.2023</b>	<b>3,61 €</b>	<b>1,80 €</b>																																																		
<b>AUMENTO MESE</b>	<b>+1,24€</b>	<b>+0,20€</b>																																																		

**PROSEGUE  
EVR DA  
PAGHE  
MAGGIO 2024  
AD APRILE  
2025  
DETASSATA  
O  
commutata a  
a giugno 2024  
IN WELFARE**

*In ogni caso sia retribuzione che in opzione welfare datore/intermediari o deve gestire la scheda monitoraggio su portale cliclavoro art.5 D.l. 25.3.2016. l'EVR è un premio di risultato aziendale su base di contrattazione collettiva territoriale per questo è commutabile in welfare*



tipologia lavoratore	importo annuo welfare	1 <sup>a</sup> tranche in forza al 15.1.2024		2 <sup>a</sup> tranche in forza al 15.6.2024	
operaio, impiegato tempo pieno o p.time ≥50%*	250€	125€	a disposizione entro febbraio 2024	125€	a disposizione entro luglio 2024
apprendista professionalizzante tempo pieno o p.time ≥50%*	180€	90€		90€	
operaio, impiegato tempo pieno o p.time < 50%*	130€	65€	e	65€	e
apprendista professionalizzante tempo pieno o p.time < 50%*	90€	45€	annotazione	45€	annotazione
intermittente se a gennaio 2024 con prestazione ≥50% delle ore lavorabili del mese	250€	125€	paghe gennaio 2024	125€	paghe giugno 2024
intermittente se a gennaio o a giugno 2024 ha prestazione < 50% delle ore lavorabili del mese	130€	65€		65€	

\*per stabilire la % di part time si deve considerare quella in essere al 1° gennaio 2024 e al 1° giugno 2024.

Altre note (A) per i lavoratori in prova nel mese di gennaio o giugno gli importi vengono messi a disposizione nel mese successivo a quello in cui si supera la prova con annotazione nel cedolino del mese in cui cessa il periodo di prova; (B) gli importi di welfare sono onnicomprensivi di ogni inadempienza sugli istituti diretti, indiretti e differiti TFR compreso; (C) i valori di welfare aziendale del CCRL non possono essere assorbiti da trattamenti economici equivalenti, di natura economica o del welfare già concessi dall'impresa ai lavoratori (art.10 pg 6 del CCRL) (D) possibile erogarli in previdenza complementare ove dipendente iscritto a fondo negoziale e in questi caso gli importi si intendono comprensivi del contributo solidarietà datoriale da versare all'INPS

L' EVR sarà erogata la prima volta dalle **paghe di maggio 2024** ed è un elemento variabile della retribuzione legato alla produttività aziendale e regolamentato dall' "Accordo regionale veneto Elemento Variabile della Retribuzione anni 2024-2025-2026 per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell'area della comunicazione" allegato al CCRL e di cui ne costituisce parte integrante. E' previsto un importo complessivo per il 2024 che aumenta poi nel 2025 e nel 2026. L'erogazione avviene con importi su base mensile/oraria nei periodi da **maggio 2024** ad aprile 2025; da **maggio 2025** ad aprile 2026; da **maggio 2026** ad aprile 2027 . L' EVR quindi viene erogata per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie, straordinarie e supplementari o in applicazione clausole elastiche per i par time) sono equiparate quelle per congedo di maternità/paternità, per congedo parentale, per infortunio sul lavoro, avvenuto in azienda e malattia professionale, permessi l.104/92 , permessi donazione sangue, ferie collettive, permessi retribuiti per assemblee e cariche sindacali. Può essere erogata usando **allegato 4** per dirlo ai dipendenti come soluzione **welfare** in unica erogazione entro il **30 giugno 2024**.

**Se EVR** è erogato in WELFARE si deve fare annotazione **nelle paghe di giugno 2024** e **gestire scheda monitoraggio/conformità applicazione aziendale al CCRL su cliclavoro NAZIONALE**.

Gli importi di **EVR in retribuzione** sono previsti per ogni anno a partire dal **maggio 2024 ad Aprile 2025** e si riducono di tanti quarti in base alla presenza del lavoratore nell'anno (12 mesi ) precedente . Esempio per un 5 bis da maggio 2024 sono 10,40 € lordi al mese, che si riducono in tanti quarti in base alla presenza del lavoratore nel 2023 ( fino a 3/6/9/12 mesi ).

			<p>L'importo evr <b>DETESSATO DA MAGGIO 2024 ad APRILE 2025</b> e poi di mese in mese in base alla normativa fiscale vigente sarà erogato sulla base della verifica dei seguenti due indicatori di riferimento, che ogni azienda dovrà valutare in base ai propri risultati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Volume affari IVA</b>, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i dati della dichiarazione dell'annualità corrente con quelli della dichiarazione dell'annualità precedente e <b>rapportati al numero delle ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate nell'anno dai dipendenti</b> (vale <b>80%</b> importo previsto) ;</li> <li><b>Numero medio dei dipendenti occupati</b> nello stesso anno di riferimento rispetto all'anno precedente (vale il <b>20%</b> importo previsto)</li> </ol> <p><b>Per ottenere la riduzione valevole anche per determinare l'importo anche in conversione WELFARE il datore (anche tramite suo intermediario paghe) <u>doveva</u> inviare per pec a APARROVIGO@PEC.IT</b></p> <p><b>entro il 10 maggio 2024-tassativo-</b></p> <p>(e poi 10 MAGGIO 2025/2026) il modello allegato 1 dell'accordo</p> <p>con gli esiti della verifica alla commissione bilaterale di Confartigianato Marca Trevigiana dedicata dall'accordo interconfederale veneto vigente per premi e welfare. Decorsi 7 giorni da ricezione la commissione (prorogabili di altri 7 laddove si chiedano integrazioni)</p> <p><b>con allegato 2</b> all'accordo la commissione provinciale autorizza ditta all'erogazione ridotta. Il termine del 10 maggio non è perentorio se non si chiede la riduzione del valore da erogare ma solo per detassare.</p>
<p>Edili artigiani e PMI ed affini</p> <p>CODICE CNEL F015</p>	<p>20</p>	<p>NESSUNA NOVITA' PAGHE</p> <p>OPERATIVI:</p> <p>MOD.29 bonus 300€ a impresa che assume giovani da 30 a 34 anni</p> <p>MOD.30 : sconto su costo lavoro e più punti nella patente per inquadramento superiore al 1°liv.</p>	<p>19 LUGLIO 2024 e 18 SETTEMBRE FIRMATI ACCORDI VENETI SU NUOVE PRESTAZIONI AI DIPENDENTI E ALLE DITTE PER AZIENDE : MOD : 29+30+31A+30 SCHEDE DI SINTESI ALLEGATE.</p> <p>PRESENTATA PIATTAFORMA NAZIONALE PER IL RINNOVO DEL CCNL DISPONIBILE IN PROVINCIALE.</p> <p>Il 3 aprile 2024 firmata proroga per anno edile 2024 erogazione EVR Veneto per erogazione dal <b>1.4.2025 al 30.4.2026.</b></p> <p><b>Entro 31 agosto 2024</b> le imprese dovevano inviare allegato 3 per consentire la detassazione dell'EVR anche nel 2025 TABELLA ALLEGATA.</p>

<p>Edili artigiani e PMI ed affini</p> <p>CODICE CNEL F015</p>	<p>MOD 31A Sconto su costo edifica se assunti giovani con meno di 30 anni-600€</p> <p>MOD 32 Premio 300€ per trasformazione apprendista duale in professionalizzante</p> <p>FIRMATO ACCORDO PROROGA EVR ANNO EDILE 2024 13 aprile 2024: Invio entro 31 agosto 2024 modello per detassare</p> <p>FIRMATO ACCORDO APPRENDISTATO SPECIALISTICO PFI SOSPESA APPLICABILITA' Tab.1.1.24 ferme</p> <p>firmate linee guida per erogare formazione come mfa</p> <p><b>SIGILATO VERBALE DI EROGAZIONE EVR APRILE 2024 FINO A MARZO 2025</b></p> <p>EVR EROGATA NEL 2024 INTERAMENTE DETASSABILE SU PAGHE APRILE RECUPERO ANCHE DETASSAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2024</p> <p>MOD.28 ACCORDO RIMBORSO A DITTA DI 150€ X MALATTIA/INF SCADENZIARIO TRIMESTRALE NOVITA' APRILE 2024 Acc. 26.5.2023 + 5.12.2023</p> <p>DA 1.1.24 GESTIONE VERIFICA AUMENTO LIVELLI E</p>	<p>IL 27.3.2024 FIRMATO ACCORDO NAZIONALE divulgato il 22.5.2024 SU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ACCORDO SU APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SPECIALISTICO CON RUOLO DEL MFA FIRMATO IL 27.3.2024 divulgato il 22.5.2024. SOSPESA POSSIBILITA' DI STIPULARE QUESTO APPRENDISTATO PERCHE' SERVE UN'INTESA REGIONALE/VENETA TRA OOAA E OOSLL CHE CHIARIRA' COME OTTENERE IL PFI (che è elemento essenziale del contratto pena nullità di tale assunzione) DALLA BILATERALITA' EDILE VENETO (SICURFORMVENETO);</li> <li>(2) LINEE GUIDA E MODULISTICA CON CUI MFA – acquisire il titolo vale +2 patente a crediti- (MASTRO FORMATORE ARTIGIANO) AVVIA E FA RICONOSCERE DAL SISTEMA BILATERALE EDILE LA FORMAZIONE CHE VUOLE FARE AI SUOI DIPENDENTI OTTENENDO L'ESENZIONE FINO A 18 MESI SUL FONDO 0,20% SOSPEO IN ATTESA ATTUAZIONE ACCORDO APPLICATIVO IN VENETO.</li> <li>(3) MODULISTICA NAZIONALE PER RICHIEDERE LA PREMIALITA' MFA PER AVER SVOLTO FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE AI PROPRI OPERAI (NON SICUREZZA) RILASCIATA A LIVELLO NAZIONALE CON LA NOTA CNCE DEL 22 APRILE 2024. IL PREMIO CONSISTE IN UNA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FONDO 0,20% CHE PASSA A 0,10% DA APPLICARE SULLA MASSA SALARIALE DEGLI OPERAI DESTINATARI DI CORSO DAL MFA VALIDA PER 18 MESI. SOSPEO IN ATTESA ATTUAZIONE ACCORDO APPLICATIVO IN VENETO.</li> </ol> <p>EVR ANNO EDILE 2023 FIRMATO ACCORDO DI EROGAZIONE 13/3/2024 Erogazione nelle <b>paghe da 1.4.24--&gt;31.3.25.</b> Avendo le aziende assolto all'invio entro il 31/8/2023 dell'allegato 3 del CCRL 20/3/2023 e in virtù della risoluzione AdE n.36/E 26.6.2020 per cui la data del CCRL è antecedente al periodo di detassazione (intero anno fiscale 2024).</p> <div style="text-align: center;">  <p>AGENZIA Entrate DIREZIONE REGIONALE VENETO Via Venezia 100 30100 Padova Tel. 049 8781111 www.agenziaentrate.gov.it</p> <p>Numero 30 pagine 2014</p> </div> <p style="text-align: center;">3</p> <p>voce retributiva, il premio di risultato appunto, circostanza che, invece, il legislatore ha voluto superare con il nuovo assetto normativo.</p> <p>Assolta tale condizione, l'ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione, più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull'importo agevolabile.</p> <p>Ad esempio, nell'ipotesi di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che prevede, per il medesimo anno, l'erogazione di un premio di risultato annuale di euro 1.200, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime fiscale agevolato per l'intero importo del premio di risultato, ovvero euro 1.200, a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto dopo l'inizio del periodo congruo, nell'esempio, a marzo dell'anno di riferimento, in cui osservare l'incremento degli obiettivi di produttività.</p>
--	--	--

**TITOLI DI STUDIO  
NUOVO ART.77  
N.B. SOLO  
IMPIEGATI  
RETROATTIVO  
GENNAIO 2024**

**FIRMATI ACCORDI  
NAZIONALI DEL  
5.9.2023  
21.9.23  
20.12.23  
1.1.24**

**Nuovo  
campo applicazione;  
inquadramento;  
apprendistato;  
Mastro Formatore  
Artigiano Mfa  
etc.**

**Circolare Prevedi  
maggiorazione  
operai e apprendisti  
operai iscritti  
Prot.856 10.11.2023**

**Ultima  
INFORMATIVA  
SANEDIL DIC.2023**

**Apprendisti pro.  
tabelle dedicate  
assunti da 1.10.2023  
diverse da quelle  
assunti  
fino a 30.9.2023**

**OPERATIVA  
DOMANDA PER  
DIVENTARE  
MASTRO  
FORMATORE  
ARTIGIANE EDILE  
M.f.A.**

**ultimo  
aumento dei minimi  
retributivi dalle  
paghe di luglio 2023**

**nuovi importi  
indennità di  
trasferta da  
1.1.2023 (art.16 ccr  
del 3.2.22)**

**La detassazione dell'EVR 2024 dalla paghe di aprile 2024:** segnaliamo che l'EVR che verrà erogata nei 12 mesi del 2024 potrà essere integralmente detassata a beneficio dei lavoratori con applicazione dell'aliquota fiscale di favore del 5% contro quella ordinaria in uso in base alla RAL (es. 23% o 25 % o 28 % ) generando quindi a parità di costo del lavoro datoriale più netto in busta paga ai dipendenti . Per agganciare questa opportunità le imprese anche tramite il loro intermediario hanno potuto fare una comunicazione alla nostra associazione e all'Edilcassa con allegato 3 dell'accordo 20/3/2023 entro il 31 Agosto 2023 previa verifica dei seguenti due dati/gli indicatori aziendali ( per detassare basta anche un solo parametro raggiunto) :

(A)ore ordinarie anno edile 2023 (1.10.2022-->30.9.2023) vs ore ordinarie anno edile 2022 (1.10.2021-30.9.2022);

(B)volume IVA periodo imposta 2022 vs periodo imposta 2021.

esempio indicativo EVR annua DETASSATA 2024 al 5% vs 27%	es. su OP. 3° LIV. 693,24 €	con aliquota ordinaria 9,19%	CUN aliquota 3 19% escluso 5% fino a 2.000€ mese. Art. 1, c.15, L.21923 del 11/2024 mps
	trattenuta inps dip	64 €	22 €
imponibile fiscale	630 €	671 €	
netto detassato	598 €	638 €	
netto normale	460 €	465 €	
vantaggio x dip	138 €	172 €	

**Rilasciata nota interpretazione autentica ANAEP del 19 Febbraio 2024 su art.77 e titoli di studio e inquadramento premiale (la premialità sui livelli vale solo per impiegati e per mansioni inerenti al titolo di studio).**

**Circolare Prevedi per come far ottenere il +1% di bonus contributivo a operai e apprendisti operai.**

Vi informiamo inoltre che, in relazione ai contenuti dell'accordo in oggetto, il Fondo Prevedi ha predisposto una comunicazione promozionale, per comunicare agli operai edili che, con decorrenza 1° gennaio 2024 e per un periodo sperimentale di 3 anni (fino al 2026), è prevista l'erogazione di un bonus contributivo, pari all'1% della retribuzione, agli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo al Prevedi.

Nelle prossime settimane, Prevedi inoltrerà quindi, gradualmente, una comunicazione a circa 250.000 iscritti al Fondo che si presume siano ancora occupati nel settore. Per l'individuazione di questo campione, Prevedi ha selezionato gli operai con iscrizione contrattuale per i quali sia stato versato un contributo di competenza relativo ai mesi successivi a giugno 2023.

**CCRL ACCORDO REGIONALE DEL 3.2.2022  
RINNOVATO IN DATA 3.2.2023 IL CCRL VENETO  
NUOVO PROSPETTO TRASFERTA 1.2.2023 :**

EDILIZIA ARTIGIANI PMI art.16 CCRL 3.2.2022, n.20 cnel F015  
VALORI IN VIGORE DAL 1.2.2023

NO TRASFERTA STESSO COMUNE O FUORI FINO A 10 KM	TRASFERTA dal 1.2.2023 - solo per operai -		
	11 km → 20 km	21 km → 35 km	36 km → oltre
<p><b>Attenzione dal 1.2.2023</b></p> <p>1. fornitura pasto caldo in cantiere costo 100% azienda fino a € 12</p> <p>2. convenzioni e impresa pubblica esercizio esterno</p> <p>3. ore non possib. (1) o (2) = 5,29 euro giornalieri</p> <p>4. se usato (1) o (2) e non lo usa = niente</p>	<p>trattamento di trasferta = € 20,00</p> <p>almeno 4 ore di lavoro</p>	<p>trattamento di trasferta = € 22,00</p> <p>almeno 4 ore di lavoro</p>	<p>trattamento di trasferta = € 26,00</p> <p>almeno 4 ore di lavoro</p>
	<p>se c'è fornitura pasto/convenzione o rimborso fino a € 13,00</p> <p>SOLO DIARIA € 8,00</p>	<p>se c'è fornitura pasto/convenzione o rimborso fino a € 12,00</p> <p>SOLO DIARIA € 10,00</p>	<p>se c'è fornitura pasto/convenzione o rimborso fino a € 12,00</p> <p>SOLO DIARIA € 14,00</p>
<p><b>INDENNITA' TRASPORTO</b></p> <p>rimborso delle spese di mezzo pubblico se effettivamente sostenuti</p>	<p><b>INDENNITA' TRASPORTO</b></p> <p>nulla se lavorati con trasporto con mezzo della ditta o di un altro lavoratore autorizzato</p> <p>1- auto propria autorizzata = € 0,35 x km</p> <p>2- auto propria + trasporto colleghi = € 0,70 x km</p> <p>3- guida auto aziendale = € 0,08 x km</p>	<p><b>INDENNITA' TRASPORTO</b></p> <p>nulla se lavorati con trasporto con mezzo della ditta o di un altro lavoratore autorizzato</p> <p>1- auto propria autorizzata = € 0,35 x km</p> <p>2- auto propria + trasporto colleghi = € 0,70 x km</p> <p>3- guida auto aziendale = € 0,08 x km</p>	<p><b>INDENNITA' TRASPORTO</b></p> <p>nulla se lavorati con trasporto con mezzo della ditta o di un altro lavoratore autorizzato</p> <p>1- auto propria autorizzata = € 0,35 x km</p> <p>2- auto propria + trasporto colleghi = € 0,70 x km</p> <p>3- guida auto aziendale = € 0,08 x km</p>
<b>PERNOTTAMENTO</b>			
<p>Nel trasferta, si indennita trasporto se guida mezzo, diaria di almeno € 11,00 x gg + vitto + alloggio + indennità per natura viaggio (primo-ultimo giorno) + sostituzioni orario ordinato + ore di viaggio effettive</p>			

da 1.11.2021 pienamente operativo sanedil quale UNICO fondo sanitario di categoria per i dipendenti; titolari soci e collaboratori possono iscriversi a sani in azienda

Sanedil: vedi circolare ANAEPa del 15.2.23

**ACCORDO REGIONALE DEL 26.5.2023 E ACCORDO 5 DICEMBRE 2023**

1.EVR: disciplina evr anche per le imprese iscritte a casse edili diverse da EDILCASSA VENETO (ma che applicano il complesso negoziale del settore edile, come disciplinati da CCNL del 4.5.2022, dal CCRL del 3.2.2022 e dal verbale di accordo del 20.03.2023. Ribadita perentorietà **della scadenza del 15 aprile di ogni anno** per invio comunicazione all.1 **per non erogare o erogare evr ridotta** (autocertificazione parametri a livello aziendale).

**PRESTAZIONI EDILCASSA LAVORATORI:**

confermate le seguenti prestazioni:

- PREMIO GIOVANI PER INGRESSO NEL SETTORE (OPERAII)
- PREMIO GIOVANI PER PERMANENZA NEL SETTORE (OPERAII)
- CONTRIBUTO FIGLI STUDENTI
- PREMIO MATRIMONIALE / UNIONE CIVILE
- CONTRIBUTO ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA
- CONTRIBUTO PROTESI OCULISTICHE
- CONTRIBUTO PROTESI ORTOPEDICHE
- CONTRIBUTO PROTESI DENTARIE
- CONTRIBUTO SPESE DIAGNOSTICHE
- INDENNITA' DI MORTE O INVALIDITA' PERMANENTE
- CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE
- DIARIA GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERI
- CONTIRUBUTO NASCITA/ ADOZIONE FIGLI
- SOSTEGNO REDDITO PER DIPENDENTI DA IMPRESE FALLITE
- CONTRIBUTO GIOVANI PER SPESE AFFITTO
- PREMIO ANZIANITA' NEL SETTORE EDILE

**15.4.24 CIRC. EDILCASSA decorre 4% di RITENUTA PRESTAZIONI**

<p><b>Panificatori artigiani, PMI anche TERZIARIO E PUBBLICI ESERCIZI</b> senza limiti su numero dipendenti</p> <p><b>COD.INPS175 CNEL E01S COD.EBAV AN</b></p> <p><i>recepito a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.1.22</i></p> <p><i>per ditte artigiane vedi tabella ebav "A" da 1.1.22</i></p> <p><i>per ditte non artigiane vedi tabella ebav f riga 7 da 1.1.2022</i></p> <p><b>TRATTATIVA PER RINNOVO NAZIONALE IN CORSO PIATTAFORMA PRESENTATA</b></p>	<p>23</p> <p>Nessuna novità Nel mese</p> <p><b>ACCORDO 12.7.2024 APPRENDISTI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI MAX 36 MESI E NUOVA PROGRESSIONE RETRIBUTIVA ASSUNTI DA 1.7.24</b></p> <p>Stesura finale ccnl 6.1.2021 avvenuta 18.1.2024</p> <p>Attivati servizi ebav a44 e d44 a sostegno dell'adesione alla previdenza complementare negoziale senza che A44 sia subordinato a invio D44</p> <p>aumento contribuzione di secondo livello ebav dal 1.1.2023</p> <p>ERT matura anche per ore assenza l.104/1992 (ccrl 25.7.22) da 1.1.2023</p> <p>siglato ccrl in data 25.7.2022 nuovo ERT da <b>1.7.2022</b> a <b>31.12.2024</b></p> <p>quota di adesione contrattuale e contributo annuo previdenza negoziale solo per lavoratori non iscritti con TFR al fondo negoziale da <b>1.7.2022</b> al <b>31.12.2024</b></p>	<p><b>ACCORDO APPRENDISTATO IMPIEGATI 12.7.2024</b> Tabelle UT ALLEGATE <b>CCNL DEL 23.2.2017 RINNOVATO IL 6.6.2024</b> <b>CCRL DEL 25.7.2022</b> <b>AUMENTI CCNL 2024 DALLA PAGHE DI:</b> -aprile 2024 (in arretrato paghe di Giugno 2024)</p> <p><b>- gennaio 2025</b> - novembre 2025 - aprile 2026</p> <p><b>Novità normative CCNL 6.6.2024:</b> (1) intermittente ogni età aggiunto a chi fa delivery anche aiuto commesso (ind. disponibilità da 25% a 30%) (2) norme causali TD ai sensi normativa vigente (3) nuovi permessi inserimento nido/asilo (4) permessi violenza di genere (5) comporto aumentato malati gravi (6) preavviso più lungo.</p> <p><b>Nuova contribuzione EBAV di secondo livello dal 1.1.2023</b></p> <table border="1" data-bbox="630 817 1372 940"> <thead> <tr> <th>Codice contratto</th> <th>AUMENTO MESE 2° livello conto ditta</th> <th>AUMENTO MESE 2° livello conto dipendente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AN</td> <td>5,25 €</td> <td>0,90 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ERT PANIFICATORI CCRL VENETO DEL 25.7.2022 – da 1.7.2022 al 31.12.2024</b></p> <table border="1" data-bbox="630 974 1380 1512"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ERT IMPORTI DA 1.7.2022</th> <th colspan="2">ERT PANIFICATORI CCRL VENETO DEL 25.7.2022 comprensivo aumento CCRL da 1.7.2022</th> <th colspan="2">aumento CCRL 25.7.2022</th> </tr> <tr> <th>mensile</th> <th>orario</th> <th>mensile</th> <th>orario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1 S</td><td>23,53</td><td>0,13601</td><td>2,33</td><td>0,01347</td></tr> <tr><td>A1</td><td>19,64</td><td>0,11353</td><td>1,95</td><td>0,01127</td></tr> <tr><td>A2</td><td>16,42</td><td>0,09491</td><td>1,63</td><td>0,00942</td></tr> <tr><td>A3</td><td>12,54</td><td>0,07249</td><td>1,24</td><td>0,00717</td></tr> <tr><td>A4</td><td>10,43</td><td>0,06029</td><td>0,34</td><td>0,00197</td></tr> <tr><td>B1</td><td>14,43</td><td>0,08341</td><td>0,48</td><td>0,00277</td></tr> <tr><td>B2</td><td>7,65</td><td>0,04422</td><td>0,25</td><td>0,00145</td></tr> <tr><td>B3S</td><td>6,43</td><td>0,03717</td><td>0,21</td><td>0,00121</td></tr> <tr><td>B3</td><td>6,21</td><td>0,03590</td><td>0,21</td><td>0,00121</td></tr> <tr><td>B4</td><td>5,00</td><td>0,02890</td><td>0,17</td><td>0,00098</td></tr> </tbody> </table> <p>Apprendistato professionalizzante escluso duale <i>Secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere</i></p> <p><b>QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ART.30 CCRL DEL 25.7.2022 da versare tramite EBAV da 1.7.2022 al 31.12.2024 per dipendenti non iscritti a fondi negoziali (Solidarietà Veneto o Fon.te) con TFR.</b></p> <table border="1" data-bbox="758 1702 1300 2016"> <thead> <tr> <th colspan="3">QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE VERSAMENTO MENSILE</th> </tr> <tr> <th>NR.23</th> <th>FULL TIME</th> <th>PART TIME ≤50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO A</td> <td>€ 8,00</td> <td>€ 4,00</td> </tr> <tr> <td>IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI</td> <td>€ 5,00</td> <td>€ 2,50</td> </tr> </tbody> </table>	Codice contratto	AUMENTO MESE 2° livello conto ditta	AUMENTO MESE 2° livello conto dipendente	AN	5,25 €	0,90 €	ERT IMPORTI DA 1.7.2022	ERT PANIFICATORI CCRL VENETO DEL 25.7.2022 comprensivo aumento CCRL da 1.7.2022		aumento CCRL 25.7.2022		mensile	orario	mensile	orario	A1 S	23,53	0,13601	2,33	0,01347	A1	19,64	0,11353	1,95	0,01127	A2	16,42	0,09491	1,63	0,00942	A3	12,54	0,07249	1,24	0,00717	A4	10,43	0,06029	0,34	0,00197	B1	14,43	0,08341	0,48	0,00277	B2	7,65	0,04422	0,25	0,00145	B3S	6,43	0,03717	0,21	0,00121	B3	6,21	0,03590	0,21	0,00121	B4	5,00	0,02890	0,17	0,00098	QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE VERSAMENTO MENSILE			NR.23	FULL TIME	PART TIME ≤50%	IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO A	€ 8,00	€ 4,00	IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI	€ 5,00	€ 2,50
Codice contratto	AUMENTO MESE 2° livello conto ditta	AUMENTO MESE 2° livello conto dipendente																																																																													
AN	5,25 €	0,90 €																																																																													
ERT IMPORTI DA 1.7.2022	ERT PANIFICATORI CCRL VENETO DEL 25.7.2022 comprensivo aumento CCRL da 1.7.2022		aumento CCRL 25.7.2022																																																																												
	mensile	orario	mensile	orario																																																																											
A1 S	23,53	0,13601	2,33	0,01347																																																																											
A1	19,64	0,11353	1,95	0,01127																																																																											
A2	16,42	0,09491	1,63	0,00942																																																																											
A3	12,54	0,07249	1,24	0,00717																																																																											
A4	10,43	0,06029	0,34	0,00197																																																																											
B1	14,43	0,08341	0,48	0,00277																																																																											
B2	7,65	0,04422	0,25	0,00145																																																																											
B3S	6,43	0,03717	0,21	0,00121																																																																											
B3	6,21	0,03590	0,21	0,00121																																																																											
B4	5,00	0,02890	0,17	0,00098																																																																											
QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE VERSAMENTO MENSILE																																																																															
NR.23	FULL TIME	PART TIME ≤50%																																																																													
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO A	€ 8,00	€ 4,00																																																																													
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI	€ 5,00	€ 2,50																																																																													

		<p>Introdotta aliquota veneta di contribuzione alla previdenza negoziale a carico del datore pari a 1,8% (assorbe fino a capienza la quota nazionale prevista dal vigente CCNL) ai soli lavoratori iscritti con TFR a Solidarietà Veneto o Fonte che sostituisce quota di adesione contrattuale.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">GRUPPO B</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table> <p><b>QUOTA DI GESTIONE PER I LAVORATORI NON ISCRITTI CON TFR AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE (CCRL DEL 25.7.2022): PARI A 2,5 EURO</b> versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione <u>contrattuale di competenza del mese di <b>MARZO</b> di ciascun anno di vigenza del CCRL del 25.7.22 (se non versato recuperare con il primo B01 UTILE)</u> per tutti i lavoratori in forza al 31.12. dell'anno precedente a quello di riferimento. Norma transitoria 2022 per i nuovi assunti da luglio 2022 al mese di dicembre 2022 sarà versata con il primo B01 insieme alla quota di adesione contrattuale mensile. Non è riproporzionabile in caso di part - time. Non si versa per i lavoratori iscritti ad un fondo negoziale con TFR. Per i lavoratori che vengono assunti durante ciascun anno di vigenza del CCRL (1.1.2021-31.12.2024) e che non erano in forza al 31.12 dell'anno precedente, tale versamento sarà effettuato unitamente al primo versamento delle quote di adesione contrattuale (nel b01 EBAV del mese di assunzione).</p> <p><b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DIPENDENTI ISCRITTI con TFR AI SOLI FONDI NEGOZIALI (SOLIDARIETA' VENETO o FON.TE)</b> -- quota versata direttamente dal datore al fondo previdenziale negoziale. Per operai/impiegati/quadri/apprendisti professionalizzanti che si iscrivono con il TFR ad un fondo pensione negoziale (come Solidarietà Veneto) o sono già iscritti al 25.7.22 (data sottoscrizione CCRL veneto) L'IMPRESA NON E' TENUTA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTA ANNUA art.30 CCRL in quanto sostituita dal contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari a 1,8% della R.A.L. ai fini del TFR assorbendo fino a capienza anche il contributo previsto dal CCNL nel tempo. La decorrenza del versamento è dal mese successivo a quello di iscrizione al fondo previdenziale negoziale (per i lavoratori già iscritti al 25.7.22 decorre dalle paghe agosto 2022) dalla medesima decorrenza cessa il versamento dell'adesione contrattuale di cui all'articolo 23 del ccrl del 25.7.2</p> <p><b>ULTERIORI NOVITA' CCRL DEL 25.7.2022</b> Aggiornato nuovo allegato 1 CCRL 2022: modulo da consegnare al momento dell'assunzione per la scelta destinazione fondo previdenziale complementare;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>da competenza 2023 (erogabile dal 2024) nuovo servizio ebav a favore imprese e lavoratori per incentivare adesione previdenza negoziale;</b></li> <li>2. <b>Ok regimi di orario plurimensili superiori a 6 mesi (PREVID ACCORDO SCRITTO LAVORATORI DA INVIARE ALLA COMMISSIONE BILATERALE – All. 2 CCRL 25.7.22 per ditte in regola con ebav e saninveneto)</b></li> <li>3. <b>DURATA MASSIMA ORARIO DI LAVORO: media di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolata con un periodo non superiore di 6 mesi. Ok estendere a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro nei casi previsti dall'art.9 del CCRL previo invio di comunicazione alla commissione bilaterale (ALLEGATO 3 CCRL 25.7.22) per ditte in regola con ebav e saninveneto)</b></li> <li>4. <b>AUMENTO LIMITI QUANTITATIVI T.D. per imprese in regola con EBAV e SANINVENETO</b> previa richiesta alla commissione bilaterale per il tramite dell'associazione provinciale di riferimento (all. 4 e 5 del ccr)l)</li> <li>5. <b>Introdotta da 1.1.2023 incentivo ebav a favore di imprese e dipendenti in caso di prosecuzione dell'apprendistato duale professionalizzante</b></li> <li>6. <b>Introdotta istituto accantonamento ore difensivo per ditte in regola con ebav e saninveneto.</b></li> </ol>	GRUPPO B		
GRUPPO B						
<p><b>Alimentari Artigiani e non art. fino a 15 dipendenti;</b></p> <p><b>CNEL E015 COD.INPS175 COD.EBAVAM</b></p>	<p>25</p>	<p>Nessuna novità Nel mese</p> <p><b>ACCORDO 12.7.2024 APPRENDISTI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI MAX 36 MESI NO NUOVE PROGRESSIONI</b></p>	<p><b>ACCORDO APPRENDISTATO IMPIEGATI DEL 12/7/24 ALLEGATO CCNL DEL 23.2.2017; 6.12.2021; 15.3.2024 rinnovato il 6/6/2024 CCRL 14.4.2017 (prorogato con verbale del 27.10.21)</b></p> <p><b>AUMENTI CCNL 2024 DALLA PAGHE DI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aprile 2024</li> <li>- <b>gennaio 2025</b></li> <li>- <b>novembre 2025</b></li> </ul>			

RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22 (VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.2022)

TRATTATIVA PER RINNOVO NAZIONALE IN CORSO PIATTAFORMA PRESENTATA

RETRIBUTIVE

Stesura finale ccnl 6.1.2021 avvenuta 18.1.2024

Siglato accordo nazionale 15.3.2024 con accordo su intermittente PER CONSEGNE in vigore da 1.3.2024

Attivati servizi ebav a44 e d44 a sostegno dell'adesione alla previdenza complementare negoziale senza che A44 sia subordinato a invio D44

ERT matura anche per ore assenza (L.104/1992 (ccrl 25.7.22) da 1.1.2023

siglato ccrl in data 25.7.2022 nuovo ert da 1.7.2022 a 31.12.2024

Quota di adesione contrattuale e contributo annuo previdenza negoziale solo per lavoratori non iscritti con TFR al fondo negoziale da 1.7.22 al 31.12.2024

Introdotta aliquota veneta di contribuzione alla previdenza negoziale a carico del datore pari a 1,8% (assorbe fino a capienza la quota nazionale prevista dal vigente CCNL) per i soli lavoratori iscritti con TFR a Solidarietà Veneto o Fon.te CHE sostituisce quota

- aprile 2026

Novità normative CCNL 6.6.2024:

- (1) intermittente ogni età aggiunto a chi fa delivery anche aiuto commesso ( ind.disponibilità da 25% a 30%)
- (2) normate causali TD ai sensi normativa vigente
- (3) nuovi permessi inserimento nido/asilo
- (4) permessi violenza di genere (5) comporta aumentato malati gravi (6) preavviso più lungo.

Una tantum ccnl 2024 160 € (non apprendisti).

NOVITA' CCRL DEL 25.7.2022

ERT ALIMENTARISTI ARTIGIANI CCRL VENETO DEL 25.7.2022 - da 1.7.2022 al 31.12.2024

ERT ALIMENTARISTI ARTIGIANI comprensivo aumento CCRL 2022			aumento ERT mensile CCRL 25.7.2022	
1.7.2022	mensile	orario	mensile	orario
1s	144,30	0,83410	14,30	0,08266
1	115,44	0,66728	11,44	0,06613
2	94,35	0,54538	9,35	0,05405
3/a	81,03	0,46838	8,03	0,04642
3	68,82	0,39780	6,82	0,03942
4	61,05	0,35289	6,05	0,03497
5	53,28	0,30798	5,28	0,03052
6	42,18	0,24382	4,18	0,02416
Apprendistato professionalizzante escluso duale		secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere		

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ART.23 CCRL DEL 25.7.2022 da versare tramite EBAV da 1.7.2022 al 31.12.2024 per dipendenti non iscritti a fondi negoziali (Solidarietà Veneto o Fon.te) con TFR.

DESTINATARI	ADESIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE VERSAMENTO MENSILE	
	FULL TIME	PART TIME ≤ 50%
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 6,50

QUOTA DI GESTIONE PER I LAVORATORI NON ISCRITTI CON TFR AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE (CCRL DEL 25.7.2022): PARI A 2,5 € versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuali di competenza del mese di MARZO di ciascun anno di vigenza del CCRL del 25.7.22 (se non versato recuperare con il primo B01 UTILE) per tutti i lavoratori in forza al 31.12. dell'anno precedente a quello di riferimento. Norma transitoria 2022 per i nuovi assunti da luglio 2022 al mese di dicembre 2022 sarà versata con il primo B01 insieme alla quota di adesione contrattuale mensile. Non è riproporzionabile in caso di part - time. Non si versa per i lavoratori iscritti ad un fondo negoziale con TFR. Per i lavoratori che vengono assunti durante ciascun anno di vigenza del CCRL (1.1.2021-31.12.2024) e che non erano in forza al 31.12 dell'anno precedente, tale versamento sarà effettuato unitamente al primo versamento delle quote di adesione contrattuale (nel b01 E BAV del mese di assunzione).

	di adesione contrattuale	<p><b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DIPENDENTI ISCRITTI con TFR Ai SOLI FONDI NEGOZIALI (SOLIDARIETA' VENETO o FON.TE)</b> -- quota versata direttamente dal datore al fondo previdenziale negoziale. Per operai/impiegati/quadri/apprendisti professionalizzanti che si iscrivono con il TFR ad un fondo pensione negoziale (come Solidarietà Veneto) o sono già iscritti al 25.7.22 (data sottoscrizione CCRL veneto) L'IMPRESA NON E' TENUTA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTA ANNUA art.30 CCRL in quanto sostituita dal contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari a 1,8% della R.A.L. ai fini del TFR assorbendo fino a capienza anche il contributo previsto dal CCNL nel tempo. La decorrenza del versamento è dal mese successivo a quello di iscrizione al fondo previdenziale negoziale (per i lavoratori già iscritti al 25.7.22 decorre dalle paghe agosto 2022) dalla medesima decorrenza cessa il versamento dell'adesione contrattuale di cui all'articolo 23 del ccl del 25.7.22 <b>ULTERIORI NOVITA' CCRL DEL 25.7.2022</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aggiornato nuovo allegato 1 CCRL 2022: modulo da consegnare al momento dell'assunzione per la scelta destinazione fondo previdenziale complementare;</li> <li>2. <b>A44+D444</b> Introdotta da competenza 2023 (erogati dal 2024) nuovo servizio ebav a favore di imprese e lavoratori per incentivare adesione previdenza negoziale;</li> <li>3. Confermata possibilità di utilizzare regimi di orario plurimensili superiori a 6 mesi (PREVIO ACCORDO SCRITTO CON LAVORATORI DA INVIARE ALLA COMMISSIONE BILATERALE -- ALLEGATO 2 CCRL 25.7.22 per ditte in regola con ebav e saninveneto)</li> <li>4. DURATA MASSIMA ORARIO DI LAVORO: media di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolata con un periodo non superiore di 6 mesi. Possibile estendere a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro nei casi previsti dall'art.9 del CCRL previo invio di comunicazione alla commissione bilaterale (ALLEGATO 3 CCRL 25.7.22) per ditte in regola con ebav e saninveneto)</li> <li>5. AUMENTO LIMITI QUANTITATIVI T.D. per imprese in regola con EBAV e SANINVENETO previa richiesta alla commissione bilaterale per il tramite dell'associazione provinciale di riferimento (allegati 4 e 5 del ccl)</li> <li>6. Introdotta da 1.1.2023 incentivo ebav a favore di imprese e dipendenti in caso di prosecuzione dell'apprendistato duale professionalizzante</li> <li>7. Introdotta istituto accantonamento ore difensivo per ditte in regola con ebav e saninveneto.</li> </ol>
<p><b>ALIMENTARISTI PMI <u>ESCLUSIVAMENTE PER DITTE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI PUBBLICI ESERCIZI E INDUSTRIALI</u> CNEL E015 COD.INPS175 COD.EBAVAK</b></p> <p><i>recepito a.i. nozionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.1.22</i></p> <p><i>tabella F ebav riga 7 da 1.1.2022</i></p>	<p>26</p> <p><b>NESSUNA NOVITA'</b></p> <p>previdenza complementare contributo datoriale da 1.6.2024 passa da 1,2% a 1,5% in Veneto resta assorbito da 1,8% datoriale del CCRL 25.7.22</p> <p>saldo U.Tantum c 2^ tranche U.T. LUGLIO 2024</p> <p>Attivati servizi ebav a44 e d44 a sostegno dell'adesione alla previdenza complementare negoziale senza che A44 sia subordinato a invio D44</p> <p><i>Introdotta</i></p>	<p><b>RINNOVO CCNL DEL 6/6/2024</b> Introduce altri aumenti E quindi comprese le AFAC per un totale di sei tranche PRIME DUE GIA' EROGATE SOTTO FORMA AFAC :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.7.2024 (3^)</li> <li>• 1.11.2024 (4^)</li> <li>• 1.1.2025 (5^)</li> <li>• 1.1.2026 (6^)</li> </ul> <p><b>RINNOVO DEL CCNL PARTE II DEL 15/3/2024</b> aveva infatti già introdotto due aumenti NELLE PAGHE DI :</p> <p>marzo 2024 maggio 2024</p> <p>sotto la voce AFAC e normato intermittente per consegne ora valido anche per aiuto commesso.</p>

aliquota veneta di contribuzione alla previdenza negoziale a carico del datore di lavoro pari a 1,8% (assorbe fino a capienza la quota nazionale prevista dal vigente CCNL) per i soli lavoratori iscritti con TFR a Solidarietà Veneto o Fon.te

N.B.: per alimentaristi PMI non è prevista l'erogazione dell'ert  
**ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO** e non è prevista la quota di adesione contrattuale al fondo di previdenza negoziale senza TFR versato

Liv	Par.	Minimi al 30 giugno 2024	Terza Tranche 1° luglio 2024	Minimi dal 1° luglio 2024
1	230	2.552,60	109,12	2.661,72
2	200	2.219,64	94,89	2.314,53
3	165	1.831,23	78,28	1.909,51
4	145	1.609,26	68,80	1.678,06
5	130	1.442,78	61,68	1.504,46
6	120	1.331,79	56,93	1.388,72
7	110	1.220,82	52,19	1.273,01
8	100	1.109,85	47,45	1.157,30

**Atre novità normative del CCNL 6.6.2024**

1. TD introdotte causali per >12 mesi (art.12) conformi DL 48/2023 poi L.85/23;
2. TD nuovi limiti quantitativi(art.12) per ditte > 5 dip invece di max 2 ora è il 25% sul numero indeterminati in forza al 1° gennaio anno di assunzione;
3. TD prova massimo sempre la metà di quella previsto per indeterminati (art.12);
4. Inquadramento commissione entro marzo 2026 dirama novità (art.16);
5. Periodo di prova inserite ipotesi di assenze che lo prolungano automaticamente(art.11);
6. Riduzione Orario (art.19) passa da 76 ore a 80 dal 1.1.27;
7. Riduzione Orario ( art.19 ) solo turnisti **da 1.6.2024** alle 76 ore + 8 ore = 84 ore;
8. ROL da 1.1.2024 vanno fruite entro l'anno al massimo fino al 31 marzo anno successivo a a quella maturazione; quelli non fruiti vanno liquidati nelle paghe di aprile anno successivo a maturazione (art.19) prima decorrenza paghe aprile 2025;
9. Congedi parentali riscritto la parte dell'art.14 Ter chiarendo fino a 12 anni di età del bambino (prima era 13 anni), aumentati a 11 mesi (era 10) di fruizione per il genitore unico, introdotto fruizione a ore, aggiunte che al padre spettano 2 giorni di permessi retribuiti per ogni nascita figlio, aggiunto che alla madre o alternativa al padre previsto permesso retribuito di 8 ore frazionate per inserimento nido o scuola infanzia;
10. Congedi malattia figlio tra i 3 e 12 anni (prima era 10 anni ) aumentano da 9 a 10 i giorni per anno (art.14 ter );
11. Congedi intra generazionale (parenti anziani over 75 anni) aumentano a 3 ( erano 2) mezza giornate per anno (art.14 ter) ;
12. Congedi vittime violenza genere (nuova stesura e-bis art.14 ter) 3 mesi di permessi retribuiti ;
13. Lavoratori studenti facilitazioni (art.22) ampliata lista titoli di studio che le legittimano;
14. Malattia (art.21) conservazione posto: aumentano a 186 i giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni (erano 180 giorni di calendario); aumentata la conservazione di +90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata l.68/99 senza decorrenza retributiva/altro, introdotto termine di 48 ore prima che spirino i termini del contratto deve avvisare dipendente e comunque prima di licenziarlo per comporto.
15. Malattia trattamento economico intera retribuzione fino a 186 giorni di calendario (prima erano 180 giorni ) e per anzianità > 5 anni metà retribuzione per i successivi 179 giorni di calendario (prima erano 185 giorni).
16. previdenza complementare contributo datoriale da 1.6.2024 passa da 1,2% a 1,5% in Veneto, resta assorbito da 1,8% datoriale del CCRL 25.7.22

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CCNL ART. 15 BIS nel cambio da artigiana a industriali o pubblici esercizi.**

Art. 15 bis accordo del 28.1.2021: i rapporti di lavoro in apprendistato che hanno una durata superiore ai 3 anni, instaurati da imprese artigiane che applicano la parte I del CCNL conservano la loro naturale scadenza anche nell'eventualità in cui le imprese cessino di applicare la parte prima (artigianato) per applicare la parte seconda (PMI fino a 15 dipendenti) a seguito cambio CSC INPS da 4 a 1 o 7.

**ARTICOLI CCRL 25.7.2022 e valevoli per imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti sono tutti quelli della parte comune compreso il bonus per trasformazioni da duale in professionalizzante (A43;D43 EBAV)**

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I  
DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA REGIONE  
VENETO**

**SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO, SETTORE ALIMENTARE NON ARTIGIANO  
FINO A 15 DIPENDENTI, SETTORE PANIFICAZIONE E ALTRE ATTIVITA'**

*Sostitutivo del CCRL 14 aprile 2017 e successive proroghe*

Il giorno 25/07/2022 presso la sede di Confartigianato in Mestre Venezia si sono incontrati:

**INDICE**

**PARTE COMUNE**

- Art. 1 – Sfera di applicazione
- Art. 2 – Decorrenza e durata
- Art. 3 – Osservatorio regionale
- Art. 4 – Formazione degli addetti di settore
- Art. 5 – Formazione in materia di sicurezza
- Art. 6 – Accantonamento annuo di compensazione
- Art. 7 – Accantonamento ore difensivo
- Art. 8 – Variabilità plurimensile dell'orario di lavoro
- Art. 9 – Durata massima orario di lavoro
- Art. 10 – Contratto a termine con orario sperimentale
- Art. 11 – Contratti a termine stagionali
- Art. 12 – Orario di lavoro a tempo parziale in determinati periodi dell'anno
- Art. 13 – Aumento numero massimo assunzioni a termine
- Art. 14 – Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
- Art. 14 bis – Prestazione EBAV apprendistato duale
- Art. 15 – Fusione fondi EBAV di secondo livello alimentaristi e panificazione
- Art. 16 – Clausola di premialità
- Art. 17 – Assistenza sanitaria integrativa Sani In Veneto
- Art. 18 – Obblighi in capo all'impresa non aderente EBAV
- Art. 19 – Incentivo per favorire l'adesione alla previdenza complementare con il conferimento del TFR
- Art. 20 – Istituzione Commissione Bilaterale di categoria
- Art. 21 – Procedura per aziende in crisi

**PARTE IMPRESE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI E ALTRE IMPRESE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' COMPRESSE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL 6 DICEMBRE 2021**

- Art. 25 – Retribuzione regionale
- Art. 26 – Contribuzione EBAV
- Art. 27 – Applicazione accordi Interconfederali regionali
- Art. 28 – Elemento economico di garanzia

**ART.25: RETRIBUZIONE REGIONALE** in aggiunta alla retribuzione derivante dal CCNL viene confermata la quota aggiuntiva di euro 0,44 mensili, derivante dall'accordo interconfederale regionale del 12.12.1989.

**ART.26: CONTRIBUZIONE EBAV** le parti convengono in aggiunta ai versamenti di primo livello le imprese versano il secondo livello eBAV (codice contratto AK) importi vedi sito EBAV contribuzione TAB.8

**ART.27: APPLICAZIONE A.I. VENETI** alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle associazioni artigiane e dalle OO.SS venete (es. DUALE o SMART WORKING etc.).

**ART.28: ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA** Attraverso la sottoscrizione del ccrl del 14.4.2017 e con l'implementazione della bilateralità regionale, Le Parti concordano che le disposizioni contrattuali relative all'elemento economico di garanzia sono pienamente rispettate pertanto le imprese in regola con i versamenti ad EBAV non sono tenute a all'erogazione dell'elemento economico di garanzia.

**ART 19 CCRL DEL 25.7.22 PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DIPENDENTI ISCRITTI con TFR A FONDI NEGOZIALI (SOLIDARIETA' VENETO o FON.TE) -- quota versata direttamente dal datore al fondo previdenziale negoziale.**

			<p>Per operai/impiegati/quadri/apprendisti professionalizzanti che si iscrivono con il TFR ad un fondo pensione negoziale (come Solidarietà Veneto) o sono già iscritti al 25.7.22 (data sottoscrizione CCRL veneto) <b>pari a 1,8%</b> della R.A.L. ai fini del TFR assorbendo fino a capienza anche il contributo previsto dal CCNL nel tempo ( <b>1,2% fino al 31.5.2024 e 1,5% dal 1.6.2024</b>). La decorrenza del versamento è dal mese successivo a quello di iscrizione al fondo previdenziale negoziale (per i lavoratori già iscritti al 25.7.22 decorre dalle paghe agosto 2022)</p> <p><b>ULTERIORI NOVITA' CCRL DEL 25.7.2022</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aggiornato nuovo allegato 1 CCRL 2022: modulo da consegnare al momento dell'assunzione per la scelta destinazione fondo previdenziale complementare;</li> <li>2. A44+D44 Introdotto da competenza 2023 (erogabile dal 2024) nuovo servizio ebav a favore di imprese e lavoratori per incentivare adesione previdenza negoziale;</li> <li>3. Confermata possibilità di utilizzare regimi di orario plurimensili superiori a 6 mesi (PREVIO ACCORDO SCRITTO CON LAVORATORI DA INVIARE ALLA COMMISSIONE BILATERALE – ALLEGATO 2 CCRL 25.7.22 per ditte in regola con ebav e saninveneto)</li> <li>4. DURATA MASSIMA ORARIO DI LAVORO: media di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolata con un periodo non superiore di 6 mesi. Possibile estendere a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro nei casi previsti dall'art.9 del CCRL previo invio di comunicazione alla commissione bilaterale (ALLEGATO 3 CCRL 25.7.22) per ditte in regola con ebav e saninveneto)</li> <li>5. AUMENTO LIMITI QUANTITATIVI T.D. per imprese in regola con EBAV e SANINVENETO previa richiesta alla commissione bilaterale per il tramite dell'associazione provinciale di riferimento (all. 4 e 5 del ccrl)</li> <li>6. Introdotta da <b>1.1.2023</b> incentivo ebav a favore di imprese e dipendenti in caso di prosecuzione dell'apprendistato <b>duale</b> professionalizzante ( <b>A43 200€ datore;D43 400€ dipendente che ha anche D63 1050€ per aver conseguito il titolo di studio</b>);</li> <li>7. Introdotto istituto accantonamento ore difensivo per ditte in regola con ebav e saninveneto.</li> </ol>
<p><b>ALIMENTARISTI</b> Imprese PMI che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione</p> <p><b>CNEL E015</b> <b>COD.INPS 175</b> <b>COD.EBAV AK</b></p> <p><i>recepito a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.1.22</i></p> <p><i>tabella ebav F riga 7 da 1.1.2022</i></p>	<p>26 BIS</p>	<p>cessata afac importi confluiti nei minimi (paghe luglio 2024)</p> <p><b>INTERMITTENTE ogni età per consegne/ delivery e aiuto commesso normato da ccnl</b></p> <p><i>Attivati servizi Ebav a44 e d44 a sostegno dell'adesione alla previdenza complementare negoziale</i></p> <p><i>Introdotta aliquota veneta di contribuzione alla previdenza negoziale a carico del datore pari a <b>1,8%</b> (assorbe fino a capienza la quota nazionale prevista dal vigente CCNL 1,2% fino al 31.5.24; 1,5% da 1.6.2024) per i soli lavoratori iscritti con TFR a Solidarietà Veneto o Fon.te</i></p> <p><i>Nuove tabelle specifiche da 1.12.2021</i></p>	<p><b>ACCORDO DEL 12.7.2024 COMPLETA IL RINNOVO DEL 6.6.2024. AFAC EROGATA NELLE PAGHE DI GIUGNO 2024 CESSA DALLE PAGHE DI LUGLIO 2024 CON AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE DI PARI IMPORTO .</b></p> <p><b>ULTERIORI DUE AUMENTI DEL MINIMO TABELLARE nelle paghe di</b></p> <p><b>Agosto 2025</b></p> <p><b>Agosto 2026.</b></p> <p><i>Il ccnl del 6.12.2021 rinnovato solo per parte normativa con accordo del 6.6.2024 fino al 31.12.2026.</i></p> <p><i>Il ccnl 6.6.2024 su parte economica introduceva solo un anticipo di rinnovo con la voce afac su paghe di giugno 2024 e una tantum 200€ totali .</i></p> <p><b>UNA TANTUM PER PERIODO DAL 1.1.2023 AL 31.5.2024 2 TRANCHE NELLE PAGHE DI :</b></p> <p><b>1^ LUGLIO 2024</b></p> <p><b>2^ SETTEMBRE 2024</b></p> <p><i>Per tutto quanto non economico si vedano medesime novità e note del nr.2</i></p> <p><i>Allegate tabelle AFAC con UNA TANTUM</i></p>

<p>Concia Cod Inps 003 cd COD.EBAV AZ NEL FLUSSO EMENS AGOSTO 2024 INSERIRE CNEL V751 E NON PIU' CDIV</p> <p><i>aumento quote ebav da 1.8.2024</i></p> <p><i>vedi tabella ebav "A" da 1.1.23</i></p> <p>TRATTATIVA PER COPERTURA CON CCNL NAZIONALE IN CORSO</p>	<p>67</p> <p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE</p> <p>Da 1.8.24 Passa a 1,4% il contributo datoriale veneto per iscritti con solo TFR alla complementare negoziale ( solive o fonte)</p> <p>NUOVI SCATTI DA 1.8.2024</p> <p>NUOVO PERIODO DI PROVA DA 1.8.2024</p> <p>AUMENTO VERSAMENTI EBAV DA 1.8.24</p> <p>NUOVE TABELLE APP.PROF.OVER 26 PERCETTORI NASPI RETRIBUZIONE EQUIVALENTE LIVELLO DI ARRIVO RIDOTTA NEL LORDO ALLA MINORE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA INPS PER APPRENDISTI</p> <p>Aumento nazionale</p> <p>Nuova voce per Aumento regionale E.R.C. Elemento Regionale Confluenza al ccnl</p> <p>Ripristino voce regionale disgiunta da minimo a titolo di E.R.R. (0,44€ MESE)</p> <p>ARRETRATI: AUMENTO</p>	<p>CCNL AREA MODA CHIMICA ARTIGIANO LO RICOMPRENDE SIGLATO IL 16.7.2024 CCRL DI CONFLUENZA NEL NAZIONALE FIRMATO 29.7.2024 ULTIMO CCRL IN DATA 7.3.2016</p> <p><b>Nuova CONTRIBUZIONE EBAV 1.8.24</b> Il nuovo CCRL aggiorna le quote regionali di contribuzione EBAV. Da paghe di <b>agosto 2024</b> è previsto un adeguamento delle quote di 2° livello che vengono fissate a <b>4,20 euro</b> a carico impresa per dodici mensilità (in precedenza € 2,83) e <b>1,50 euro</b> a carico dei lavoratori per dodici mensilità (in precedenza € 1,07).</p> <table border="1" data-bbox="782 548 1284 952"> <caption>TABELLA DI CONFLUENZA CONCIA</caption> <thead> <tr> <th>art. 16 CCRL 7 marzo 2016</th> <th>art. 30 bis CCNL 16 luglio 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Q</td><td>7</td></tr> <tr><td>A</td><td rowspan="2">6</td></tr> <tr><td>B</td></tr> <tr><td>C</td><td>5</td></tr> <tr><td>D</td><td>4</td></tr> <tr><td>E</td><td>3 super</td></tr> <tr><td>F</td><td>3</td></tr> <tr><td>G bis</td><td>2</td></tr> <tr><td>G</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p><b>AUMENTO NAZIONALE</b></p> <table border="1" data-bbox="646 1064 1412 1433"> <thead> <tr> <th>Livelli CCRL Concia veneto 29/7/2024</th> <th>Livelli CCNL Area moda chimica confartigianato 16/7/2024</th> <th>Incremento 01.08.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Q</td><td>7</td><td>37,25 €</td></tr> <tr><td>A</td><td>6</td><td>34,75 €</td></tr> <tr><td>B</td><td>6</td><td>34,75 €</td></tr> <tr><td>C</td><td>5</td><td>31,25 €</td></tr> <tr><td>D</td><td>4</td><td>29,75 €</td></tr> <tr><td>E</td><td>3 super</td><td>29,00 €</td></tr> <tr><td>F</td><td>3</td><td>28,00 €</td></tr> <tr><td>G bis</td><td>2</td><td>26,75 €</td></tr> <tr><td>G</td><td>1</td><td>25,00 €</td></tr> </tbody> </table> <p><b>AUMENTO VENETO ERC</b></p> <table border="1" data-bbox="646 1489 1412 1892"> <thead> <tr> <th>Livelli CCRL Concia veneto 29/7/2024</th> <th>Livelli CCNL Area moda chimica confartigianato 16/7/2024</th> <th>ERC 1° tranche 1° luglio 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Q</td><td>7</td><td>72,60 €</td></tr> <tr><td>A</td><td>6</td><td>62,07 €</td></tr> <tr><td>B</td><td>6</td><td>82,95 €</td></tr> <tr><td>C</td><td>5</td><td>59,36 €</td></tr> <tr><td>D</td><td>4</td><td>54,19 €</td></tr> <tr><td>E</td><td>3 Super</td><td>57,30 €</td></tr> <tr><td>F</td><td>3</td><td>60,13 €</td></tr> <tr><td>Gbis</td><td>2</td><td>57,88 €</td></tr> <tr><td>G</td><td>1</td><td>47,14 €</td></tr> </tbody> </table> <p><b>PROGRESSIONE AUMENTI ERC VENETO</b></p>	art. 16 CCRL 7 marzo 2016	art. 30 bis CCNL 16 luglio 2024	Q	7	A	6	B	C	5	D	4	E	3 super	F	3	G bis	2	G	1	Livelli CCRL Concia veneto 29/7/2024	Livelli CCNL Area moda chimica confartigianato 16/7/2024	Incremento 01.08.2024	Q	7	37,25 €	A	6	34,75 €	B	6	34,75 €	C	5	31,25 €	D	4	29,75 €	E	3 super	29,00 €	F	3	28,00 €	G bis	2	26,75 €	G	1	25,00 €	Livelli CCRL Concia veneto 29/7/2024	Livelli CCNL Area moda chimica confartigianato 16/7/2024	ERC 1° tranche 1° luglio 2024	Q	7	72,60 €	A	6	62,07 €	B	6	82,95 €	C	5	59,36 €	D	4	54,19 €	E	3 Super	57,30 €	F	3	60,13 €	Gbis	2	57,88 €	G	1	47,14 €
art. 16 CCRL 7 marzo 2016	art. 30 bis CCNL 16 luglio 2024																																																																																
Q	7																																																																																
A	6																																																																																
B																																																																																	
C	5																																																																																
D	4																																																																																
E	3 super																																																																																
F	3																																																																																
G bis	2																																																																																
G	1																																																																																
Livelli CCRL Concia veneto 29/7/2024	Livelli CCNL Area moda chimica confartigianato 16/7/2024	Incremento 01.08.2024																																																																															
Q	7	37,25 €																																																																															
A	6	34,75 €																																																																															
B	6	34,75 €																																																																															
C	5	31,25 €																																																																															
D	4	29,75 €																																																																															
E	3 super	29,00 €																																																																															
F	3	28,00 €																																																																															
G bis	2	26,75 €																																																																															
G	1	25,00 €																																																																															
Livelli CCRL Concia veneto 29/7/2024	Livelli CCNL Area moda chimica confartigianato 16/7/2024	ERC 1° tranche 1° luglio 2024																																																																															
Q	7	72,60 €																																																																															
A	6	62,07 €																																																																															
B	6	82,95 €																																																																															
C	5	59,36 €																																																																															
D	4	54,19 €																																																																															
E	3 Super	57,30 €																																																																															
F	3	60,13 €																																																																															
Gbis	2	57,88 €																																																																															
G	1	47,14 €																																																																															

NAZIONALE+ERC+  
ERR PER LUGLIO  
2024

Incremento 01.08.2024    Incremento 01.01.2025    Incremento 01.10.2025    Incremento 01.10.2026

PRESTAZIONE  
EBAV PER CHI SI  
ISCRIVE A  
SOLIDARIETA' O  
FONTE CON TFR

firmato ccni area  
moda chimica  
artigiano  
confluisce da  
1.7.2024 nelle  
tabelle della  
chimica ma solo  
alle condizioni  
accordo veneto  
del 29 luglio 2024

SCATTI CONCIA NR. 67 DA 1.8.2024

Livelli CCRL	Importi art. 51 CCRL 29/7/2024	Livelli CCNL 16/7/2024	Importi art. 67 CCNL
Q	12,39	7°	18,59
A	11,36	6°	17,04
B	9,30	6°	17,04
C	8,78	5°	15,49
D	8,01	4°	14,46
E	7,75	3°S	13,68
F	7,23	3°	12,91
Gbis	6,97	2°	11,88
G	6,97	1°	9,30

CONCIA PERIODO DI PROVA DAL 1 AGOSTO 2024

Livelli CCRL	art. 17 CCRL assunzioni fino al 31.07.2024	Livelli CCNL	Art. 28 CCNL assunzioni dal 01.08.2024
Q	6 mesi *	7°	180 giorni **
A	6 mesi *	6°	180 giorni **
B	6 mesi *	6°	180 giorni **
C	4 mesi *	5°	120 giorni **
D	2 mesi *	4°	90 giorni **
E	2 mesi *	3°S	90 giorni **
F	1 mese e 1/2 *	3°	60 giorni **
Gbis	1 mese *	2°	60 giorni **
G	1 mese *	1°	30 giorni **

\*durate in termini effettivo servizio ; \*\* di calendario

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Per i dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato, quadro (compresi gli apprendisti professionalizzanti) che, in data successiva al **1° agosto 2024**, decidono di aderire con conferimento del TFR a Solidarietà Veneto o a Fonte, il datore di lavoro verserà un contributo a proprio carico pari all'**1,4%** della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ANCHE IN ASSENZA VERSAMENTO LAVORATORE 1% DA CCNL. L'1,4% assorbe l'1% dovuto dal CCNL in caso di versamento aggiuntivo del lavoratore

INTRODOTTO A44 E D44 PER PREMIARE CHI SI ISCRIVE CON TFR A FONDI NEGOZIALI DA 1.8.2024

Beneficiario	Importo una tantum per lavoratori con almeno 35 anni compiuti	Importo una tantum per lavoratori che non hanno compiuto 35 anni
Azienda	Livello minimo 100 € Livello medio 150 € Livello massimo 200 €	Livello minimo 200 € Livello medio 250 € Livello massimo 300 €
Dipendente	Livello minimo 200 € Livello medio 250 € Livello massimo 300 €	Livello minimo 300 € Livello medio 350 € Livello massimo 400 €

		<b>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SCATTI 6€ DA 1.1.2025</b>																																											
Pulizie Artigiane  <b>COD.INPS 120</b>  <b>COD.EBAV AX</b>  <i>recepto a.i. nazionale del 17.12.21 nuove quote di versamento bilateralità da 1.11.22</i>  <i>(vedi tabella ebav "a" da 1.11.2022</i>	69	<b>NESSUNA NOVITA' PRESENTATA PIATTAFORMA RINNOVO 12.7.2024</b>  EDAR: ai dipendenti in forza al 1.11.22 per il periodo di vacanza contrattuale	<b>CCNL DEL 27.10.2022 CCRL DEL 20.10.2014 RINNOVO DEL 27.10.2022</b>  <b>AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI</b>																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5"><b>AUMENTI PULIZIE ARTIGIANE</b></th> </tr> <tr> <th><b>Livello Pulizie artigiani</b></th> <th><b>NOVEMBRE 2022</b></th> <th><b>LUGLIO 2023</b></th> <th><b>LUGLIO 2024</b></th> <th><b>DICEMBRE 2024</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>76,42</td> <td>38,21</td> <td>25,47</td> <td>12,74</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>70,05</td> <td>35,02</td> <td>23,35</td> <td>11,67</td> </tr> <tr> <td>3°<b>SUPER</b></td> <td>67,89</td> <td>33,95</td> <td>22,63</td> <td>11,32</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>65,57</td> <td>32,78</td> <td>21,86</td> <td>10,93</td> </tr> <tr> <td>4°</td> <td>61,98</td> <td>30,99</td> <td>20,66</td> <td>10,33</td> </tr> <tr> <td>5°</td> <td>60,00</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>6°</td> <td>57,80</td> <td>28,90</td> <td>19,27</td> <td>9,63</td> </tr> </tbody> </table>	<b>AUMENTI PULIZIE ARTIGIANE</b>					<b>Livello Pulizie artigiani</b>	<b>NOVEMBRE 2022</b>	<b>LUGLIO 2023</b>	<b>LUGLIO 2024</b>	<b>DICEMBRE 2024</b>	1°	76,42	38,21	25,47	12,74	2°	70,05	35,02	23,35	11,67	3° <b>SUPER</b>	67,89	33,95	22,63	11,32	3°	65,57	32,78	21,86	10,93	4°	61,98	30,99	20,66	10,33	5°	60,00	30,00	20,00	10,00	6°	57,80
<b>AUMENTI PULIZIE ARTIGIANE</b>																																													
<b>Livello Pulizie artigiani</b>	<b>NOVEMBRE 2022</b>	<b>LUGLIO 2023</b>	<b>LUGLIO 2024</b>	<b>DICEMBRE 2024</b>																																									
1°	76,42	38,21	25,47	12,74																																									
2°	70,05	35,02	23,35	11,67																																									
3° <b>SUPER</b>	67,89	33,95	22,63	11,32																																									
3°	65,57	32,78	21,86	10,93																																									
4°	61,98	30,99	20,66	10,33																																									
5°	60,00	30,00	20,00	10,00																																									
6°	57,80	28,90	19,27	9,63																																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Livello</b></th> <th><b>Retribuzione Tabellare al 30 giugno 2024</b></th> <th><b>Terra tranche di incremento dal 1° luglio 2024</b></th> <th><b>Retribuzione tabellare dal 1° luglio 2024</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.572,85 €</td> <td>25,47 €</td> <td>1.598,32 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.441,80 €</td> <td>23,35 €</td> <td>1.465,15 €</td> </tr> <tr> <td>3S</td> <td>1.397,46 €</td> <td>22,63 €</td> <td>1.420,09 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.349,59 €</td> <td>21,86 €</td> <td>1.371,45 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.275,79 €</td> <td>20,66 €</td> <td>1.296,45 €</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1.234,97 €</td> <td>20,00 €</td> <td>1.254,97 €</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1.189,64 €</td> <td>19,27 €</td> <td>1.208,91 €</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Livello</b>	<b>Retribuzione Tabellare al 30 giugno 2024</b>	<b>Terra tranche di incremento dal 1° luglio 2024</b>	<b>Retribuzione tabellare dal 1° luglio 2024</b>	1	1.572,85 €	25,47 €	1.598,32 €	2	1.441,80 €	23,35 €	1.465,15 €	3S	1.397,46 €	22,63 €	1.420,09 €	3	1.349,59 €	21,86 €	1.371,45 €	4	1.275,79 €	20,66 €	1.296,45 €	5	1.234,97 €	20,00 €	1.254,97 €	6	1.189,64 €	19,27 €	1.208,91 €										
<b>Livello</b>	<b>Retribuzione Tabellare al 30 giugno 2024</b>	<b>Terra tranche di incremento dal 1° luglio 2024</b>	<b>Retribuzione tabellare dal 1° luglio 2024</b>																																										
1	1.572,85 €	25,47 €	1.598,32 €																																										
2	1.441,80 €	23,35 €	1.465,15 €																																										
3S	1.397,46 €	22,63 €	1.420,09 €																																										
3	1.349,59 €	21,86 €	1.371,45 €																																										
4	1.275,79 €	20,66 €	1.296,45 €																																										
5	1.234,97 €	20,00 €	1.254,97 €																																										
6	1.189,64 €	19,27 €	1.208,91 €																																										
			<b>EDAR DALLE PAGHE DI NOVEMBRE 2022 → DICEMBRE 2024</b>																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>EDAR CCNL 27.10.2022</b></th> <th><b>1</b></th> <th><b>2</b></th> <th><b>3S</b></th> <th><b>3</b></th> <th><b>4</b></th> <th><b>5</b></th> <th><b>6</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>dal 1.11.22 al 31.12.24  ( x 26 mesi consecutivi )</b></td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">           (1) solo ai dipendenti in forza al 27.10.2022 (2) va            riproporziona ai part time (2bis) intermittenti va erogata in            proporzione al numero di ore effettivamente lavorate rispetto            a quelle lavorabili del mese o altra soluzione di            riproporzionamento che sia rispettosa del principio di legge di            cui all'art-17 c.2 del D.lgs.81/2015 (3) non incide su nessun            istituto diretto, indiretto, differito 13^ e TFR compreso c.d.            natura omnicomprensiva (4) agli apprendisti            professionalizzanti e duali in % al semestre di progressione            retributiva in essere (5) no su base oraria è un fisso mensile            (6) va erogata per intero la differenza che residua in caso di            cessazione anticipata del rapporto a tempo indeterminato            prima <b>del 31.12.2024</b> anche in caso di continuità di rapporto            all'interno di cambi di appalto, per i part time nel valore della         </td> </tr> </tbody> </table>	<b>EDAR CCNL 27.10.2022</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3S</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>dal 1.11.22 al 31.12.24  ( x 26 mesi consecutivi )</b>	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		(1) solo ai dipendenti in forza al 27.10.2022 (2) va riproporziona ai part time (2bis) intermittenti va erogata in proporzione al numero di ore effettivamente lavorate rispetto a quelle lavorabili del mese o altra soluzione di riproporzionamento che sia rispettosa del principio di legge di cui all'art-17 c.2 del D.lgs.81/2015 (3) non incide su nessun istituto diretto, indiretto, differito 13^ e TFR compreso c.d. natura omnicomprensiva (4) agli apprendisti professionalizzanti e duali in % al semestre di progressione retributiva in essere (5) no su base oraria è un fisso mensile (6) va erogata per intero la differenza che residua in caso di cessazione anticipata del rapporto a tempo indeterminato prima <b>del 31.12.2024</b> anche in caso di continuità di rapporto all'interno di cambi di appalto, per i part time nel valore della																								
<b>EDAR CCNL 27.10.2022</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3S</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>																																						
<b>dal 1.11.22 al 31.12.24  ( x 26 mesi consecutivi )</b>	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00																																						
	(1) solo ai dipendenti in forza al 27.10.2022 (2) va riproporziona ai part time (2bis) intermittenti va erogata in proporzione al numero di ore effettivamente lavorate rispetto a quelle lavorabili del mese o altra soluzione di riproporzionamento che sia rispettosa del principio di legge di cui all'art-17 c.2 del D.lgs.81/2015 (3) non incide su nessun istituto diretto, indiretto, differito 13^ e TFR compreso c.d. natura omnicomprensiva (4) agli apprendisti professionalizzanti e duali in % al semestre di progressione retributiva in essere (5) no su base oraria è un fisso mensile (6) va erogata per intero la differenza che residua in caso di cessazione anticipata del rapporto a tempo indeterminato prima <b>del 31.12.2024</b> anche in caso di continuità di rapporto all'interno di cambi di appalto, per i part time nel valore della																																												

percentuale legale di orario ridotto in uso ; per gli intermittenti senza indennità di disponibilità nessuna erogazione per differenza residua

**INDENNITA' SPECILE IN VIGORE**

Livello	DAL 1.11.2022 AL 30.11.2024	DAL 1.12.2024 IN POI
1°	126,55	131,55
2°	108,58	113,58
3°SUPER	104,86	109,86
3°	96,81	101,81
4°	88,73	93,73
5°	83,17	88,17
6°	76,97	81,97

**INCREMENTI ECONOMICI**

Come specificato in premessa, la sostenibilità contrattuale è strettamente connessa all'incremento delle attuali retribuzioni, tenendo conto del necessario adeguamento dei salari da effettuare in coerenza con le dinamiche inflattive, come previste dall'Accordo Interconfederale e dall'altro dell'obiettivo imprescindibile di realizzare una equivalenza di costi per l'intero settore delle pulizie, determinando un sostanziale allineamento del costo orario del lavoro con quanto previsto dal CCNL leader di settore, al fine di contrastare il proliferare di ogni possibile forma di dumping.

Roma, 12 luglio 2024

Filcams CGIL

Fisacat CISL

UILtrasporti

Settore  
Cineaudiovisivo

np

NESSUNA  
NOVITA' NEL  
MESE CORRENTE

CCNL G113

**CCNL DEL 16.7.2019**

in data 16.7.2019 è stato sottoscritto il primo CCNL per i dipendenti del settore Cineaudiovisivo.

**CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il CCNL è applicabile da tutte le imprese, anche non artigiane, che svolgono le seguenti attività:

1. distribuzione, importazione – esportazione di film e telefilm;
2. stabilimenti di doppiaggio;
3. produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche);
4. aziende esercenti lo sviluppo e la stampa;
5. aziende che gestiscono teatri di posa.

**DECORRENZA E DURATA**

Decorre dal 1.8.2019 e scade il 18 gennaio 2021.

**STRUTTURA DEL CCNL**

Il nuovo CCNL contiene di una parte generale applicabile a tutti i rapporti di lavoro e una disciplina specifica per ognuno dei settori di cui sopra.

**PARTE ECONOMICA**

L'accordo definisce una retribuzione tabellare con decorrenza 01.08.2019 e una tranche di aumento con decorrenza 01.01.2020

È il primo ccnl per le imprese anche non artigiane del settore cine – audiovisivo

CCNL per i Generici  
dipendenti operanti  
sui set di ripresa  
Cineteleaudiovisiva

NP

NESSUNA  
NOVITA' NEL  
MESE CORRENTE

28 NOV.2022

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I GENERICI  
DIPENDENTI OPERANTI SUI SET DI RIPRESA CINETELEAUDIOVISIVA  
CCNL 28/11/2022

<p>CNEL G132</p>	<p>CCNL ANCHE PER I GENERICI OPERANTI SUI SET DI RIPRESA CINTELEAUDIOVIS IVA</p>	<p>Art. 28 - Decorrenza e durata</p> <p>Il presente contratto collettivo decorre dal 28 novembre 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024</p> <p>CAMPO APPLICAZIONE</p> <p>Il CCNL per i generici dipendenti operanti sui set di ripresa cine-teleaudiovisiva, web e applica a tutti i lavoratori impegnati nella produzione dei seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produzione cinematografica e televisiva</li> <li>- Pubblicità</li> <li>- Riprese televisive</li> <li>- Videoclips</li> <li>- Web, Documentari, T.I.P</li> <li>- Esclusi quindi: fotoromanzi e intrattenimento TV</li> </ul> <p>TABELLA RETRIBUTIVA</p> <p>Le parti convengono che, nel corso della vigenza contrattuale, gli importi di cui sopra, con decorrenza dall'1° luglio 2023, saranno adeguati secondo i valori qui di seguito espressi:</p> <p>Tutti i valori, espressi in Euro, di cui alla presente, saranno applicabili solo ai contratti non ancora stipulati alla data di sottoscrizione del medesimo ovvero in data posteriore alla data dell'1° luglio 2023.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Generico</th> <th></th> <th>Fino al 30 giugno 2023</th> <th></th> <th>Per contratti sottoscritti dopo il 1° luglio 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>paga base 8h</td> <td></td> <td>57,7267</td> <td></td> <td>57,7267</td> </tr> <tr> <td>istruiti differenti</td> <td>2%</td> <td>15,5862</td> <td>27%</td> <td>15,5862</td> </tr> <tr> <td>tit</td> <td>7,41%</td> <td>5,4306</td> <td>7,41%</td> <td>5,4306</td> </tr> <tr> <td>Totale paga 8 h</td> <td></td> <td>78,7435</td> <td></td> <td>78,7435</td> </tr> <tr> <td>paga oraria</td> <td></td> <td>9,8429</td> <td></td> <td>9,8429</td> </tr> <tr> <td>straordinario 1h</td> <td>55%</td> <td>15,2566</td> <td>55%</td> <td>15,2566</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td></td> <td>94,00</td> <td></td> <td>94,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>CAVITÀ PER FIRMARE</p> <p>CAVITÀ PER IL CONTRASSEGNO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><i>[Firma]</i></p>	Generico		Fino al 30 giugno 2023		Per contratti sottoscritti dopo il 1° luglio 2023	paga base 8h		57,7267		57,7267	istruiti differenti	2%	15,5862	27%	15,5862	tit	7,41%	5,4306	7,41%	5,4306	Totale paga 8 h		78,7435		78,7435	paga oraria		9,8429		9,8429	straordinario 1h	55%	15,2566	55%	15,2566	Totale		94,00		94,00														
Generico		Fino al 30 giugno 2023		Per contratti sottoscritti dopo il 1° luglio 2023																																																				
paga base 8h		57,7267		57,7267																																																				
istruiti differenti	2%	15,5862	27%	15,5862																																																				
tit	7,41%	5,4306	7,41%	5,4306																																																				
Totale paga 8 h		78,7435		78,7435																																																				
paga oraria		9,8429		9,8429																																																				
straordinario 1h	55%	15,2566	55%	15,2566																																																				
Totale		94,00		94,00																																																				
<p>Settori scoperti</p> <p>CNEL CDIV COD INPS 116 COD EBAVAT</p>	<p>28</p> <p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE AUMENTO QUOTE EBAV DA 1.1.2023 VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.23 CODICE EBAV AT</p>	<p>Da <u>3.3.2018</u> le ditte aventi natura giuridica ARTIGIANA AVENTI COME ATTIVITA' SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI escono dal campo di applicazione della meccanica settori scoperti ed entrano anche con il secondo livello EBAV nel ccnl/ccrl LEGNO LAPIDEI nr.3/75 ove collegate</p> <p>TABELLA AGGIORNATA IN VIGORE DA DICEMBRE 2023 A SEGUITO AFAC MECCANICA</p>																																																						
<p>NUOVO CCNL per le imprese</p> <p>ANCHE NON ARTIGIANE operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali e per le imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio in aree pubbliche</p>	<p>CNEL K712</p>	<p>CCNL DEL 14.11.2023 SCADE IL 31.12.2026</p> <p>Tabella Retribuzione Base</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Retribuzione base mens. dal 1/1/21 gennaio 2021</th> <th>Retribuzione base mens. dal 1/1/22 gennaio 2022</th> <th>Retribuzione base mens. dal 1/1/23 gennaio 2023</th> <th>Retribuzione base mens. dal 1/1/24 luglio 2023</th> <th>Retribuzione base mens. dal 1/1/25 luglio 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.046,32</td> <td>1.282,38</td> <td>1.519,39</td> <td>1.757,85</td> <td>1.997,17</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.826,46</td> <td>1.854,55</td> <td>1.987,82</td> <td>1.991,11</td> <td>1.996,77</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.822,14</td> <td>1.840,26</td> <td>1.796,14</td> <td>1.752,26</td> <td>1.741,32</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.511,23</td> <td>1.367,24</td> <td>1.189,29</td> <td>1.141,25</td> <td>1.087,09</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1.245,74</td> <td>1.174,96</td> <td>1.115,68</td> <td>1.112,55</td> <td>1.108,11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1.148,26</td> <td>1.151,12</td> <td>1.204,76</td> <td>1.145,27</td> <td>1.145,76</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>1.171,36</td> <td>1.321,48</td> <td>1.481,14</td> <td>1.625,31</td> <td>1.771,11</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1.241,27</td> <td>1.272,36</td> <td>1.287,58</td> <td>1.318,81</td> <td>1.341,25</td> </tr> </tbody> </table>	Settore	Retribuzione base mens. dal 1/1/21 gennaio 2021	Retribuzione base mens. dal 1/1/22 gennaio 2022	Retribuzione base mens. dal 1/1/23 gennaio 2023	Retribuzione base mens. dal 1/1/24 luglio 2023	Retribuzione base mens. dal 1/1/25 luglio 2025	1	1.046,32	1.282,38	1.519,39	1.757,85	1.997,17	2	1.826,46	1.854,55	1.987,82	1.991,11	1.996,77	3	1.822,14	1.840,26	1.796,14	1.752,26	1.741,32	4	1.511,23	1.367,24	1.189,29	1.141,25	1.087,09	5	1.245,74	1.174,96	1.115,68	1.112,55	1.108,11	6	1.148,26	1.151,12	1.204,76	1.145,27	1.145,76	7	1.171,36	1.321,48	1.481,14	1.625,31	1.771,11	8	1.241,27	1.272,36	1.287,58	1.318,81	1.341,25
Settore	Retribuzione base mens. dal 1/1/21 gennaio 2021	Retribuzione base mens. dal 1/1/22 gennaio 2022	Retribuzione base mens. dal 1/1/23 gennaio 2023	Retribuzione base mens. dal 1/1/24 luglio 2023	Retribuzione base mens. dal 1/1/25 luglio 2025																																																			
1	1.046,32	1.282,38	1.519,39	1.757,85	1.997,17																																																			
2	1.826,46	1.854,55	1.987,82	1.991,11	1.996,77																																																			
3	1.822,14	1.840,26	1.796,14	1.752,26	1.741,32																																																			
4	1.511,23	1.367,24	1.189,29	1.141,25	1.087,09																																																			
5	1.245,74	1.174,96	1.115,68	1.112,55	1.108,11																																																			
6	1.148,26	1.151,12	1.204,76	1.145,27	1.145,76																																																			
7	1.171,36	1.321,48	1.481,14	1.625,31	1.771,11																																																			
8	1.241,27	1.272,36	1.287,58	1.318,81	1.341,25																																																			

<i>e/o private oppure in forma itinerante.</i>		ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali e per le imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio in aree pubbliche e/o private oppure in forma itinerante
--	--	--



**Modello INFORMATIVA DIPENDENTE WELFARE CCRL AREA MECCANICA DEL 1.12.2022**

Carta intestata ditta nr.1 meccanica/impiantisti/autoriparatori

Al personale dipendente

**Oggetto: Welfare aziendale su base contrattuale (art. 8 bis – CCRL Metalmeccanica artigiano del 1.12.2022) anno 2024.**

Il CCRL del 1.12.2022 siglato da CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO con da FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL applicato dalla scrivente azienda, tra le varie novità ha previsto una disciplina relativa alle prestazioni di welfare aziendale. Nello specifico viene introdotta, per i soli lavoratori non in prova, una soluzione welfare di 145 euro per operai, impiegati, quadri e di 116 euro per i soli apprendisti professionalizzanti. **Tali importi maturano in base all'effettiva presenza mensile nel periodo di riferimento di 12 mesi che va dal 1.1.2024 → 31.12.2024 (vedi valori mensili riportati nella tabella di cui sotto).** Gli importi si riducono alla metà per i contratti part time con un orario contrattuale inferiore al 50%. Per i lavoratori intermittenti è prevista la stessa modalità di maturazione dei lavoratori part time. Nella tabella che segue sono riportati i valori di welfare in base alla tipologia contrattuale.

LAVORATORI BENEFICIARI*	VALORE INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO 1.1.2024 → 31.12.2024		VALORE MENSILE (maturabile se superata la metà dei giorni lavorabili nel mese)	
	FULL TIME	PART TIME <50%	FULL TIME	PART TIME <50%
Operai, Impiegati e quadri	€ 145	€ 73	€ 12,08	€ 6,08
apprendista professionalizzante	€ 116	€ 59	€ 9,67	€ 4,92

\* non in prova e con almeno 3 mesi di anzianità aziendale nel 2024

Il valore spettante di cui alla tabella sopra potrà essere erogato a scelta attraverso una delle seguenti soluzioni:

1. conferimento in previdenza complementare per i lavoratori già iscritti ad un fondo con il TFR;
2. fruizione di beni di cui all'art.51 comma 3 del TUIR nei seguenti buoni:
  - A. es.spesa.....riferimenti ..... (possibile ricorrere a convenzione Edenred Confartigianato MT)
  - B. es.buoni benzina.....riferimenti.... (possibile ricorrere a convenzione Edenred Confartigianato MT) .....
  - C. altro .....riferimenti
  - D. rimborso utenze domestiche ai sensi normativa vigente per il 2024 L.213/2023 art.1 c.16-17;
3. altra soluzione welfare ai sensi della normative vigenti (es. art.51 del tur ):.....

Le soluzioni di welfare di cui al punto 2 risultano esenti da contribuzione e non soggette a tassazione nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le soluzioni welfare saranno messe a Vostra disposizione entro la fine dell'anno e saranno tracciate o regolate nel cedolino di dicembre 2024.

Il personale dipendente è tenuto a comunicare la scelta utilizzando il modulo allegato alla presente da restituire compilato e firmato entro la data del **10.12.2024\***.

Qualora non si restituisse alcuna scelta in merito al piano proposto entro il termine fissato, il valore spettante sarà erogato con il primo cedolino utile e assoggettato a normale contribuzione e a imposizione fiscale.

Cordiali saluti.

**Rappresentante Legale**  
Firma

\*o prima come preferito da impresa

Segue tabella con firma per avvenuta ricezione informativa.

Il dipendente/i dipendenti indicati in tabella conferma/confermano l'avvenuta consegna dell'informativa sul welfare aziendale di cui all'art.8 BIS del CCRL 1.12.2022

Nr.	NOME COGNOME LAVORATORE IN FORZA	FIRMA PER CONOSCENZA ART.8 bis CCRL 1.12.2022 WELFARE 2022
1		
2		
3		
4		
5		
6		
ECC.		

METALMECCANICI PRODUZIONE (P) - INSTALLATORI IMPIANTI (I) -AUTORIPARATORI (A)					
cod.Ebav AA		NR.1			
codice CNEL C030		ccrl 1 dicembre 2022 art.8 bis			
WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE ANNO 2022- dicembre 2022					
LAVORATORI BENEFICIARI NON IN PROVA IN FORZA SOLO AL 1.12.2022	VALORE INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO (12 MESI) INTERO 2022		VALORE SINGOLO MESE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		Il CCRL prevede un'informativa detoriale in merito alla possibilità di scegliere la soluzione di welfare preferita all'interno del piano che il lavoratore dovrà restituire in tempo utile per annotazione nel cedolino di dicembre 2022 ; intermittenti criterio maturazione come part time ritrovando in base alle ore lavorate la % di orario di lavoro di ogni mese o quella media del 12 mesi ; maturazione sole se giornate lavorate > metà delle lavorabili del mese; 1 ora di effettivo lavoro si computa come 1 giornata lavorata; le seguenti giornate di assenza sono computate come lavorate: (1)congedo maternità/paternità ex obbligatoria (2)infortunio in azienda (3)malattia (4) l.104/92 (5)donazione sangue(6)ferie collettive(7) permessi sindacali. Da erogare anche ai cessati prima del 31.12.2022 che hanno almeno 3 mesi di anzianità aziendale e non in prova. L'erogazione va tracciata nel cedolino di dicembre 2022
	FULL TIME	PART TIME* <50%	FULL TIME	PART TIME* < 50%	
Operai, Impiegati e Quadri	110,00	55,00	9,17	4,58	
apprendistato professionalizzante	88,00	44,00	7,33	3,67	

WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE ANNO 2023-dicembre 2023					
BENEFICIARI NON IN PROVA CCRL AREA MECCANICA VENETO C030 ; EBAV AA	VALORE INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO (12 MESI) INTERO 2023		VALORE SINGOLO MESE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		Il CCRL prevede un'informativa da accompagnare al cedolino di ottobre 2023 in merito alla possibilità di scegliere la soluzione di welfare preferita all'interno del piano che il lavoratore dovrà restituire entro il 10 dicembre 2023 ; intermittenti criterio maturazione come part time ritrovando in base alle ore lavorate la % di orario di lavoro di ogni mese o quella media del 12 mesi ; maturazione sole se giornate lavorate > metà delle lavorabili del mese; 1 ora di effettivo lavoro si computa come 1 giornata lavorata; le seguenti giornate di assenza sono computate come lavorate: (1)congedo maternità/paternità ex obbligatoria (2)infortunio in azienda (3)malattia (4) l.104/92 (5)donazione sangue(6)ferie collettive(7) permessi sindacali. Da erogare anche agli assunti nel 2023 e cessati prima di dicembre 2023 che hanno almeno 3 mesi di anzianità aziendale e non in prova. Possibile ancora usare simbarsi utenze domestiche direttamente in busta paga vedi l. 85/2023. L'erogazione va tracciata nel cedolino di dicembre 2023.
	FULL TIME	PART TIME* <50%	FULL TIME	PART TIME* <50%	
Operai, Impiegati e Quadri	125,00	63,00	10,42	5,25	
apprendistato professionalizzante	100,00	51,00	8,33	4,25	

WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE ANNO 2024- dicembre 2024					
BENEFICIARI NON IN PROVA CCRL AREA MECCANICA VENETO C030 DATORI MECCANICA DI PRODUZIONE / IMPIANTISTI /AUTORIPARATORI EBAV AA NR.1	VALORE INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO (12 MESI) INTERO 2024		VALORE SINGOLO MESE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		Il CCRL prevede un'informativa da accompagnare al cedolino di ottobre 2024 in merito alla possibilità di scegliere la soluzione di welfare preferita all'interno del piano che il lavoratore dovrà restituire entro il 10 dicembre 2024 ; intermittenti criterio maturazione come part time ritrovando in base alle ore lavorate la % di orario di lavoro di ogni mese o quella media del 12 mesi ; maturazione sole se giornate lavorate > metà delle lavorabili del mese; 1 ora di effettivo lavoro si computa come 1 giornata lavorata; le seguenti giornate di assenza sono computate come lavorate (1)congedo maternità/paternità ex obbligatoria (2)infortunio in azienda (3)malattia (4) l.104/92 (5)donazione sangue(6)ferie collettive(7) permessi sindacali. Da erogare anche agli assunti nel 2024 e cessati prima di dicembre 2024 che hanno almeno 3 mesi di anzianità aziendale e non in prova. L'erogazione va tracciata nel cedolino di dicembre 2024.
	FULL TIME	PART TIME* <50%	FULL TIME	PART TIME* <50%	
Operai, Impiegati e Quadri	145,00	73,00	12,08	6,08	
apprendistato professionalizzante	116,00	59,00	9,67	4,92	

\* PART TIME :L'ART.8 BIS DEL CCRL DICE CHE SI DEVE VALUTARE LA % legislativa (art.5 d.lgs.81/15) di ridotto orario di lavoro IN ESSERE NEL MESE DI EROGAZIONE QUINDI QUELLA DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO; IN CASO DI CESSAZIONE P.TIME PRECEDENTE SI USA LA % DI ORARIO RIDOTTO IN ESSERE NEL MESE DI CESSAZIONE

8+11

**Modello INFORMATIVA DIPENDENTE WELFARE CCRL AREA MECCANICA DEL 1.12.2022**Carta intestata ditta **nr.8** ORAFI EBAV AC + **nr.11** ODONTOTECNICI EBAV AB

Al personale dipendente

**Oggetto: Welfare aziendale su base contrattuale (art. 8 bis – CCRL Metalmeccanica artigiano del 1.12.2022) anno 2024.**

Il CCRL del 1.12.2022 siglato da CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO con da FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL applicato dalla scrivente azienda, tra le varie novità ha previsto una disciplina relativa alle prestazioni di welfare aziendale. Nello specifico viene introdotta per la prima nel nostro settore, **per i soli lavoratori non in prova**, una soluzione welfare di **80 euro** per operai, impiegati, quadri e di **64 euro** per i soli apprendisti professionalizzanti. **Tali importi maturano in base all'effettiva presenza mensile nel periodo di riferimento di 12 mesi che va dal 1.1.2024→31.12.2024 (vedi valori mensili riportati nella tabella di cui sotto).**

Gli importi si riducono alla metà per i contratti part time con un orario contrattuale inferiore al 50%. Per i lavoratori intermittenti è prevista la stessa modalità di maturazione dei lavoratori part time. Nella tabella che segue sono riportati i valori di welfare in base alla tipologia contrattuale.

LAVORATORI BENEFICIARI*	VALORE INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO 1.1.2024→31.12.2024		VALORE MENSILE (maturabile se superata la metà dei giorni lavorabili nel mese)	
	FULL TIME	PART TIME <50%	FULL TIME	PART TIME <50%
Operai, Impiegati e quadri	80	40	6,67	3,33
apprendista professionalizzante	64	32	5,33	2,67

\* non in prova e con almeno 3 mesi di anzianità aziendale nel 2024

Il valore spettante di cui alla tabella sopra potrà essere erogato a scelta attraverso una delle seguenti soluzioni:

- conferimento in previdenza complementare per i lavoratori già iscritti ad un fondo con il TFR;
- fruizione di beni di cui all'art.51 comma 3 del TUIR nei seguenti buoni:
  - es.spesa.....riferimenti ..... (possibile ricorrere a convenzione Edenred Confartigianato MT)
  - es.buoni benzina.....riferimenti.... (possibile ricorrere a convenzione Edenred Confartigianato MT) .....
  - altro .....riferimenti
  - rimborso utenze domestiche ai sensi normativa vigente per il 2024 L.213/2023 art.1 c.16-17;
- altra soluzione welfare ai sensi della normative vigenti (es. art.51 del tur ):.....

Le soluzioni di welfare di cui al punto 2 risultano esenti da contribuzione e non soggette a tassazione nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le soluzioni welfare saranno messe a Vostra disposizione entro la fine dell'anno e saranno tracciate o regolate nel cedolino di dicembre 2024.

Il personale dipendente è tenuto a comunicare la scelta utilizzando il modulo allegato alla presente da restituire compilato e firmato entro la data del **10.12.2024\***.

Qualora non si restituisse alcuna scelta in merito al piano proposto entro il termine fissato, il valore spettante sarà erogato con il primo cedolino utile e assoggettato a normale contribuzione e a imposizione fiscale.

Cordiali saluti.

**Rappresentante Legale**

Firma

\*o prima come preferito da impresa

Segue tabella con firma per avvenuta ricezione informativa.

Il dipendente/i dipendenti indicati in tabella conferma/confermano l'avvenuta consegna dell'informativa sul welfare aziendale di cui all'art.8 BIS del CCRL 1.12.2022

Nr.	NOME COGNOME LAVORATORE IN FORZA	FIRMA PER CONOSCENZA ART.8 bis CCRL 1.12.2022 WELFARE 2022
1		
2		
3		
4		
5		
6		
ECC.		

\* PART TIME : L'ART.8 BIS DEL CCRL DICE CHE SI DEVE VALUTARE LA % legislativa (art.5 d.lgs.81/15) di ridotto orario di lavoro IN ESSERE NEL MESE DI EROGAZIONE QUINDI QUELLA DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO; IN CASO DI CESSAZIONE P.TIME PRECEDENTE SI USA LA % DI ORARIO RIDOTTO IN ESSERE NEL MESE DI CESSAZIONE

**NR.8 ORAFI ARTIGIANI E NR.11 ODONTOTECNICI ARTIGIANI E PMI  
WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE ANNO 2024- dicembre 2024**

BENEFICIARI NON IN PROVA CCRL AREA MECCANICA VENETO C030 DATORI ODONTOTECNICI AB NR.11 ; ORAFI AC NR.8	VALORE INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO (12 MESI) INTERO 2024		VALORE SINGOLO MESE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		1^ EROGAZIONE PER DITTE ORAFI ( EBAV AC ) E ODONTOTECNICI ( EBAV AB ) . Il CCRL prevede un'informativa da accompagnare al cedolino di ottobre 2024 in merito alla possibilità di scegliere la soluzione di welfare preferita all'interno del piano che il lavoratore dovrà restituire entro il 10 dicembre 2024 ; intermittenti criterio maturazione come part time ritrovando in base alle ore lavorate la % di orario di lavoro di ogni mese o quella media dei 12 mesi ; maturazione sole se giornate lavorate > metà delle lavorabili del mese; 1 ora di effettivo lavoro si computa come 1 giornata lavorata; le seguenti giornate di assenza sono computate come lavorate (1)congedo maternità/paternità ex obbligatoria (2)infortunio in azienda (3)malattia (4) l.104/92 (5)donazione sangue(6)ferie collettive(7) permessi sindacali. Da erogare anche agli assunti nel 2024 e cessati prima di dicembre 2024 che hanno almeno 3 mesi di anzianità aziendale e non in prova. L'erogazione va
	FULL TIME	PART TIME* <50%	FULL TIME	PART TIME* <50%	
Operai, Impiegati e Quadri	80,00	40,00	6,67	3,33	
apprendistato professionalizzante	64,00	32,00	5,33	2,67	

8+11



**TRASPORTO MERCI Confartigianato - personale viaggiante**
**nr.5**

 dei profili **"RIDERS"** CNEL L100

 CCRL V.TO 22.11.11 +17.3.15 ;rinnovo ccnl 1.8.2013 accordo adesione artigiani  
 17.12.13, circ.naz.11.2.14 n.175 e CCNL 3.12.17+1.7.2018 rinnovo del 18.5.2021

**PERSONALE VIGGIANTE DEI PROFILI RIDERS DEFINITI DALL'ACCORDO NAZIONALE DEL 18.7.2018: lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai trasporti , attraverso l'utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli**


Retribuzioni in vigore dal	<b>1.10. 2024</b>	
divisore orario	168	divisore 22 giornaliero

ERR 0,44 (0,00262)

 14 MENSILITA'  
 FERIE = 22 GG o 2

C - L	AREA PROFESSIONALE C <b>livello L</b>			AREA PROFESSIONALE C <b>livello I</b>	
	DA 16° MESE	DA 7° A 15° MESE	DA 1° A 6° MESE	DA 7° MESE	DA 1° A 6° MESE
	119	116	110	116	110
<b>Minimo conglobato</b> ccnl 18.07.07+17.12.10+1.8.2013+3.12.2017+ 1.7.2018+18.5.2021	M 1646,65 O 9,80	M 1605,13 O 9,55	M 1522,12 O 9,06	M 1605,13 O 9,55	M 1522,11 O 9,06
<b>I.C.E. indennità di copertura economica ex ccnl 18/5/2021</b>	M 62,62 O 0,37	M 62,62 O 0,37	M 62,62 O 0,37	M 61,04 O 0,36	M 61,04 O 0,36
<b>EDR CCNL 18.5.2021 da 1.1.22 N.B. OMNICOMPRESIVA DI OGNI ISTITUTO DIRETTO,INDIRETTO E DIFFERITO; MATURA SOLO TFR</b>	M 8,95 O 0,05327	M 8,72 O 0,05190	M 8,27 O 0,04923	M 8,72 O 0,05190	M 8,27 O 0,04923
<b>ERC (CCRL 22.11.11) comprensivo di E.R.R. (0,44)+PREMIO OPEROSITA' REGIONALE 1.1.95+1,36% SALARIO REGIONALE art.38 ccnl da 1.3.09 e 1,5% da 1.1.2016</b>	M 0,00 O	M 0,00 O	M 0,00 O	M 0,00 O	M 0,00 O
<b>TOTALE</b>	M 1.718,22 O 10,22750	M 1.676,47 O 9,97899	M 1.593,01 O 9,48220	M 1.674,89 O 9,96958	M 1.591,42 O 9,47274

# 5+55



## VERBALE DI INCONTRO

19.3.2023

Le parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nel confermare quanto previsto dal 12° capoverso delle Premesse relativamente all'erogazione della copertura economica dalla data di scadenza dello stesso, condividono le seguenti indicazioni ai fini della corretta applicazione di tale erogazione.

- 1) Coerentemente con quanto previsto dalle citate Premesse ai fini del computo della copertura economica in questione è stato preso a riferimento l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'anno 2023 risultato pari al 5,9%; calcolando il 40% di tale indice (60% da ottobre) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977 euro) gli importi mensili da riconoscere a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024, riparametrati a seconda dei livelli sono pari a:

### PERSONALE NON VIAGGIANTE

Livello	Parametro	ICE Aprile	ICE Ottobre
Quadro	169	59,74	89,60
1°	159	56,20	84,30
2°	146	51,61	77,41
3° Super	132	<del>46,66</del>	<del>69,99</del>
3°	128	<del>45,24</del>	<del>67,87</del>
4°	122	<del>43,12</del>	<del>64,68</del>
4° Junior	119	<del>42,06</del>	<del>63,09</del>
5°	116	41,00	61,50
6°	109	<del>38,53</del>	<del>57,79</del>
6° Junior	100	35,35	53,02

### PERSONALE VIAGGIANTE

Livello	Parametro	ICE Aprile	ICE Ottobre
C3	133,50	46,83	70,25
B3	133,00	<del>46,66</del>	<del>69,99</del>
A3	132,50	46,48	69,72
F2	129,50	<del>45,43</del>	<del>68,14</del>
E2	129,00	<del>45,25</del>	<del>67,88</del>
D2	128,50	45,08	67,62
H1	124,50	<del>43,68</del>	<del>65,51</del>
G1	<del>124,00</del>	<del>43,50</del>	<del>65,25</del>
I	116,00	40,69	61,04
L	119,00	41,75	62,62



Contrattazione

# Cambia l'apprendistato professionalizzante per il settore acconciatura estetica

di Fabio Antonilli

21 Ottobre 2024

L'accordo di rinnovo del Ccnl Acconciatura, Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia non curativa, Centri Benessere, sottoscritto il 20 maggio scorso modifica la disciplina dell'apprendistato professionalizzante a partire da ottobre 2024.

Gli interventi previsti dal nuovo Ccnl interessano due importanti istituti economici: la retribuzione e gli scatti di anzianità.

Nei settori dei servizi alla persona l'apprendistato ha una durata massima di 5 anni, a seconda delle differenti qualifiche da raggiungere e dal bagaglio di competenze in dote all'apprendista.

Durante il periodo di "formazione e lavoro" al lavoratore spetta un trattamento economico crescente calcolato in base alle percentuali progressive stabilite dal Ccnl che cambiano ogni 6 oppure 12 mesi. Le percentuali sono applicate sulla retribuzione tabellare del lavoratore inquadrato nella qualifica di arrivo del percorso di apprendistato.

Dal 1° ottobre 2024 la percentuale di calcolo cambia in corrispondenza del primo anno di apprendistato passando dal 65% al 70%. Tale variazione avrà effetti sia per i rapporti di lavoro in corso alla data del 1° ottobre sia ai rapporti che saranno successivamente instaurati.

L'altra novità sul fronte retributivo è l'estensione degli scatti di anzianità anche ai lavoratori apprendisti. A partire dal 1° ottobre 2024 decorre la maturazione – e non l'erogazione - degli scatti di anzianità del valore di 6 euro sia per gli apprendisti assunti precedentemente al 1° ottobre 2024 sia per quelli assunti successivamente a tale data. La maturazione dello scatto è biennale nel limite di cinque complessivi.

Conseguentemente a partire dal 1° ottobre 2024, in base all'art. 36 del Ccnl, alla fine del periodo formativo del rapporto apprendistato e quindi con la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i datori di lavoro andranno a rivalutare gli scatti così maturati al valore corrispondente al livello di inquadramento acquisito e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per il successivo scatto.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati  
ISSN 2499-2070 - Norme & Tributi Plus Lavoro [<https://ntpluslavoro.ilssole24ore.com>]

**Il Sole  
24 ORE**

<b>Acconciatori Estetica/Area Benessere nr.9</b> ARTIGIANI E PMI ( anche terziario/pubblci esercizi)		<b>CNEL H515; Inps 021</b>		<b>Ebav AD</b>	
		<b>01/10/2024</b>		si applica alle Imprese (anche con csc inps non artigiano /anche con csc	
Divisore	173			Inps terziario es. 7 ) dei settori: (1)acconciatura(2) estetica che comprende	
EDR	10,33			In Veneto l'oncologia (3)tricotologia non curativa(4)tatuaggio(5)piercing	
				(6)centri benessere esclusi gli stabilimenti termali e quelli con sede in	
				alberghi e/o navi da crociera (7) tolettatura animali affezione	
E.R.R.		0,44		ERR è RICOMPRESA NEL VALORE DEL MINIMO E (pt.13 Acc.Int.21.12.1989 e CCRL del 23.5.1989 e 11.5.1992) E DAL 2008 NELLA TABELLARE	
<b>MENSILITA' =13</b>		<b>DIPENDENTI MANSIONE Nup ISTAT 5.5.1.1.0 - ACCONCIATORI e NUP Istat - ESTETISTI e 5.5.1.2.0 DEVONO RISPETTARE L. N.1/1990 (ESTETICA) N.174/2005 (ACCONCIATORI) art.13 ccni ossia avere la qualifica professionale che riconoscono gli IIEFP riconosciuti dalla Regione del Veneto o altre regioni d'Italia</b>			
C - L		<b>1°</b>		<b>2°</b>	
		<b>3°</b>		<b>4°</b>	
				max 24 mesi escluse mansioni pulizia	
categoria legale art.2.096 c.c.		operai e impiegati		solo operai	
RETRIBUZIONE TABELLARE conglobata da ccni 3.10.2011 CCNL 7.7.2008;15.12.2009; 3.10.2011;8.8.2014; 10.10.2022; 20.5.2024+23.5.24		1592,29 (9,20399)		1454,58 (8,40798)	
Superminimo Regionale VENETO ccni 30.9.1992 art.3		4,10 (0,02370)		3,73 (0,02156)	
<b>Totale</b>		<b>1.596,39</b> (9,22769)		<b>1.458,31</b> (8,42954)	
da 20.5.24 Indennità R.T. a dipendente che avendo i requisiti viene nominato e svolge ruolo di Responsabile Tecnico R.T. (se preposto ricorrendone condizioni anche corso sicurezza D.lgs. 81/08) solo acconciatori e esteticista; retribuzione a tutti gli effetti parte alta cedolino ( lo svolgimento temporaneo nel mese - ferma nomina in viusra - non riduce importo è parte alta cedolino); per assegnazione R.T. max 6 mesi temporanei vedi anche art.2.103 c.c.; si riduce per l p.time.		<b>100,00</b>		non previsto	
scatti biennali art.36 ccni max 5 bienni		9,30		8,26	
PROVA ART.12 dal 8.9.2014		4 mesi		3 mesi	
Preavviso art.38 fino a 19.5.24		10 gg lavorativi		10 gg lavorativi	
Preavviso art.38 da 20.5.24		20 gg lavorativi		20 gg lavorativi	
EAR per chi non versa EBAV non assorbibili da superminimi e non riducibile per p.time		<b>30,00 €</b>		<b>30,00 €</b>	
		<b>30,00 €</b>		<b>30,00 €</b>	
		<b>30,00 €</b>		<b>30,00 €</b>	
		<b>30,00 €</b>		<b>30,00 €</b>	
<b>UNA TANTUM CCNL AREA BENESSERE ARTIGIANI E PMI TERZIARIO NR. 19 CNEL H515 del 20.05.2024</b>					
periodo di scopertura contrattuale 16 mesi dal 1.1.2023 al 30.4.2024					
paghe del mese di :		OPERAI E IMPIEGATI		APPRENDISTI	
giu-24		40,00 €		28,00 €	
lug-24		40,00 €		28,00 €	
<b>TOTALE</b>		<b>80,00 €</b>		<b>56,00 €</b>	
valore mese nel periodo scoperto		5,00 €		3,50 €	
tassazione separata 12 mesi 2023		60,00 €		42,00 €	
tassazione ordinaria 4 mesi 2024		20,00 €		14,00 €	
quota parte tassazione separata giu.2024		30,00 €		21,00 €	
quota parte tassazione separata lug.2024		30,00 €		21,00 €	
CONDIZIONI : (1) spetta ai lavoratori in forza al 20.5.2024 (2) si riduce di tanti in 16 simi in base alla durata del rapporto nel periodo scoperto, usare criterio ratero +/- 15 gg (3) si riduce per i p.time nell'articolazione oraria ridotta Intesa come media % di ptime in uso nel mesi del periodo o usando la % in uso ogni mese del periodo di scopertura contrattuale (4) si riduce solo per assenze motivate sospensioni per FSBA o FIS , militare ( 5) importo omnicomprensivo di ogni istituto diretto,indiretto e differito di origine contrattuale e legale quindi anche del TFR (6) spetta anche agli apprendisti ( duali compresi); cifra da apprendista se al 20.5.2024 il lavoratore era ancora inquadrato in tal modo (7) si liquida per il totale QUANTO non ricevuto se rapporto si risolve prima di LUGLIO 2024 (8) tassazione separata per i 12 mesi del 2023 come da tabella a fianco , ai sensi dell'art.17 TUIR e risoluzione n.43 E del 16.3.2004 e Risposta n. 468/2022 dell' A.d.E.					



**Apprendistato Professionalizzante art.44 e 47 co. 4 D.lgs.81/2015 dal 25.6.2015** al **01/10/2024** 

**Settore Accettatori; Estetica; Tricologia; Tatuatori/Piercing; Toelettatura animali**

**AREA BENESSERE DITTE ARTIGIANE E NON ARTIGIANE es. CSC INPS 7 (IMPRESE)**

nr.25 p.to 8 P.E.L.USARE QUELLO DELL'ACC.INT. 3.5.13; con 10.10.22 lo cito ma non abito.

**AMMESSO APP. PART TIME AL MINIMO 50% (vedi art.25 p.to 15 ccnl 8.9.14 e del CCNL 10.10.22)**

gruppo 1 retribuzione riferimento liv.3 (ok anche per mansioni per finale liv.1)

gruppo 2 retribuzione riferimento liv.2 (possibile anche con finale liv.1)

gruppo 3 retribuzione riferimento liv.3

**nr.9 (HS15) ai 01/10/2024**

**assunzioni dal 1.10.2024 (RINNOVO CCNL 20.5.24)**

**n.b. dal 1.10.24 vale anche per assunzioni precedenti**

**1. soggetti con qualifica professionale possono essere assunti dai 17 anni**

**FORMAZIONE INTERNA 80 ORE ANNUE NON RIPROPORZIONATE AI P.TIME - OBBLIGO PER DITTA CERTIFICARLE PREVISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA VEDI MOD. ART EBAV di 2006 ;**

**1. inabilità e infortunio gestiti come per i non apprendisti (art.26 con i)**

**(b) iscrive nella lettera di assunzione periodo di prova di massimo 3 mesi (da per finali 3\* o 2\*)**

**(c) rivedibile negli altri dipendenti 10 gg fino a 19.5.2024 ; dal 20.5.2024 3\* e 2\* finale - 20gg lavorativi**

**(d) per assunti da 1.10.2024 viene introdotto per la prima volta lo scatto biennale apprendista pari a 6€; vede anche per assunti prima del 1.10.24 ma l'anzianità ai fini 1° scatto decore sempre da tale data; in base all'art.36 del CCNL nella data di fine periodo formativo dell'apprendistato e quindi con la stabilizzazione a tempo indeterminato si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati da apprendisti al valore corrispondente al livello acquisito e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per il successivo scatto.**

**MIN.6 mesi; MAX 60 MESI ; TAB.1 CCNL 8.9.14**

mesi	% retribuzione tabellare	tot.mese	retrib. tabellare	mensile
1->18	70	5.57977	70	5.57977
19->24	78	6.21746	78	6.21746
25->36	85	6.77543	85	6.77543
37->48	90	7.17399	90	7.17399
49->54	95	7.57254	100*	7.57254
55->60	100*	7.97109	100*	7.97109

**durata 4 anni e 6 mesi (64 MESI) con titolo di studio post obbligo o qualifica; TAB 3 CCNL 8.9.14**

**GRUPPO 1 = sbocco finale a partire dal liv.3 ( 2 se si insegna taglio femminile)**

qualifica esclusive non estendibili previste nel ccnl 7.7.08/8.9.14 :

- 1-Accoppiatore/Accoppiatrice In possesso di qualifica scuola
- 2-Accoppiatore/Accoppiatrice senza qualifica iscritto scuola x conseguita
- 3-Estetista in possesso di qualifica scuola
- 4-Estetista senza qualifica iscritto a scuola per conseguita
- 5-Operatore/Operatrice Tricologica
- 6-Tatuatore/Tatuatrice/PIERCING
- 7- Massaggiatore/Massaggiatrice
- 8- operatore toelettatura animali d'affezione

art. 25 ccnl 20.5.24 se candidato individuo non ha qualifica professionale si può stipulare solo se il tecnico "contemporaneamente all'assunzione" e l'IEFF di riferimento per acquisita tale titolo studio es. corso biennale adulti

**GRUPPO 3 = sbocco finale a partire dal liv.2**

qualifica esclusive non estendibili previste nel ccnl 7.7.08/8.9.14

- 1- qualifica impiegatizie di ogni settore del CCNL
- 2-Addetto/Adetta alla Reception/Vendita prodotti cosmetici

n.b. il completamento di tale apprendistato non è utile

qualificazione professionale di estetista o accoppiatore , solo tramite corsi presso IEFF in dialogo con Regione

**GRUPPO 2 = sbocco finale iv.3**

qualifica esclusive non estendibili previste nel ccnl 7.7.08/8.9.14

- 1- Manicure e Pedicure esclusivamente estetico

n.b. il completamento di tale apprendistato nella impresa di estetica non è utile ai fini della qualificazione professionale di estetista ai sensi della normativa vigente

min 6 MESI ;max 36 MESI ; TAB.4 CCNL 8.9.14		Totale orario	Totale mensile
mesi	% retribuzione tabellare		
1->18	70	5.57977	5.57977
19->24	78	6.21746	6.21746
25->36	85	6.77543	6.77543

**GRUPPO 5 = sbocco finale iv.3**

MIN 6 MESI ; MAX 18 MESI ; TAB.2 CCNL 8.9.14

MIN 6 MESI ; MAX 18 MESI ; TAB.2 CCNL 8.9.14		Totale orario	Totale mensile
mesi	% retribuzione tabellare		
1->6	70	5.57977	5.57977
7->12	80	6.37688	6.37688
13->18	100*	7.97109	7.97109

**PROFILI FORMATIVI 7**

(il ccnl 8.9.14)

rinvia al CCNL 9 e 2008 art.25 punto 14 10.10.2022 rinvia sempre a quelli del 8.9.2008 quale del 20.5.2024 allenti cita allegati ma sono in attesa estesa FINALE

**PMI**

PER DATORI DI LAVORO NON ARTIGIANI (L.449/1985) MA PMI (ossia con estatur Totale/rio o industriale tra 1 dip-249 dip.) LA DURATA MASSIMA E' FISSATA IN 36 MESI. LE PROGRESSIONI RETRIBUTIVE RESTANO LE STESSSE DELLE TABELLE ARTIGIANE SOPRA INDICATE (NEL GRUPPO RESTA LA RIDUZIONE DI 6 MESI/DEL TITOLO DI STUDIO/PER GRUPPO 2 LA DURATA MASSIMA RESTA 18 MESI); ANCHE QUI SEMPRE POSSIBILE DURATA MINIMA 6 MESI

**100\*** = La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minor tabelle contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godersi del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione max 12 mesi.

dal 3.10.2011 il ccnl (anche quello del 8.9.14) prevede una specifica regola in caso di sospensioni avvenute durante il rapporto di almeno 90gg cumulando anche singoli periodi nel mese di almeno 16gg consecutivi (ossia mobilità informale/da in deroga/di con sospensioni Elav,maternità, ecc.) per la quale la durata finale del contratto va prorogata per un pari periodo ; per i periodi di assenza avvenuti prima del 3.10.2011 vale l'interpolo n.34 del 15.10.2010 ART.2 COMMA 1 LETT.H d.lgs.167/11

**scadenario Area Benessere acconciatori estetica nr.9 ccnl H515**

- 10/10/2022** FIRMA RINNOVO CCNL (diffuso 14/10/2022)  
inquadramento obbligo leggi n.1/90 e n.174/2005 requisiti settore  
TD nuove regole  
Apprendistato aggiornato testo a D.lgs.81/2015  
Permessi maternità riscritto articolo
- 14/10/2022** accordo nazionale per tabelle retributive complete
- 01/11/2022** una tantum 2<sup>a</sup> tranche CCNL 10/10/2022
- 01/12/2022** una tantum 2<sup>a</sup> tranche ccnl 10/10/2022
- 01/02/2023** aumento 2<sup>a</sup> tranche CCNL
- 01/03/2023** una tantum 3<sup>a</sup> tranche CCNL
- 01/05/2024** aumenti minimi ccnl 20.5.2024 su 3°+70€
- 20/05/2024** rinnovo ccnl  
nuove declaratoria e ruolo qualificazione professionale  
aumento livello automatico al 2° acconciatori con taglio donna e altri casi da dec  
aggiornata declaratoria tolettatura animali  
indennità responsabile tecnico preposto acc+estetisti 1° livello 100€ lordi  
aumento preavviso ( anche app.prof)  
apprendistato prof.senza qualifica ammessi se iscritti a IEFP
- 23/05/2024** verbale integrativo tabelle paghe complete
- 01/06/2024** UNA TANTUM CCNL 2024 1<sup>a</sup> TRANCHE
- 01/07/2024** UNA TANTUM CCNL 2024 2<sup>a</sup> TRANCHE
- 01/10/2024** apprendistato professionalizzante scatti 6€ ( anche in corso di contratto al 1/10/24)  
nuove tabelle con % di ingresso primo anno più alte per assunti da tale data
- 01/01/2025** aumenti minimi ccnl 20.5.2024 su 3° +50€
- 01/01/2026** aumenti minimi ccnl 20.5.2024 su 3° +43€
- 01/10/2026** aumenti minimi ccnl 20.5.2024 su 3°+20€

CONFARTIGIANATO NR. 9  
CNEL H515

## Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica

Roma, 20 maggio 2024

Tra le associazioni datoriali

Confartigianato Benessere-acconciatori

Confartigianato Benessere-estetica

CNA - Unione benessere e sanità

CASARTIGIANI

CLAAI

e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica del 10 ottobre 2022 per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.  
In applicazione dell'Accordo Interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro area Servizi alle Persone ed alle Imprese.

### Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026.

La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca, di norma, a metà della vigenza del presente CCNL.

Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

Apprendisti del 3° Gruppo (durata 3 anni)

I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem
65%	65%	70%	78%	85%	85%

(\*) Tale trattamento economico per il IX semestre si applica ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dal 1° dicembre 2011. Per i contratti stipulati precedentemente a tale data si applica quanto previsto dall'accordo del 7 luglio 2008.

A far data dal 1° ottobre 2024 troveranno applicazione per gli apprendisti le seguenti nuove tabelle:

**Tabella 1**

**Apprendisti del 1° Gruppo (durata 5 anni)**

<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>III sem</i>	<i>IV sem</i>	<i>V sem</i>	<i>VI sem</i>	<i>VII sem</i>	<i>VIII sem</i>	<i>IX sem</i>	<i>X sem</i>
70%	70%	70%	78%	85%	85%	90%	90%	95%	100%

**Tabella 2**

**Apprendisti del 2° Gruppo (durata 18 mesi)**

<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>III sem</i>
70%	80%	100%

**Tabella 3**

**Apprendisti del 1° Gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post obbligo o qualifica**

<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>III sem</i>	<i>IV sem</i>	<i>V sem</i>	<i>VI sem</i>	<i>VII sem</i>	<i>VIII sem</i>	<i>IX sem</i>
70%	70%	70%	78%	85%	85%	90%	90%	100% (*)

**Tabella 4**

**Apprendisti del 3° Gruppo (durata 3 anni)**

<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>III sem</i>	<i>IV sem</i>	<i>V sem</i>	<i>VI sem</i>
70%	70%	70%	78%	85%	85%

**8) Piano Formativo Individuale (PFI)**

Il piano formativo individuale redatto in forma sintetica definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

6

A decorrere dal 9 settembre 2008 in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente c.c.n.l. rispettivamente per operai e per gli impiegati.

#### 14) Disciplina del recesso

Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.

Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; l'insorgenza dello stato di malattia durante il periodo di preavviso non interrompe lo stesso e, pertanto, il rapporto prosegue fino al termine del preavviso.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

#### 15) Apprendistato a tempo parziale

Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a tempo parziale purché l'orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell'orario contrattuale, in questo caso le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate sulla base dell'orario di lavoro ridotto.

Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente c.c.n.l. e dal D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.

#### 17) Decorrenza

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dalla data di stipula del presente accordo. Sono fatte salve le diverse e specifiche decorrenze previste per i singoli istituti ivi normati.

Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione del presente accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.

18) A decorrere dal 1° ottobre 2024 gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L'importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 6 euro.

#### Norme finali

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.

In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 38 del presente contratto.

\* N.B. CAMBIATO  
DA 22.5.2024

LIV. 3° = 20 LAVORATIVI

LIV. 2° = " " " "

# ACCONCIATORI, ESTETISTI, TRICOLOGIA, PIERCING, TOILETTATURA ANIMALI N.9

costo orario dal **01/10/2024**

**CNEL H515; Inps 021**

	<b>operatori</b> <b>Apprendistato Professionalizzante</b> <b>3° LIV.FINALE GRUPPO 1</b>										<b>Apprendistato DUALE 1° ANNO 3° LIV.</b>													
	<b>livello</b>	<b>1°</b>		<b>2°</b>		<b>3°</b>		<b>4°</b>		<b>1° anno</b>		<b>2° anno</b>		<b>3° anno</b>		<b>4° anno</b>		<b>4 anni e 6 mesi</b>		<b>ore lavoro studente in salone</b>		<b>ore scolastiche/IEFP studente in salone</b>		
		<b>1°</b>	<b>2°</b>	<b>3°</b>	<b>4°</b>	<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>	<b>4° anno</b>	<b>4 anni e 6 mesi</b>	<b>ditta fino a 9</b>	<b>ditta da 10</b>	<b>ditta fino a 9</b>	<b>ditta da 10</b>	<b>4.3 PFI</b>	<b>4.3 PFI</b>	<b>4.1 PFI</b>	<b>4.1 PFI</b>	<b>ditta da 10</b>	<b>ditta da 10</b>	<b>ditta da 10</b>	<b>ditta da 10</b>		
<b>Retribuzione diretta</b> a) Retribuzione oraria tabellare, che congloba EDR e contingenza b) Premio di Prod. ad Elem. Retr. Regionale -sospeso c) Contingenza conglobata d) EDR conglobata e) Scatto in cifra fissa ( per app. prof. dal 1.10.24) f) Elemento economico territoriale/produktività regionale (g)	9,22769	8,42954	7,98994	7,52965	5,57977	6,21746	6,77543	7,17399	7,68750	4,06650636	4,0665064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40894	0,40894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>1) TOTALE</b> <b>Retribuzione indiretta</b> h) ferie e permessi / ore: i) festività lore l) Gratifica natalizia	0,05376	0,04775	0,04460	0,04179	0,05206	0,07460	0,20995	0,22330	0,23913	0,069364162	0,069364162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40894	0,40894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>2) TOTALE</b> <b>Contributi</b> (m) INPS 1.1.2013 (n) INAIL - Premio medio classe 2 (o) EBAY (p) SANINVENETO (q) FSBA CONVENZIONALE DITTA <15 DIP.	9,28145	8,47728	8,03474	7,57145	5,57977	6,25214	6,81012	7,24335	7,75687	4,06651	4,06651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40894	0,40894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>3) TOTALE</b> <b>Trattamento di fine rapporto</b>	15,2724	13,9650	13,2456	12,4924	7,2060	8,1715	9,4705	10,0638	10,7670	5,2109	5,2109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40894	0,40894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>4) TOTALE</b> <b>ORA</b> <b>MESE</b> <b>costo aumento periodo</b>	16,1126	14,73243	13,97292	13,17780	7,7111	8,7375	10,0870	10,7195	11,4692	5,5790	5,5790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40894	0,40894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Riparamet. 2080/1654 per assenteismo medio	20,14070	18,41554	17,46616	16,47225	9,63888	10,92188	12,60871	13,39994	14,33649	6,97371	6,97371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40894	0,40894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

9



Contrattazione

## Per le lavanderie artigiane due periodi di stagionalità

Il rinnovo del Ccnl le ha previste da ottobre a dicembre e da aprile a luglio

di Fabio Antonilli  
22 Ottobre 2024

Parte dal mese di ottobre la nuova stagionalità per il settore artigiano delle pulitintolavanderie. È una delle principali novità introdotte dall'accordo per il rinnovo del Ccnl area tessile-moda/chimica-ceramica sottoscritto il 16 luglio 2024.

La disciplina del contratto di lavoro stagionale è stata oggetto di diversi interventi normativi negli ultimi anni. L'attuale disciplina stabilisce che la contrattazione collettiva può individuare, in via sussidiaria alla decretazione ministeriale e al Dpr 1525/1963, ulteriori ipotesi di attività stagionali.


In tale quadro si colloca l'articolo 69 del Ccnl, rubricato "contratto a tempo determinato", che prevede la possibilità di assumere lavoratori stagionali per le «attività delle pulitintolavanderie connesse alle variazioni climatiche che incidono sulle esigenze e le abitudini della clientela (cd. 'cambio stagione' o 'cambio armadio') nei seguenti periodi temporali: 1° ottobre – 31 dicembre, 1° aprile – 31 luglio».

Tali contratti, nell'ambito delle due fasi temporali stagionali, possono essere stipulati per una durata massima di 3 mesi. Fermo restando che ad essi non si applica la disposizione prevista dall'articolo 19, comma 2, del Dlgs 81/2015, che stabilisce il limite di 24 mesi alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. Inoltre, secondo l'articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs 81/2015, i contratti a termine stagionali sono esenti da limitazioni quantitative, per cui non si applicano le clausole di contingentamento previste dal Ccnl area tessile-moda/chimica-ceramica.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati  
ISSN 2499-2070 - Norme & Tributi Plus Lavoro [<https://ntpluslavoro.ilssole24ore.com>]

**24 ORE**



V.1. 28/10/2024

**SINTESI NUOVE PRESTAZIONI DAL 2024 PER IMPRESE ISCRITTE AD EDILCASSA VENETO NR.20**



	FATTISPECIE	QUANTUM	TERMINI DOMANDA	FONTE
<b>EDILCASSA VENETO</b> <b>MOD/29</b>	<p><b>PREMIA ASSUNZIONI DI GIOVANI TRA I 30 ANNI COMPIUTI E I 35 ANNI NON COMPIUTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo indeterminato</li> <li>- Trasformazioni da TD a tempo indeterminato</li> <li>- Apprendistato percettori NASPI</li> </ul> <p>Requisiti: superato periodo di prova, no licenziamenti GMO individuali o collettivi 6 mesi precedenti, regolarità versamenti Edilcassa Veneto.</p>	<p><b>300€</b> base ad assunzione;</p> <p><b>400€</b> se datore di lavoro ha un MFA tra i titolari/soci/collaboratori</p>	<p>31 gennaio 2025 per tutte assunzioni 2024 e poi di anno in anno</p>	<p>Accordo veneto 19.7.2024</p>
<b>MOD/30</b> <small>REGOLAMENTO DEL 21/02/2023</small>	<p>Premia datori con operai inquadrati 1° livello, in forza da almeno 18 mesi in numero pari o inferiore ad un terzo del totale operai in organico. Per datori ≤ 3 operai, riconosciuto anche in presenza un solo operaio inquadrato al 1° livello. Per datori con un solo operaio in organico sarà riconosciuto se inquadramento superiore al 1° livello. Sulla patente a crediti vale +2 punti (decreto ML 18.9.24)</p>	<p><b>€ 40,00 2° liv.</b> <b>€ 45,00 3° liv.</b> <b>€ 50,00 4° liv.</b></p> <p>Importi per anno edile e per ogni operaio; erogato sottoforma di compensazione dei contributi a E.V.</p>	<p><b>ANNO EDILE 2023</b> (10.23 --&gt;9.24) entro il 31.10.2024 <b>ANNO EDILE 2024</b> (10.24-&gt;9.25) a scelta su 2 semestri entro 31.3.2025 (1° sem) 30.9.2025 (2° sem)</p>	<p>Accordo regolamento nazionale 2.9.2023 e applicativo veneto del 19.7.2024</p>
<b>MOD/31a</b>	<p><b>PREMIA ASSUNZIONI DI GIOVANI FINO A 29 ANNI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo indeterminato</li> <li>- Trasformazioni da TD a tempo indeterminato</li> <li>- Apprendistato Professionalizzante</li> </ul> <p>Requisiti: aver fatto corso sicurezza 16h CMTF; superato periodo di prova, no licenziamenti GMO individuali o collettivi 6 mesi precedenti, regolarità versamenti Edilcassa Veneto</p>	<p><b>600€</b></p> <p>Importi per anno edile e per singolo giovane erogato sottoforma di compensazione dei contributi a E.V.</p>	<p>Assunzioni <b>dal 1.1.24 al 30.9.24</b> entro il 31.10.2024. <b>dal 1.10.24</b> in poi entro la fine semestre edile di riferimento (31.3.25/30.9.25)</p>	<p>Allegato P CCNL 30.01.2020 e accordo veneto 18.9.24</p>
<b>31 B</b>	<p><i>Voucher formativo da spendere presso CMTF accreditato bilateralità edile E.V.</i></p>	<p><b>150€</b></p>	<p>serve accordo operativo (non attivo)</p>	
<b>MOD/32</b>	<p><b>premia la trasformazione di un apprendistato duale in apprendistato professionalizzante</b></p>	<p><b>€ 300 base; € 400,00</b> Maggiorato datore di lavoro ha MFA tra i titolari / soci/ collaboratori</p>	<p>entro 30 giorni dalla trasformazione; in via transitoria per quelle effettuate dal 1.1.2024 al 30.9.2024 entro il 31 ottobre 2024</p>	<p>Accordo Veneto 18.9.2024</p>

**SINTESI PRESTAZIONI PER IMPRESE NR.20 ISCRITTE EDILCASSA VENETO INTRODOTTE NELL' ANNO 2023.**

EDILCASSA VENETO <b>MOD/28</b>	FATTISPECIE	QUANTUM	TERMINI DOMANDA	FONTE
	<p>Rimborsa forfettariamente costo lavoro datoriale per eventi malattia/infortunio lunghi &gt;20 gg</p>	<p>150€ per evento*</p> <p><i>*inteso anche in sommatoria di eventi più brevi di 20 gg senza ripresa attività</i></p>	<p>EVENTO NEL TRIMESTRE:</p> <p>-GENNAIO-MARZO, ENTRO 30.6</p> <p>-APRILE-GIUGNO, ENTRO 30.9</p> <p>-LUGLIO-SETTEMBRE,ENTRO 31.12</p> <p>-OTTOBRE-DICEMBRE, ENTRO IL 31.3 anno successivo</p>	<p>Acc.Veneto 26.5.2023 e 5.12.2023</p>
<b>MOD/20</b>	<p>Contributo al datore su un investimento effettuato nell'anno EDILE di competenza riguardante attrezzature, macchinari di lavoro compresi i mezzi d'opera connessi all'attività dell'azienda, attrezzature e infrastrutture per migliorare la sicurezza aziendale e del cantiere.</p> <p>L'investimento è ammesso se è stato attuato attraverso: MUTUO CHIROGRAFARIO; ARTIGIANCASSA; MEDIO CREDITO; SABATINI/TREMONTI; LEASING MUTUO FONDARIO O IPOTECARIO</p> <p>In caso di investimento in attrezzature ed infrastrutture finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza aziendale il contributo sull'investimento effettuato è maggiore.</p>	<p>INVESTIMENTO STANDARD pari al 5% (IVA esclusa), fino a un massimo annuo erogabile di € 1.000 per azienda;</p> <p>INVESTIMENTO SICUREZZA pari al 7% (IVA esclusa), fino a un massimo erogabile annuo di € 1.750 per azienda</p> <p><b>N.B. contributo minimo è pari a 100 €</b></p>	<p>SCADENZA <b>30.11</b> DI OGNI ANNO</p> <p>per l'anno edile 2023/2024 (01/10/2023 - 30/09/2024) va presentata entro 30/11/2024</p>	

<b>Contribuzioni Edilcassa Veneto con decorrenza OTTOBRE 2024</b>			
<b>Contribuzione Operai / Apprendisti Operai</b>			
	<b>Carico ditta</b>	<b>Carico dipendente</b>	<b>TOTALE</b>
Quota funzionamento	0,75%	0,15%	0,90%
Quota A.C. naz.le	0,20%	0,22%	0,42%
Quota A.C. terr.le	0,40%	0,60%	1,00%
Quota prestazioni	2,57%		6,15%
FNAPE ( novità 1.10.24 acc. Vto 18.9.24)	3,58%		
Fondo form. prof. edile	0,20%		0,20%
Fondo iniziative Sicurezza/Vestiario	1,00%		1,00%
SANEDIL	0,60%		0,60%
fondo pensionamenti acc.31.1.19	0,20%		0,20%
fondo incentivo occupazione acc.31.1.19	0,10%		0,10%
recupero contr.aggiuntivo acc.31.1.19			
<b>TOTALE</b>	<b>9,60%</b>	<b>0,972%</b>	<b>10,572%</b>
<b>Contribuzione Operai / Apprendisti Operai (Aziende di Somministrazione Lavoro)</b>			
	<b>Carico ditta</b>	<b>Carico dipendente</b>	<b>TOTALE</b>
Quota funzionamento	0,75%	0,15%	0,90%
Quota A.C. naz.le	0,20%	0,22%	0,42%
Quota A.C. terr.le	0,40%	0,60%	1,00%
Quota prestazioni	2,57%	-	6,15%
FNAPE ( novità 1.10.24 acc. Vto 18.9.24)	3,58%		
Fondo form. prof. edile	3,87%	-	3,87%
Fondo iniziative Sicurezza/Vestiario	1,00%	-	1,00%
SANEDIL	0,60%		0,60%
fondo pensionamenti acc.31.1.19	0,20%		0,20%
fondo incentivo occupazione acc.31.1.19	0,10%		0,10%
recupero contr.aggiuntivo acc.31.1.19			
<b>TOTALE</b>	<b>13,268%</b>	<b>0,972%</b>	<b>14,240%</b>
<b>Contribuzione Impiegati / Apprendisti Impiegati</b>			
	<b>Carico ditta</b>	<b>Carico dipendente</b>	<b>TOTALE</b>
Quota funzionamento	0,50%	0,10%	0,60%
Quota A.C. terr.le	0	0,25%	0,25%
Quota prestazioni	1,10%	0,50%	1,60%
Fondo form. prof. edile	0,20%	-	0,20%
Fondo iniziative Sicurezza/Vestiario	0,50%	-	0,50%
acc.31.1.19)	0,26%		0,26%
recupero assistenza sanitaria			
<b>TOTALE</b>	<b>2,56%</b>	<b>0,85%</b>	<b>3,41%</b>
<b>Accantonamento GN (Gratifica Natalizia)</b>			
Accantonamento Operai		10,00%	
Accantonamento Impiegati		8,33%	

CNEL FO15  
NR. 20

20

## Verbale integrativo del Verbale di accordo del 19 luglio 2024

In data 18 settembre 2024 presso la sede di CNA Veneto in Marghera, Venezia si sono incontrate

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Thomas Fantin, dal Segretario Generale Tiziana Pettenuzzo e dal Responsabile Relazioni Sindacali Andrea Rigotto.
- la **CNA VENETO** rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo e dal Responsabile Relazioni Sindacali Marco Comin;
- la **CASARTIGIANI del VENETO** rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

- la **FENEALUIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Pietro De Angelis
- la **FILCA-CISL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Orrù
- la **FILLEA-CGIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Andrisani

### Premesso

- a) che il Verbale di Accordo del 19 luglio 2024 ha modificato e integrato le prestazioni erogate da Edilcassa Veneto a favore dei lavoratori e delle imprese;
- b) che si intendono introdurre chiarimenti ed integrazioni, anche in vista dell'adesione di Edilcassa Veneto al FNAPE a decorrere dal 1° ottobre 2024.

Tutto quanto sopra premesso

Con il presente verbale si stabilisce che:

PER LAVORATORI

### Assistenza n.17 CONTRIBUTO AFFITTO GIOVANI

Qualora il contratto di locazione non sia intestato al/ alla lavoratore/lavoratrice ma a persona convivente nell'unità abitativa allocata, è necessario allegare alla domanda un certificato di Stato di famiglia o in alternativa l'apposita Autocertificazione scaricabile dal sito di Edilcassa Veneto.

1

**Assistenza n.18 PREMIO FEDELTA' PER PERMANENZA NEL SETTORE (NO IMPIEGATI)**

Viene superata l'ammissibilità di massimo 700 domande per ogni anno edile.

**Assistenza n.19 RILASCIO / RINNOVO DOCUMENTI PERSONALI**

Il diritto alla prestazione con la sola documentazione comprovante la spesa sostenuta per la domanda in caso di primo rilascio, si riferisce unicamente al permesso di soggiorno/ carta di soggiorno e alla Cittadinanza italiana.

**Assistenza n.21 CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI**

Si estende la possibilità di presentazione della domanda anche nel caso in cui la fattura/ ricevuta sia intestata al / alla convivente.

Tra i documenti richiesti va allegato un certificato di Stato di famiglia o in alternativa l'apposita Autocertificazione scaricabile dal sito di Edilcassa Veneto.

Il rimborso pari al 100% della spesa effettuata con un massimale di 250,00 euro si intende per nucleo familiare.

**Assistenza n.22 CONTRIBUTO PER VISITE SPECIALISTICHE E/O TERAPICHE (solo spese non rimborsate da Sanedil)**

Si precisa che la nuova prestazione si riferisce esclusivamente a visite specialistiche e /o terapie non coperte dal nomenclatore di Sanedil (ad esempio quelle di psicologia, logopedia, psichiatria etc. etc.)

Per visite terapie si intendono anche le sedute e i colloqui.

Il rimborso pari al 100% della spesa effettuata con un massimale di 1500,00 euro si intende per nucleo familiare.

**Assistenza n.23 CONTRIBUTO PER CORSI RECUPERO/RIPETIZIONI STUDENTI**

Si estende la possibilità di presentazione della domanda anche nel caso in cui la fattura/ ricevuta sia intestata al / alla convivente.

Tra i documenti richiesti va allegato un certificato di Stato di famiglia o in alternativa l'apposita Autocertificazione scaricabile dal sito di Edilcassa Veneto.

Il rimborso pari al 100% della spesa effettuata con un massimale di 250,00 euro si intende per nucleo familiare.

**PER AZIENDE**

**FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE**

Il Regolamento del Fondo Incentivo Occupazione deliberato dalle parti a livello nazionale, in attuazione di quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di settore, prevede che l'incentivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, di lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni, venga riconosciuto previa dichiarazione di impegno allo svolgimento delle 16 ore di formazione di ingresso esclusivamente presso gli Enti Bilaterali di settore.



Nel settore Edile Artigiano del Veneto le parti, con accordo del 23 febbraio 2023, hanno costituito SICURFORM Veneto quale Ente Bilaterale del settore per promuovere ed attuare un'offerta formativa nell'ambito della formazione professionalizzante e in quello della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

MDD  
31A

La costituzione di SICURFORM Veneto rende pertanto operative anche nell'ambito delle prestazioni erogate da Edilcassa Veneto le disposizioni del Regolamento del Fondo Incentivo Occupazione, con riferimento all'incentivo di 600,00 euro per le nuove assunzioni e il riconoscimento del voucher formativo di 150,00 euro da spendere presso gli Enti Bilaterali, Scuole Edili del sistema per un corso di formazione professionale.

MDD  
31B

Premesso quanto sopra, ferme restando le modalità operative previste dal citato Regolamento per la presentazione e la gestione delle istanze per il riconoscimento del bonus e del voucher formativo, si conviene che per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 30 settembre 2024, le istanze potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2024. Edilcassa Veneto provvederà ad effettuare le graduatorie entro il 30 novembre 2024. Per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 ottobre 2024 si applicheranno le scadenze semestrali previste nel Regolamento del Fondo Incentivo Occupazione.

A copertura delle istanze presentate dalle imprese, in aggiunta alle risorse accantonate annualmente sul Fondo Incentivo Occupazione, potranno essere utilizzate le riserve del Fondo Incentivo Occupazione nel limite del 70% di quanto sino ad oggi accantonato.

Viene dato mandato a Edilcassa Veneto di predisporre la comunicazione di attivazione degli incentivi alle imprese iscritte e agli intermediari/Associazioni di categoria che gestiscono gli adempimenti delle imprese iscritte e di pubblicare la modulistica nel proprio sito.

### **FNAPE**


In attuazione dell'Accordo Nazionale del 21 settembre 2023, come deliberato dal CdA di Edilcassa Veneto, con effetto dal 1 ottobre 2024 Edilcassa Veneto aderisce al FNAPE.

L'adesione al Fondo nazionale FNAPE comporta l'applicazione dell'aliquota contributiva prevista dalla tabella allegata al citato accordo nazionale che, con riferimento alla Regione Veneto, risulta attualmente fissata al 3,58%.

Il versamento del contributo al FNAPE, nel valore sopra indicato, determina una variazione della contribuzione a Edilcassa Veneto da destinare all'Anzianità Professionale Edile, attualmente definita nella misura del 3,85% dall'art. 13 del CCRL delle Imprese Artigiane e PMI del settore Edile e Affini del Veneto del 3 febbraio 2022, all'interno dell'aliquota complessiva del 6,15% della Quota Prestazioni.

Posto quanto sopra, con effetto dal 1° ottobre 2024 (anno edile 2024/2025), vengono modificate le percentuali di contribuzione a Edilcassa Veneto con le seguenti modalità:

- per la contribuzione al FNAPE, viene definita la quota del 3,58% da indicare con voce separata nella tabella di contribuzione a Edilcassa Veneto;
- la restante aliquota del 2,57%, derivante dalla differenza tra l'aliquota del 6,15% della Quota Prestazioni e la contribuzione al FNAPE, continuerà ad essere indicata con la voce Quota Prestazioni e sarà ripartita da Edilcassa Veneto nel seguente modo:
  - 1,15% da destinare all'alimentazione delle prestazioni a favore dei lavoratori;



3

- 1,15% da destinare all'alimentazione delle prestazioni a favore delle imprese;
- La differenza tra l'aliquota APE di Edilcassa Veneto e l'aliquota FNAPE verrà destinata al Fondo Riserva Gestione Prestazioni Imprese.

### INCENTIVO TRASFORMAZIONE APPRENDISTATO DUALE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Premesso che, con riferimento all'apprendistato duale, Edilcassa Veneto eroga già dei contributi alle imprese per il rafforzamento della figura del tutor aziendale e per l'assistenza nell'attività di co-progettazione e realizzazione dei percorsi formativi, viene istituita una nuova prestazione a favore delle imprese che trasformano il contratto di apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante.

Il contributo è pari a € 300,00, elevato a € 400,00 nel caso in cui il titolare artigiano, socio/collaboratore risulti iscritto all'elenco nazionale del Mastro Formatore Artigiano.

MOD  
32

Il contributo spetta alle imprese che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggetto di lavoratori occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.

Per accedere al contributo le imprese devono applicare integralmente le norme del CCNL e del CCRL attualmente vigenti, ivi comprese le disposizioni del Fondo Sanitario di settore.

Per ottenere il contributo le imprese dovranno presentare, anche per il tramite delle Associazioni Artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali firmatarie il presente accordo, la relativa Modullistica che sarà predisposta da Edilcassa Veneto.

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla trasformazione del contratto di apprendistato duale in apprendistato professionalizzante. Per le trasformazioni effettuate dal 1 gennaio 2024 al 30 settembre 2024 le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2024.

Il contributo sarà erogato da Edilcassa Veneto a valere sulle riserve del Fondo Incentivo Occupazione, fino a capienza.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

*Severino*  
*Adelmo Podda*  
 CNA VENETO *[Signature]*

*Rocco Casin*  
 CASARTIGIANI VENETO  
*[Signature]*

FEMEALUIL VENETO

*[Signature]*  
 FILCA CISL VENETO

FILLEA CGIL VENETO

*[Signature]*

**ALLE AZIENDE ISCRITTE  
Ai SIGG. CONSULENTI  
UFFICI PAGHE ASSOCIATIVI  
LORO SEDI**

**Circolare n. 4/2024**

Marghera, 11 ottobre 2024

**Oggetto: Accordo regionale del 18 settembre 2024.**

Buongiorno,

con l'accordo del 18 settembre 2024, consultabile al seguente link ...., le parti sociali costituenti Edilcassa Veneto sono intervenute ad integrazione di quanto già concordato nell'accordo del 19 luglio 2024, in merito alle assistenze a favore dei lavoratori e alle prestazioni a favore delle imprese.

Con l'occasione le parti hanno anche definito le modalità di attuazione di quanto deliberato dal CdA di Edilcassa Veneto, relativamente all'adesione dell'Ente al FNAPE a far data dal 1 ottobre 2024.

Di seguito si riassumono i contenuti dell'accordo.

**1. ASSISTENZE AI LAVORATORI**

Rispetto alle modifiche delle assistenze a favore dei lavoratori, introdotte dall'accordo del 19 luglio u.s., l'accordo del 18 settembre precisa meglio i termini di utilizzo e l'eventuale documentazione integrativa, con riferimento ad alcune tipologie di assistenze presenti nel Mod 10 che, di conseguenza, è stato aggiornato. Il modello è consultabile e scaricabile al seguente link...

**2. FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE.**

Con l'avvio delle attività di SICURFORM Veneto, l'Ente Paritetico Sicurezza e Formazione costituito dalle Organizzazioni dell'Artigianato del Veneto e le Organizzazioni Sindacali di categoria dell'edilizia del Veneto, sono ora operative le disposizioni del Regolamento del Fondo Incentivo Occupazione, introdotto a livello nazionale, che prevede degli incentivi, sottoforma di compensazione sui contributi dovuti a Edilcassa Veneto, a beneficio delle imprese finalizzati a favorire l'occupazione giovanile, oltre al riconoscimento di un voucher formazione da spendere presso le Scuole Edili e gli Enti paritetici del sistema.

L'accordo del 18 settembre u.s., nel richiamare le disposizioni del citato Regolamento in merito alle tipologie di assunzione che danno titolo a richiedere l'incentivo e alle modalità di presentazione e di gestione delle istanze, **con riferimento al 2024 fissa al 31 ottobre 2024** il termine per la presentazione delle richieste per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato e pieno **avvenute dal 1 gennaio 2024 al 30 settembre 2024**.

**Per le assunzioni effettuate dal 1 ottobre 2024**, le richieste di incentivo seguiranno le scadenze semestrali previste nel Regolamento del Fondo.

Per facilitare la presentazione delle istanze, cliccando al seguente link ... si potrà accedere ad un'apposita area all'interno dei "Servizi alle Imprese" ove è pubblicata tutta la documentazione: accordo nazionale istitutivo del Fondo, Regolamento, modulistica (**Mod 31a**) utilizzabile per le richieste.

### **3. FNAPE**

**Dal 1° ottobre 2024**, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, Edilcassa Veneto dà attuazione all'accordo nazionale del 21 settembre 2023, aderendo al FNAPE (Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile).

Le nuove tabelle contributive, pubblicate al seguente link ..., prevedono ora una voce specifica FNAPE, con l'indicazione della percentuale di contribuzione al Fondo definita a livello nazionale.

**Va precisato che la contribuzione complessiva versata ad Edilcassa non subisce variazioni.**

Seguirà specifica circolare relativa alle modifiche/implementazioni che saranno necessariamente introdotte nel sistema di denunce mensili SOLDO a partire dalle denunce di Ottobre 2024.

### **4. INCENTIVO TRASFORMAZIONE APPRENDISTATO DUALE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

Viene istituita una nuova prestazione a favore delle imprese che **trasformano il contratto di apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante**.


Al seguente link ... è scaricabile il relativo modello di richiesta (**Mod 32**) nel quale sono riportate le specifiche del contributo ed i termini per la presentazione della richiesta.

Le domande dovranno essere presentate **entro 30 giorni** dalla trasformazione del contratto di apprendistato duale in apprendistato professionalizzante; in questa fase iniziale, **per le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 30 settembre 2024, il termine è stato fissato al 31 ottobre 2024**.

Cordiali saluti

Il Presidente

Giovanni Lovato



Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONTO PROPRIO  
E CONTO TERZI TESSILE - ABBIGLIAMENTO - OCCHIALI - PENNE - SPAZZOLE  
- PENNELLI - GIOCATTOLI

Roma, 22 luglio 1998

Costituzione delle parti

tra

- FEDERMODA-ANTABB/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del tessile abbigliamento/CNA rappresentata dal Presidente Guido Di Mauro, dal Segretario Oreste Baioni, dai membri della Direzione nazionale, Filippo Artioli, Tommaso Ausilio, Giuseppe Bartolozzi, Maurizio Carli, Giovanni Castoldi, Ezio Di Carlo, Vincenzo Esposito, Paolo Moretti, Flavio Nesti, Claudio Nocenti, Iole Quaggia, Clelia Paladin, Luigi Rossi, Giovanni Stante, Angelo Telloli; e dai Segretari regionali e territoriali Sergio Barsacchi, Antonio Franceschini, Mauro Marzocchi, Claudio Paoletti, Paolo Annetti, Dorianò Bagnoli, Franco Ascanelli, Elisabetta Bellelli, Elmo Giovannini, Francesco Polverini, Paolo Preti, Paolo Secciani, Roberto Sottili, Nerio Vezzadini, Graziano Viglioli;
- Associazione SARTI/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria, rappresentata dal Presidente Antonio Lotrecchiano, dal Segretario Oreste Baioni, dai membri della Presidenza Vinicio Azzurri, Mauro Baiocchi, Sergio Ferrari, Amedeo Mattioli, Romana Paltrinieri, Anna Maria Sopelsa e dai Segretari regionali e territoriali Maria Paola Marta, Emanuela Barbiero, Marco Niccheri;
- ASPEL/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria, rappresentata dal Presidente nazionale Roberto Ardigò, dal Segretario nazionale Oreste Baioni, dai membri della Direzione Teresa Casale, Stefano Giarè, Elisabetta Mugnaioni, Nadia Pregnotato, Luca Rinfreschi e dal Segretario territoriale Roberto De Tommaso; assistiti dal Presidente nazionale CNA Gonario Nieddu, dal Segretario generale CNA Giancarlo Sangalli, dal Responsabile Area Politiche sociali e sindacali CNA Alberto De Crais e dal Responsabile sezione Contrattazione CNA Sergio Silvestrini;
- Federazione Nazionale della Moda - CONFARTIGIANATO, rappresentata dal Presidente nazionale Stefano Acerbi, dal Vice presidente nazionale Gianni Maran, dal Segretario nazionale Alessandro Liberatori, dagli altri membri della Giunta esecutiva Graziani Di Battista, Sergio Gazzoldi, Luciano Grella, Piergiorgio Medana, Renato Nieri Argenti, Alberto Nicolò Palmeri, dagli altri membri del Consiglio direttivo, Giuseppe Casella, Carlo Donati, Zimer Longhin, Martino Martini, Pino Meccio, Franco Regalia, Ernesto Talamona, Piergiorgio Vitalini; e dai Segretari e Funzionari regionali e provinciali Giancarlo Ceccarelli, Giorgio Cippitelli, Giulio Di Martino, Domenico Farano, Mario Ferretti, Carlo Alberto Medici, Angiolino Moretti, Michela Nalin, Massimo Pella, Marco Pierangioli, Domenico Pirone, Ferruccio Righetto, Andrea Saviane, Eugenio Valoroso;
- Associazione Pellicceria CTNA-AIP CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente nazionale Alberto Nicolò Palmeri, dal Vice Presidente nazionale Pino Meccio e dal Segretario nazionale Domenico Pirone; assistiti da CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani, dal Segretario generale Francesco Giacomini, dal responsabile Direzione politica, economica e sindacale Bruno Gobbi, e da Giovanna De Lucia e Raffaele Masprone;

- Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (FILTA), rappresentata dal Segretario generale Renzo Bellini, dai Segretari nazionali Adriano Fratini, Adriano Linari, Stefano Ruvolo e da Alfio Calvagna e Marcello Gardianelli della Federazione nazionale; alla presenza dei componenti il Comitato esecutivo: Salvatore Ameduri, Giuseppe Amelio, Viviano Bigazzi, Osvaldo Boglietti, Antonio Bori, Rita Brembilla, Alfredo Cattaruzza, Pietro Cella, Felice Corti, Enzo Cucinotta, Ivana Dal Forno, Antonio Esposito, Franco Giorgi, Gilberto Graziottin, Nicola Legge, Valerio Loris, Luigi Maffezzoli, Stefano Mastrovincenzo, Gino Metefori, Giorgio Molla, Ivano Mongiuzzi, Gloria Paolini, Franca Porto, Carlo Riboldi, Sergio Spiller e Anna Vadacca e della delegazione composta da Cristina Attila, Gianfranco Bertocchi, Filippo Capizzi, Vittoria Carrara, Carlo Colzani, Silvano Di Stefano, Marianna Ferruzzi, Bruno Furlan, Angelo Levorato, Giuseppina Maccariello, Giuseppe Mammi, Carmelina Mazzotta, Luigi Micheli, Andrea Mosca Toba, Giuseppe Redaelli, Vanni Roveti, Bruno Ruffini, Luisa Toschi, Pasquale Troise; con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL);

- Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (FILTEA) rappresentata da: i membri della Segreteria nazionale: Agostino Megale, Mauro Beschi, Valeria Fedeli, Salvatore Barone, Daniele Quiriconi; i membri del Centro nazionale: Enrico Moroni, Giovanni Rossi, Silvana Cappuccio, Fulvio Ciucciarelli, Antonio Brocco, Sergio Perino, Michele De Stefano, Gai Marvi Masazza, Bernardino Avalle, Alberto Gronda, Anna Falvo, Gianfranco Stoppa, Daniela Bellan, Pina Mosca, Renzo Maso, Anna Poggio, Marinella Migliorini, Valeria Cavagna, Marco Ticozzi, Emanuele Iodice, Enrico Zanutta, Rino Campioni, Francesca Vaia, Ferdinando Colleoni, Patrizio Mossali, Cristina Bellotti, Silvia Caglianu, Fausto Filippini, Giuliano Benetti, Michela Spera, Rosa Picetti, Piero Pepoli, Lina Gala, Roberto Allevi, Claudio Guadagni, Paolo Caspani, Arnolfo Schiavetti, Sergio Pomari, Umberto Colombo, Pinuccia Boggiani, Ivano Africani, Franco Mori, Mara Benlodi, Renato Cucinato, Luisella Inzaghi, Michele Gaggiano, Claudio Remus, Rosella Benzato, Franco Ballerini, Giacomo Foresti, Sandro Bertini, Antonio Ciraci, Antonietta Scala, Angelina Bevilacqua, Franco Tentorio, Carlo Sangalli, Mario Cavallina, Rocco Campa, Giuseppe Pat, Antonio De Dea, Rosalia Tassetto, Claudio Ramazzina, Claudia Sette, Giuseppe Di Girolamo, Marina Bergamin, Adriana Carotti, Giuliano Chies, Fulvio Albumina, Graziella Loro Bellicoli, Sandra Longato, Lealdo Gurioli, Ivan Berni, Andrea Sirotti, Norma Lugli, Olinto Artioli, Arcangelo Lo Savio, Barbara Bergamini, Barbara Cattabriga, Anna Lisa Quaglioni, Marzia Tamarri, Rosanna Boldini, Alberto Caracciolo, Sandro Guizzardi, Samantha Mazzoni, Idilio Galeotti, Samuela Meci, Fausto Bacchini, Eraldo Neri, Silverio Manucci, Morena Visani, Giuseppe Gregori, Massimi Brezzo, Manuele Marigolli, Grazia Ruggero, Stefania Maggini, Monia Pigliapoco, Tina Regini, Giuseppe Selvi, Ivana Peluzzi, Vincenzo Scotellaro, Lorella Genovese, Francesco Giacomelli, Gennaro Andreozzi, Maura Taddei, Paolo Zinconi, Alessandro Becciolini, Lucia Bronzi, Giancarlo Taviani, Gianfranco Francese, Giovanni Occhipinti, Cristina Settirelli, Piero Sarti, Marco Mantelli, Luana Fioravanti, Gianpiero Ciambotti, Francesco Fontana, Piera Simoni, Elena Runetti, Vittorio Marzullo, Alfredo Coccorocchio, Lina Nicolace, Gianni Santori, Domenico Ticà, Lino Zingaretti, Mario Lancia, Maurizio Di Cosmo, Graziella Bussolotto, Michela Verdecchia, Sonia Paoloni, Ivo Benella, Edoardo Carocchia, Ernani Catena, Marilena D'annunzio, Giuseppe Scarano, Domenico Giuliano, Domenico Giugliano, Angelo Spena, Vincenzo Armenante, Rosa Mazzuoccolo, Maria Racioppi, Salvatore La Kroun, Antonietta Fiorillo, Gennaro Campitelli, Francesca Abbrescia, Silvano Penna, Teresa Bellanova, Donato Mastropietro, Fernando Lumino, Maria Carrieri, Maria Catalano, Gaetano Rubini, Pasquale Bauleo, Nicola Trematerra, Antonio Nolè, Giorgio Loi, Giuseppe Loche;

- Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA) rappresentata dal Segretario generale Pasquale Rossetti e dai Segretari nazionali Edoardo Rossi e Renato Ferrari; dai componenti il Comitato centrale Antonio Adamo, Flavia Aiello, Albergo Onofrio, Antonio Arbau, Gilberto Balducci, Alberto Battaglino, Franco Bello, Albino Boreggio, Luigi Canali, Aniello Cavotta, Teresa Cianciotta, Angelo Colombo, Giovanni Corna, Antonio Confortin, Gianluigi Cortinovis, Michele Dapuzzo, Alfio Dalla Brida, Mario Di Emanuele, Chiarina Di Lizio, Francesca Fiorucci, Paolo Foschi, Vincenzo Fulghesu, Oliviero Fuligno, Maurizio Furini, Amedeo Gerardi, Francesco Germano, Angelo Ghielmetti, Mauro Ghiselli, Giuseppe Graziano, Mario Guelfi, Gianluigi Guasco, Giovanni Ianniciello, Gianfranco Lombardi, Vincenzo Marini, Ilio Mecchi, Piera Meda, Giancarlo Melandri, Nazzareno Mercuri, Franco Nastrini, Serenella Pagliosa, Luigi Palazzi, Renzo Pellin, Giuseppe Petralia, Gianni Quartarone, Giannino Rizzo, Giuseppe Rometta, Angelo Rossi, Andrea Roncato, Vittorio Rosa, Giorgio Salucci, Leopardo Sordini, Erminio Scopino, Marzia Taroni, Ignazia Tellaroni, Marilena Toraldo, Antonio Visonà; con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) si conviene quanto segue:

CCNL per i lavoratori della piccola e media industria

- cotoniera;
- della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e articoli da caccia;
- della canapa, del lino, del cocco e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo;
- della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi;
- della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
- della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici, della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta;
- della produzione in serie di: abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; camiceria; biancheria personale e da casa; confezioni in pelle e succedanei; divise ed abiti da lavoro; corsetteria, cravatte, sciarpe e foulards; accessori dell'abbigliamento e oggetti cuciti in genere;
- della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;
- dei tessili vari (nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passai mani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, veli andalusia tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo) - accessori per filatura e tessitura - scardassi - amiantieri (compreso gruppo freni) - tappeti - interfodere;
- della juta;
- delle tende da campo - tele e copertoni impermeabili manufatti e indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare;
- del feltro e cappello di pelo - feltro e cappello di lana, pelo per cappello;
- dei berretti e copricapo diversi (non di lana né di feltro), e di fodere e marocchini;
- delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche;
- del tessuto non tessuto;
- dei bottoni e articoli affini;
- degli occhiali e articoli inerenti l'occhialeria;
- dei giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia;
- delle penne, parti staccate di matite e penne e articoli affini;
- delle spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.

#### CLAUSOLA DI ARMONIZZAZIONE

Le parti concordano che il modello contrattuale individuato, sarà oggetto di verifica in occasione del rinnovo contrattuale, tenendo conto dei

risultati ai quali è pervenuta la verifica del Protocollo 1993, e degli orientamenti che verranno assunti in materia con altre controparti. Le parti, in ogni caso, s'impegnano, sempre in occasione del prossimo rinnovo contrattuale ad armonizzare il presente assetto contrattuale con i modelli contrattuali per le piccole industrie che scaturiranno dai contratti sottoscritti da FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL con le altre Associazioni imprenditoriali.

[omissis]

#### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

##### PREMESSO

- che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono ormai emanati i relativi decreti di attuazione;
- che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare;
- che, infine, s'intende contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso;
- che l'8.9.98 è stato raggiunto un Accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL, UIL per l'istituzione di ARTIFOND

le parti

- Federazione Nazionale della Moda, ANT-TAC, AIP-CONFARTIGIANATO
- FEDERMODA ANTABB-CNA
- ANPEC-CNA
- Associazione Sarti-CNA
- ASPEL-CNA

concordano

1. di aderire come parti istitutive, alla costituzione di ARTIFOND, Fondo Pensione Complementare Nazionale per l'Artigianato;

2. che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata:

- 1% a carico del lavoratore
- 1% a carico dell'impresa
- 27% del TFR maturando

Inoltre per i lavoratori di la occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando. Per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 25

dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrenza del 18.8.99. Ferma restando la contribuzione così come sopra definita, i lavoratori di la occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della loro retribuzione, così come sopra definita;

3. che la quota di avviamento e la quota d'iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare;

4. che il versamento ad ARTIFOND avverrà entro dicembre 1999 e comunque con tutte le modalità ed i tempi stabiliti da ARTIFOND;

5. che entro giugno 1999, le parti nazionali s'incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore del Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero.

bbbb

**4 BIS**

CNA Produzione

CNA Artistico e tradizionale

CONFARTIGIANATO Chimica, Gomma, Plastica e Vetro

CONFARTIGIANATO Ceramica

CASARTIGIANI

CLAAI

FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILTEC-UIL

## CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i lavoratori della Piccola Impresa Industriale fino a 49 dipendenti dei settori: chimica e settori accorpati plastica e gomma abrasivi ceramica vetro.

Roma 10 giugno 2015

In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli artt. 49 e 67 (Preavviso - T.F.R.) saranno corrisposte giuste le disposizioni previste dall'art. 2122 Codice Civile.

#### **Vetro (Indennità in caso di morte ed invalidità permanente)**

In caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del preavviso e il T.F.R. devono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al primo comma le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 c.c.

Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13esima mensilità o le frazioni di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.

Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà, a norma di legge.

In caso di morte o di licenziamento del lavoratore di cui al gruppo 1) in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente, per i suddetti lavoratori che non abbiano raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni del D.L. 10 agosto 1945, n. 708.

#### **Art. 66 - Previdenza integrativa -- FONTE**

Il sistema di previdenza complementare è regolato dall'accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e dall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i lavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te., sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011.

Il contributo, con riferimento alla retribuzione utile per il TFR sarà:

##### **Settori CHIMICO - SETTORI ACCORPATI**

Fino al 31/12/2011:

- 1,06% a carico del lavoratore;
- 1,06% a carico dell'impresa per il primo biennio.

Con decorrenza 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'impresa, già prevista all'1,06%, sarà elevata all'1,20%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Con le medesime modalità la suddetta aliquota è elevata all'1,30% a decorrere dall'1/1/2013.

Con decorrenza dal 1.1.2014 l'aliquota contributiva a carico dell'impresa è elevata all'1,40% e, a decorrere dal 1.1.2015 è elevata all'1,50%.

##### **Settori PLASTICA - GOMMA**

Fino al 31/12/2011:

- l'1,06% a carico del lavoratore
- l'1,06% a carico dell'impresa per il primo biennio.

Con decorrenza 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'impresa, già prevista all'1,06%, sarà elevata all'1,20%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Con le medesime modalità la suddetta aliquota è elevata all'1,30% a decorrere dall'01/01/2013.

Con decorrenza dal 1.1.2014 l'aliquota contributiva a carico dell'impresa è elevata all'1,40% e, a decorrere dal 1.1.2015 è elevata all'1,50%.

##### **Settore ABRASIVI**

Fino al 30/06/2011

- 1,2 % a carico del lavoratore
- 1,4% a carico dell'impresa

Con decorrenza 01/07/2011 l'aliquota contributiva a carico dell'impresa sarà elevata all'1,65%.

Con decorrenza dal 1.1.2014 l'aliquota contributiva a carico dell'impresa è elevata all'1,75% e, a decorrere dal 1.1.2015 è elevata all'1,85%.

##### **Settore CERAMICA**

Fino al 31/12/2012

- 1,6% a carico del lavoratore
- 1,6% a carico dell'impresa

Con decorrenza 01/01/2013 l'aliquota contributiva, sia a carico del lavoratore, sia a carico dell'impresa, sarà elevata all'1,7%

Con decorrenza dal 1.1.2014 l'aliquota contributiva a carico dell'impresa è elevata all'1,80% e, a decorrere dal 1.1.2015 è elevata all'1,90%.

##### **Settore VETRO**

Fino al 31/01/2013

- 1,3% a carico del lavoratore
- 1,3% a carico dell'impresa

Con decorrenza 01/02/2013 l'aliquota contributiva, sia a carico del lavoratore, sia a carico dell'impresa, sarà elevata all'1,4%.

Con decorrenza dal 1.1.2014 l'aliquota contributiva a carico dell'impresa è elevata all'1,50% e, a decorrere dal 1.1.2015 è elevata all'1,60%.

Con riferimento alla quota di TFR da maturare nell'anno le quote saranno:


- il 33% per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il 28.04.1993 (entrata in vigore del Decreto Legislativo 124/93).
- il 100% per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente alla data del 28.04.1993.

Al TFR residuo per effetto dei versamenti al Fondo delle quote sopra indicate si continuerà ad applicare la normativa vigente in materia.

Il singolo lavoratore avrà facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale.

Quota di iscrizione e quota associativa.

La quota di iscrizione al Fondo è fissata in euro 11,00 complessive per ciascuno iscritto di cui euro 4,00 a carico del lavoratore e a euro 7,00 a carico dell'impresa, da versarsi al momento dell'iscrizione, con le modalità che verranno



definite.

**Art. 67 Licenziamenti collettivi**

In riferimento alle procedure relative ai licenziamenti collettivi, si confermano integralmente le disposizioni di cui alla Legge 223/91.



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 29/03/2024)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Solidarietà Veneto è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 01/10/2024)

##### FONTI ISTITUTIVE

L'associazione Solidarietà Veneto venne costituita con atto notarile il 30 gennaio 1990 su iniziativa della Filca Cisl del Veneto. Seguirono poi gli accordi innovativi del 17 luglio 1997 e del 28 dicembre 1998, che videro firmatari la U.S.R. Cisl del Veneto e la Federazione dell'Industria del Veneto. Successivamente, sempre ad opera della U.S.R. Cisl del Veneto e della Federazione dell'Industria del Veneto e al fine di adeguare il Fondo alle indicazioni del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/1997, venne stipulato l'accordo dell'11 maggio 1999 che comportò una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari dando luogo alla istituzione di un nuovo soggetto "Solidarietà Veneto - Fondo Pensione".

Solidarietà Veneto è destinatario della "contribuzione contrattuale" e costituisce, dunque, strumento di attuazione per l'"adesione contrattuale" secondo quanto previsto dall'accordo di cui al successivo punto 9 e dalla contrattazione collettiva relativa ai settori dell'artigianato.

La principale fonte istitutiva è l'accordo dell'11 maggio 1999 tra la U.S.R. Cisl del Veneto e la Federazione dell'Industria del Veneto.

Integrano tale accordo, e divengono fonti istitutive, i seguenti atti:

1. accordo 14/12/06 fra Cisl, Federazione industria (Confindustria) Veneto e Uil del Veneto (*Uil fra le Parti istitutive*);
2. due accordi 15/12/06 fra Cisl, Uil e Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato regionale, CNA regionale, CASA regionale, Federclai) (*accesso artigiano*);
3. accordo 21/12/06 fra Cisl, Uil, Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato Regionale, CNA regionale, CASA regionale, Federclai) e Federazione industria (Confindustria) Veneto (*accesso artigiano*);
4. accordo 20/09/07 fra Cisl, Uil, Confindustria del Veneto, Confapi del Veneto, Confartigianato regionale Veneto, CNA regionale del Veneto, CASA regionale del Veneto, Federclai del Veneto e successive modifiche e integrazioni (*accesso Confapi, Artigiani Autonomi, Coltivatori diretti e Lavoratori Atipici*).

Sono altresì "fonti istitutive" per i lavoratori e le aziende interessati, i seguenti accordi:

5. accordo 27/06/12 "UNCEM Veneto" – OO.SS. (*lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico –forestale ed idraulico – agraria per la Regione del Veneto*);
6. CCPL 22/11/12, "Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Belluno";
7. Accordo 06/05/13 (*operai agricoli e florovivaisti Veneto*);
8. Accordo 30/07/14 fra Cisl, Uil, Confindustria del Veneto, Confapi del Veneto, Confartigianato regionale Veneto, CNA regionale del Veneto, Casartigiani del Veneto, Federclai del Veneto, Confimi Verona, Confimi Vicenza (*accesso Confimi Verona, Confimi Vicenza*).
9. Accordo 16/12/2016 interconfederale regionale fra Cgil, cisl, Uil e Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto e Casartigiani Veneto (*disciplina "adesione contrattuale" e "contribuzione contrattuale"*)).
10. Accordo 15/03/2017 "FISM Padova; dipendenti scuole materne"
11. Accordo 20/04/2018, "Adesione Pensionati".

→ **SETTORE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA**

*Destinatari: tutti i dipendenti.*

**RIFERIMENTI:** CCNL del 28/07/1998 (Tessile abbigliamento) e CCNL del 10/06/2015 (CHIMICA E ACCORPATI, PLASTICA, GOMMA, ABRASIVI, CERAMICA E VETRO (fino a 49 dipendenti));

CCNL	CONTRIBUTO		TFR	
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
22 TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUIOIO, OCCHIALI, GIOCATTOLI, PENNE SPAZZOLE E PENNELLI (fino a 249 dipendenti)	1,00% <sup>2</sup>	1,00% <sup>2</sup>	27% o 100%	100%
4 BIS CHIMICO E ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA	1,30% <sup>3</sup>	1,50% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%
ABRASIVI	1,20% <sup>3</sup>	1,85% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%
CERAMICA	1,60% <sup>3</sup>	1,90% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%
VETRO	1,40% <sup>3</sup>	1,60% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%

<sup>1</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>2</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>3</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

RIEPILOGO CONTRIBUTO CONTRATTUALE NEI CONTRATTI DELL'ARTIGIANATO					
	MODA	ALIMENTARE	PANIFICAZIONE	CHIMICO GOMMA PLASTICA VETRO	APPRENDISTATO
<b>SETTORE E CCNL</b>	CCRL 14/12/2016  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	Accordo interconfed. Artigianato sul contratto di apprendistato del 01/09/2016  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016
<b>POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO</b>	Tutti i lavoratori dipendenti	Lavoratori inquadrati come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori inquadrati come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori inquadrati come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori dip. di aziende artigiane, di tutti i settori, assunti con la formula di "apprendistato duale" sulla base dell'art. 43 e/o 45 del D.Lgs 81/2015.
<b>CONTRIBUTO CONTRATTUALE</b>	10,00€ al mese per 12 mensilità (5,00€ se part-time)  Apprendisti: 5,00€ al mese per 12 mensilità	26,00 € al mese per 12 mensilità (13,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17)  Apprendisti: 10,00€ al mese per 12 mensilità (6,50€ se part-time inferiore al 50%) (dal 01/04/17)	8,00 € al mese per 12 mensilità per i lavoratori del Gruppo A (4,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17)  5,00 € al mese per 12 mensilità per i lavoratori del Gruppo B (2,50€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17)	26,00 € al mese per 12 mensilità (13,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/03/17)  Apprendisti: 10,00€ al mese per 12 mensilità (5 € se part-time inferiore al 50%) (dal 01/03/17)	Contributo annuale di € 250,00  Da versare al Fondo nel mese di luglio di ogni anno. Per i lavoratori part time l'importo è da rapportarsi all'orario di lavoro

Spett.le Direzione Aziendale

per il tramite Spett.le  
Studio Consulenza / Centro Servizi

Oggetto: attivazione della procedura per mantenimento adesione ad EBAV.  
Richiesta compilazione Format Portale Ebav. Comunicazione.

Spettabile Azienda,  
da tempo aderisce alla bilateralità di EBAV potendo beneficiare delle prestazioni rivolte a Lei e ai Suoi collaboratori dipendenti.

In questi ultimi mesi EBAV ha dovuto operare un controllo sulla corretta iscrizione delle imprese all'Ente, in conformità a quanto previsto dal vigente statuto, e dai nuovi criteri e requisiti applicati da FSBA (ammortizzatore sociale per l'artigianato) sulla scorta anche delle indicazioni dell'INPS (CSC 4 settore artigiano e codice autorizzativo 7B Fsba).

La verifica, svoltasi incrociando i dati del Codice Statistico Contributivo (CSC) e del codice contratto applicato (codice contratto CNEL), ha evidenziato che la vostra impresa presenta alcune difformità rispetto ai requisiti previsti, collocandola provvisoriamente nella "tipologia aziende 99" (rif.to tabella F altre casistiche aziende versanti Ebav); casistica specifica per aziende non rientranti nelle altre varie tipologie con denuncia B01 già inviata ad Ebav entro il 31/12/2023. Infatti, tale codice temporaneo e particolare, c.d. "cod. 99", ha permesso/consentito a Codesta Spett.le Azienda di continuare a presentare le denunce mensili (mod B01) e relativi pagamenti mod.F24, in attesa di definire le procedure per poter verificare la Sua posizione.

Di recente le Parti Sociali regionali hanno approvato le modalità operative e le condizioni per mantenere l'adesione ad Ebav, utili anche alla Vs. azienda, previo invio/presentazione ad Ebav dei dati necessari.

Per la verifica della Sua posizione dovrà, quindi, inviare ad EBAV, esclusivamente per il tramite del Suo intermediario (Studio Consulenza Lavoro/ Centro Servizi Associativo) che gestisce il Vs. servizio paghe e che effettua l'invio del modulo Ebav B01, il Format predisposto direttamente nel Portale Ebav con le seguenti richieste dei sottoelencati dati e nei tempi sotto richiamati:

- 1) RAGIONE SOCIALE\*:
- 2) CODICE FISCALE/PARTITA IVA\*:
- 3) MATRICOLA INPS\*:
- 4) ATTIVITÀ PRINCIPALE E SECONDARIA DELL'AZIENDA:
- 5) DATA INIZIO ATTIVITA' CON DIPENDENTI:
- 6) ATTUALE CSC\*\*:
- 7) NUMERO MEDIO DIPENDENTI IN FORZA SEMESTRE PRECEDENTE L'INVIO DEL FORMAT (vedi nota):
- 8) ATTUALE CONTRATTO CCNL APPLICATO (CODICE CONTRATTO CCL CNEL)\*\*:
- 9) ATTUALE CATEGORIA EBAV (CCRL APPLICATO)\*\*:
- 10) DATA PRIMA ADESIONE ALLA BILATERALITÀ ARTIGIANA:
- 11) QUOTE EBAV VERSATE: 1° LIVELLO SI NO - 2° LIVELLO SI NO
- 12) TIPOLOGIA AZIENDA NELL'ULTIMO B01\*:
- 13) VOLONTÀ DI MANTENERE ADESIONE A BILATERALITÀ ARTIGIANA: SI NO
- 14) EMAIL CONTATTO AZIENDA\*\*:
- 15) TELEFONO CONTATTO AZIENDA\*\*:
- 16) CODICE CONSULENTE\*:
- 17) EMAIL CONTATTO \*\*:
- 18) TELEFONO CONTATTO\*\*:

**NOTE:**

\* DATI PRE-IMPOSTATI DA EBAV NON MODIFICABILI

\*\* DATI PRE-IMPOSTATI DA EBAV MODIFICABILI NEL FORM

IL FORMAT PREDISPOSTO NEL PORTALE EBAV CONTIENE L'ELENCO DELLE AZIENDE INTERESSATE E GESTITE DAL MEDESIMO INTERMEDIARIO PAGHE.

**REQUISITI PER MANTENERE L'ADESIONE AD EBAV :**

- AZIENDA ADERENTE ED IN REGOLA CON I VERSAMENTI AD EBAV IN MANIERA CONTINUATIVA NEI TRE ANNI PRECEDENTI;
- APPLICAZIONE INTEGRALE DEL CCNL DI RIFERIMENTO DEL PROPRIO SETTORE COME SPECIFICATO NELLE TABELLA F) EBAV ;
- NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI NON SUPERIORE A 30 UNITÀ CALCOLATO NEL SEMESTRE PRECEDENTE;
- ADESIONE AD EBAV DA PARTE DELL'AZIENDA COME ATTO VOLONTARIO ED AGGIUNTIVO RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI RIFERIMENTO DEL SETTORE;

**NOTA COMPUTO NUMERO MEDIO DIPENDENTI / SISTEMA DI CALCOLO:**

NELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DIPENDENTI OCCUPATI NEL SEMESTRE PRECEDENTE DEVONO ESSERE RICOMPRESI LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DI QUALUNQUE QUALIFICA (LAVORATORI A DOMICILIO, ECC...) COMPRESI GLI APPRENDISTI. LE LAVORATRICI E I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE SONO COMPUTATI NEL COMPLESSO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI IN PROPORZIONE ALL'ORARIO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO, RAPPORATO AL TEMPO PIENO, CON ARROTONDAMENTO SECONDO LE MODALITÀ DISCIPLINATE DALL'ART. 9 DEL D.LGS 81/2015. LA LAVORATRICE E IL

pag.2

LAVORATORE ASSENTE, ANCORCHÉ NON RETRIBUITI, SARANNO ESCLUSI DAL COMPUTO DEI DIPENDENTI SOLO NEL CASO IN CUI IN LORO SOSTITUZIONE SIA STATO ASSUNTO UN ALTRO DIPENDENTE; OVVIAMENTE IN TAL CASO SARÒ COMPUTATO IL SOSTITUTO. NEL DETERMINARE LA MEDIA OCCUPAZIONALE, DEVONO ESSERE RICOMPRESI NEL SEMESTRE ANCHE I PERIODO DI SOSTA DI ATTIVITÀ E/O DI SOSPENSIONI STAGIONALI.

L'invio ad Ebav di tale Format - che viene inteso come volontà da parte di Codesta Spett.le Azienda di mantenere l'adesione ad EBAV - dovrà avvenire, sempre tramite la procedura telematica Portale Ebav, entro il termine perentorio di tre mesi dal ricevimento della presente e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2024, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 31.12.24  
ALLEGATI
- dati sintetici INPS cassetto previdenziale contribuente;
  - ultimo modello UNIFORMIENS.

Resta inteso che dal ricevimento della presente non sarà possibile inviare il modello B01 fintantoché il Format non sarà compilato ed inviato con la relativa documentazione richiesta.

Il mancato invio dei dati tramite Format Ebav (ovvero la mancata richiesta di mantenimento dell'adesione all'ente bilaterale), comporterà la cessazione dell'adesione ad EBAV con effetto dal mese successivo a quello di scadenza del termine dei 3 mesi.

L'invio dei dati tramite Format Ebav (ovvero la richiesta di mantenimento dell'adesione), sarà invece esaminata da una apposita Commissione Bilaterale, insediata presso lo stesso Ente, che si riunirà entro il mese successivo al ricevimento della richiesta.

L'esito della verifica sarà comunicato da EBAV a Codesta Spett.le Direzione Aziendale per il tramite dell'intermediario (CdL / Centro servizi ...) che gestisce il servizio paghe ed invio mod. B01 per gli adempimenti del caso.

Si evidenzia infine che, in base ai versamenti effettuati durante l'anno 2024, saranno salvaguardati il diritto, sia da parte di Codesta Spett.le Azienda e sia da parte dei Vs. collaboratori dipendenti, di beneficiare delle prestazioni Ebav di competenza dell'annualità 2024.

Per ogni eventuale approfondimento o richiesta di chiarimento è possibile contattare l'ufficio versamenti Ebav [mail [versamenti@ebav.it](mailto:versamenti@ebav.it)] evidenziando gli elementi identificativi dell'azienda e dell'intermediario.

Con Cordialità.

Venezia Marghera, li ... settembre 2024.

Oscar Rigoni  
Direttore

pag.3

## **Attivazione della procedura per mantenimento adesione ad EBAV Aziende con tipologia azienda codice 99**

01 ottobre 2024

In questi ultimi mesi EBAV ha dovuto operare un controllo sulla corretta iscrizione delle imprese all'Ente, in conformità a quanto previsto dal vigente statuto, e dai nuovi criteri e requisiti applicati da FSBA (ammortizzatore sociale per l'artigianato) sulla scorta anche delle indicazioni dell'INPS (CSC 4 settore artigiano e codice autorizzativo 7B).

La verifica, svoltasi incrociando i dati del Codice Statistico Contributivo (CSC) e del codice contratto applicato (codice contratto CNEL), ha evidenziato che alcune aziende avrebbero potuto proseguire con l'invio denunce B01 solo collocandosi provvisoriamente nella "tipologia aziende 99" (rif.to tabella F altre casistiche aziende versanti Ebav), casistica specifica per aziende non rientranti nelle altre varie tipologie con denuncia B01.

Le Parti Sociali regionali hanno approvato le modalità operative e le condizioni per poter richiedere di mantenere l'adesione ad Ebav: tramite **Portale Ebav** si potranno inviare telematicamente, tramite un nuovo apposito modulo, le dichiarazioni per il mantenimento adesione ad EBAV.

Nel Portale di ciascun compilatore B01 (gestore paghe) è eventualmente presente il nuovo modulo contenente l'elenco delle aziende interessate da questa procedura.

L'invio ad Ebav di tale dichiarazione per mantenimento adesione ad Ebav dovrà avvenire entro il termine del 31/12/2024, compilando il form online e allegando la seguente documentazione:


- a) dati sintetici INPS cassetto previdenziale contribuente;
- b) ultimo modello UNIEMENS.

### **REQUISITI PER MANTENERE L'ADESIONE AD EBAV:**

- AZIENDA ADERENTE ED IN REGOLA CON I VERSAMENTI AD EBAV IN MANIERA CONTINUATIVA NEI TRE ANNI PRECEDENTI
- APPLICAZIONE INTEGRALE DEL CCNL DI RIFERIMENTO DEL PROPRIO SETTORE COME SPECIFICATO NELLE TABELLA F) EBAV
- NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI NON SUPERIORE A 30 UNITÀ CALCOLATO NEL SEMESTRE PRECEDENTE
- ADESIONE AD EBAV DA PARTE DELL'AZIENDA COME ATTO VOLONTARIO ED AGGIUNTIVO RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI RIFERIMENTO DEL SETTORE

La richiesta di mantenimento dell'adesione sarà esaminata da una apposita Commissione Bilaterale. La mancata richiesta di mantenimento dell'adesione all'ente bilaterale comporterà la cessazione dell'adesione ad EBAV.

Per ogni eventuale approfondimento o richiesta di chiarimento è possibile contattare l'ufficio versamenti Ebav [mail [versamenti@ebav.it](mailto:versamenti@ebav.it)] evidenziando gli elementi identificativi dell'azienda e dell'intermediario.



### QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE

## TABELLA F

TIPOLOGIE AZIENDA	CAT.	OSC	Quote Nazionali				Quote Regionali				Previd. Compl.	FSBA				
			QUOTA RAPPRI.		QUOTA COBIS FBS	QUOTA EBNA	QUOTA 1° Liv. AZ. EE.BB.RR.	1° Livello EBAV		2° Livello EBAV		NRS		Azienda	Dip.	
			OO.AA.	OO.SS.				Azienda	Dip.	Azienda		Dip.	Azienda	Dip.		
02 Non artigiana con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS)	AT	≠ 4			2,48											
03 Artigiana con nessuna matricola INPS (Uniemens PosAgri ex SCAU DMAG)			Vedi Tab. A													
04 Con solo quote per Sani.In.Veneto																
05 Associazione/Sindacato o Ente collegato	OA		3,88	1,40	2,48	0,23	3,66									Vedere Regolamen. FSBA
	OS		3,88	1,40	2,48	0,23	3,66									
06 Coperta da D.Lgs 148/2015 Senza CCRL	(2)	1-7	2,91	1,17	1,75	0,19	5,63		0,80			0,06	1,00			
07 Coperta da D.Lgs 148/2015 Con CCRL applicato	(2)	1-7	2,91	1,17	1,75	0,19	5,63		0,80	Vedi Tab. B		0,06	1,00	Vedi Tab. B1		
08 Solo quote FSBA (Azienda non aderente alla bilateralità artigiana)		= 4														Regolamen. FSBA
12 Artigiana non vincolata a FSBA	(2)		3,88	1,40	2,48	0,23	3,66	2,34	0,80	Vedi Tab. B		0,06	1,00			
99 Con casistica particolare già denunciata		≠ 4	QUOTE APPLICATE NON PREDETERMINABILI													

NOTA <sup>(1)</sup> Categoria obbligatoria per la specifica casistica  
<sup>(2)</sup> Vedi dettagli seguenti

#### [Tabella F - Codice 01]:

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022

#### [Tabella F - Codice 02]:

Le Aziende non artigiane con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS) sono aziende iscritte a una Associazione Artigiana del Veneto (Confartigianato, Cna, Casa) che effettuano versamenti volontari per poter accedere al sistema COBIS per la Rappresentanza Territoriale della Sicurezza (RLST).

Queste aziende NON sono iscritte alla gestione dei Servizi Ebav.

#### [Tabella F - Codice 03]:


Le Aziende artigiane con nessuna matricola INPS (Uniemens PosAgri ex SCAU DMAG) sono le aziende agricole con attività secondaria artigiana e dipendente con contratto artigiano o le aziende artigiane ma con inquadramento INPS per cui non possiedono Matricola Inps standard.

Il versamento per le "Aziende SCAU" è attivo con il sistema di pagamento tramite Bonifico Bancario. La denuncia deve avvenire attraverso l'applicativo Ebav on-line con la classica modalità di calcolo quote.

La categoria da indicare deve fare riferimento all'attività artigiana secondaria.

E' possibile effettuare il pagamento dell'importo risultante dal modello "Riepilogo denuncia B01" effettuando un bonifico bancario sul conto corrente intestato a EBAV con codice IBAN: IT 17 1 03069 02119 100000011599 indicando nella causale il Codice Fiscale o Partita Iva dell'azienda dichiarata nel B01, il periodo di riferimento (mese/anno) della denuncia e "Azienda SCAU".

- Esempio 1 Causale –bonifico per singolo mese: --> 04421570248 - 08 2021 –Azienda SCAU
- Esempio 2 Causale –bonifico per più mesi: --> 04421570248 - 05 06 07 2021 –Azienda SCAU


**QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE**
**[Tabella F - Codice 04]:**

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022 per invio B01

**[Tabella F - Codice 05]:**

**Organizzazioni Artigiane, Organizzazioni Sindacali** e loro partecipate o promosse possono aderire a FSBA (Verbale d'intesa del 13/11/2014).

Le categorie di riferimento sono:

- OA – Organizzazioni Artigiane e loro partecipate o promosse
- OS – Organizzazioni Sindacali e loro partecipate o promosse

**[Tabella F - Codice 06 Codice 07]**

Imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione degli ammortizzatori sociali di cui al titolo I del D.lgs. n. 148/2015 (CIGO e CIGS) oppure del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al titolo II del D.lgs. n. 148/2015, che applicano contratti collettivi nazionali/regionali del settore artigiano, ma non sono soggette all'obbligo di versamento della contribuzione a FSBA (CSC diverso da settore 4). Per quanto concerne i versamenti delle quote Ebav queste imprese sono suddivise in due tipologie:

- **Coperta da D.lgs. n. 148/2015 - Senza CCRL [Tabella F - Codice 06]:**

Comprende le imprese non artigiane (con CSC settori 1 o 7) per le quali è stato siglato dalle Parti Sociali dell'artigianato uno specifico contratto collettivo nazionale ma per le quali non c'è ancora il relativo aggiornamento nel CCRL veneto. Rientrano in tale gruppo le imprese non artigiane dei settori Area Moda, Chimica - Gomma - Plastica. Le aziende nel B01 devono utilizzare il codice AT – Settori non coperti da CCRL.

Appartengono a questo gruppo anche le imprese non artigiane del settore Marmo Lapidari (AS).

- **Coperta da D.lgs. n. 148/2015 - Con CCRL applicato [Tabella F - Codice 07]:**

Comprende le imprese non artigiane (con CSC settori 1 o 7) rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi artigiani in virtù di una espressa previsione dei contratti stessi.

In questo gruppo, rientrano le imprese non artigiane dei seguenti settori: Acconciatura ed Estetica (AD), Odontotecnici (AB), Comunicazione (AF), Legno (AI), Panificatori (AN), Trasporto merci (AR), Alimentaristi non artigiani (AK)

Appartengono altresì a questo gruppo le imprese non artigiane rientranti nel campo di applicazione degli Accordi regionali del 12/06/2012 e del 08/10/2012 (c.d. Trasporto persone AY), alle condizioni previste dai citati Accordi.

**[Tabella F - Codice 09 Codice 10 Codice 11]:**

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2023.

**[Tabella F - Codice 12]:**

Imprese artigiane ai sensi della Legge Quadro dell'artigianato ma che per le peculiarità dell'attività svolta sono escluse dal campo di applicazione di FSBA e conseguente esonero dal relativo obbligo di contribuzione.

Le imprese versano la bilateralità artigiana con le quote previste per le aziende artigiane.

Rientrano in tale casistica residuale:

- Aziende artigiane del settore lapidei (con CSC 4) destinatarie del trattamento CIGO ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. o) D.lgs. n. 148/2015: imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione - Marmo Lapidari (AS)
- Aziende artigiane assegnatarie di codice Ateco di importanza secondaria, con matricola INPS e CSC diverso da 4. Tali posizioni sono escluse dal campo di applicazione di FSBA (non avendo attribuzione codice autorizzazione 7B). A titolo esemplificativo e non esaustivo sono comprese in questo gruppo le imprese artigiane del settore Alimentazione (AM) e Panificatori (AN) con doppia matricola INPS: matricola INPS e CSC 4 (artigiani) per gli addetti alla produzione e matricola INPS e CSC 7 (commercio) per c.d. banconieri. Anche per questi ultimi l'impresa versa le quote alla bilateralità contrattualmente previste ma non deve versare la contribuzione FSBA.

**[Tabella F - Codice 99]:**

Tipologia valida dal 01/01/2024 solo per le aziende che abbiano già inviato in precedenza almeno una denuncia B01 utilizzando codice 99.

**VERBALE DI ACCORDO**  
**RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DI ULTERIORI CASISTICHE DI ADESIONE AD EBAV**  
*(ai sensi di quanto previsto dall'art.6 lettera c) dello Statuto di Ebav)*

Il giorno 15 marzo 2024, presso la sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:


- CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dalla Segretaria Regionale Tiziana Pettenuzzo e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Andrea Rigotto;
- CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Regionale Matteo Ribon e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Marco Comin;
- CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti

e

- CGIL regionale Veneto, rappresentata dalla Segretaria Generale Tiziana Basso e dal Segretario regionale Maurizio Ferron;
- CISL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Gianfranco Refosco e dal Responsabile Artigianato e Bilateralità Luca Mori;
- UIL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Roberto Toigo e dal Segretario regionale Gino Gregnanin.

**Premesso che**

- la contrattazione nazionale e regionale e lo statuto di Ebav definiscono per le imprese i requisiti di adesione al sistema della bilateralità artigiana;
- con il verbale di accordo sottoscritto in data 8 giugno 2023, la cui vigenza è stata successivamente prorogata fino al 31/12/2023, è stato introdotto il "codice 99" al fine di consentire di individuare e mappare le imprese non artigiane che per le caratteristiche e per l'applicazione del Ccnl di riferimento non rientrino in nessun'altra casistica disciplinata dalle tabelle Ebav vigenti;
- l'accordo del 4 dicembre 2023, relativo alla riforma dello statuto di Ebav, prevede al punto 1) un approfondimento delle parti sociali al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, lettera c) dello statuto di Ebav (relativo alle imprese non artigiane e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti dalle stesse che non rientrano nella sfera di applicazione dei Contratti collettivi stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale);
- il verbale di accordo del 20 dicembre 2023, nello stabilire la cessazione di efficacia del "codice 99" per le imprese di nuova adesione, a far data dal 1° gennaio 2024, demanda ad un successivo



accordo tra le parti la regolamentazione dell'eventuale permanenza in Ebav delle imprese che già utilizzavano il "codice 99" al 31 dicembre 2023;


- le parti intendono dare attuazione all'art. 6, lett. c), dello Statuto di Ebav e definire e regolamentare le casistiche per le quali possa essere consentito alle imprese, non artigiane, di mantenere l'adesione ad Ebav continuando a versare le relative quote e a beneficiare delle prestazioni sia in favore dell'impresa che delle lavoratrici e dei lavoratori.

**Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano quanto segue.**

### **Imprese utilizzanti il "codice 99" al 31 dicembre 2023**

Alle imprese che alla data del 31 dicembre 2023 utilizzavano il "codice 99", al fine di poter effettuare ad Ebav i versamenti delle quote, è consentito di mantenere l'adesione all'Ente bilaterale versando le relative quote e beneficiando delle prestazioni in favore dell'impresa, delle lavoratrici e dei lavoratori, secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento di Ebav, dagli accordi interconfederali regionali e dai Contratti collettivi regionali di lavoro di riferimento, in presenza contestuale dei seguenti requisiti:

- a) l'impresa deve essere già aderente ed in regola con i versamenti ad Ebav in maniera continuativa per un periodo di almeno tre anni;
- b) l'impresa deve applicare integralmente il Ccnl di riferimento per il proprio settore, come da tabella formulata dalle parti che sarà pubblicata sul sito di Ebav, sottoscritto a livello nazionale e territoriale dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e dalle Associazioni datoriali;
- c) l'impresa non deve superare il numero medio di trenta (30) dipendenti, calcolati con riferimento al semestre precedente il 31/12/2023. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricomprese le lavoratrici e i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, ecc.), compresi gli apprendisti. Le lavoratrici e i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 del D.lgs n. 81/2015. Le lavoratrici e i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 del citato D.lgs n. 81/2015. La lavoratrice e il lavoratore assente, ancorché non retribuiti, sono esclusi dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in loro sostituzione sia stato assunto un altro dipendente; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e/o di sospensioni stagionali;
- d) il mantenimento dell'adesione ad Ebav si configura quale atto volontario e aggiuntivo rispetto a tutti gli istituti previsti dalla contrattazione nazionale e regionale di riferimento del settore. Nel caso in cui il Ccnl applicato dall'impresa preveda già l'adesione ad altro Ente bilaterale, non sarà possibile mantenere contestualmente l'adesione ad Ebav, né optare da parte dell'impresa in via sostitutiva per l'adesione ad Ebav.



L'impresa deve comunicare all'Ente bilaterale, entro il termine perentorio di 3 mesi dal ricevimento da parte di Ebav dell'informativa contenente la procedura da ottemperare, inviata per conoscenza anche agli intermediari di cui alla Legge 12/1979, la propria volontà di mantenere o cessare l'adesione ad Ebav, attraverso l'Allegato 1 al presente accordo, allegando la relativa documentazione. L'inoltro della comunicazione può avvenire anche per il tramite degli intermediari di cui alla Legge 12/1979. Qualora l'impresa non comunichi la propria volontà entro il termine stabilito, cesserà di aderire ad Ebav con effetto dal mese successivo a quello della scadenza del termine.


Le richieste saranno esaminate da parte di una Commissione Bilaterale insediata presso Ebav e composta da un rappresentante di ciascuna Parte Sociale regionale socia di Ebav, che potrà farsi assistere da un referente della Federazione di categoria di riferimento per ciascuna delle parti. La Commissione si riunisce entro il mese successivo al ricevimento della richiesta da parte dell'impresa.

La Commissione effettuerà la valutazione delle richieste pervenute attestando la presenza dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d) sopra citati, attraverso la sottoscrizione di un verbale, a firma anche delle Federazioni di categoria di riferimento, che potrà contenere i seguenti esiti:

- 1) esito positivo: l'impresa mantiene l'adesione ad Ebav, continuando ad effettuare i versamenti. Impresa, lavoratrici e lavoratori beneficiano delle prestazioni senza interruzioni;
- 2) esito negativo: l'impresa cesserà di aderire ad Ebav a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del verbale da parte della Commissione. Impresa, lavoratrici e lavoratori continueranno a beneficiare delle prestazioni di Ebav di competenza per l'annualità 2023;
- 3) esito positivo con riserva: qualora la Commissione in fase di esame della domanda riscontri la mancanza di uno o più requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) che siano sanabili da parte dell'impresa, può consentire alla stessa di mantenere l'adesione ad Ebav a condizione che entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024 questa provveda a sanare le difformità presenti, inoltrando idonea documentazione alla Commissione che attesti il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente accordo. Oltre tale termine perentorio, nel caso di inerzia dell'impresa a sanare le difformità, la stessa cesserà di aderire ad Ebav al 31 dicembre 2024. L'esito della verifica sarà comunicato da Ebav all'impresa e, per conoscenza, all'intermediario di cui alla legge n. 12/1979.

#### **Perdita dei requisiti di adesione ex art. 6, lettere a) e b) dello Statuto Ebav**

Con riferimento alle imprese già aderenti ad Ebav alla data del presente accordo, in quanto rientranti nelle casistiche di cui all'art. 6 lettere a) e b) dello Statuto di Ebav, qualora intervengano successivamente modifiche inerenti la natura giuridica dell'impresa, trasformazioni societarie o altre variazioni tali da determinare la cessazione dell'adesione ad Ebav per non conformità alle


The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the far left, there is a small, stylized signature. To its right, a larger, more legible signature is visible. Further right, there are several other signatures, some of which are more complex and stylized. The signatures are spread across the width of the page, indicating the presence of multiple signatories.

norme statutarie e regolamentari, è consentito di conservare, in continuità di rapporto, l'adesione ad Ebav in presenza contestuale dei seguenti requisiti:

- e) l'impresa deve essere già aderente ed in regola con i versamenti ad Ebav in maniera continuativa per un periodo di almeno tre anni;
- f) l'impresa deve applicare integralmente il Ccnl di riferimento per il proprio settore, come da tabella formulata dalle parti che sarà pubblicata sul sito di Ebav, sottoscritto a livello nazionale e territoriale dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e dalle Associazioni datoriali;
- g) l'impresa non deve superare il numero medio di trenta (30) dipendenti, calcolati con riferimento al semestre antecedente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene inoltrata la richiesta di conservare l'adesione ad Ebav. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricomprese le lavoratrici e i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, ecc.), compresi gli apprendisti. Le lavoratrici e i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 del D.lgs n. 81/2015. Le lavoratrici e i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 del citato D.lgs n. 81/2015. La lavoratrice e il lavoratore assente, ancorché non retribuiti, sono esclusi dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in loro sostituzione sia stato assunto un altro dipendente; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e/o di sospensioni stagionali;
- h) il mantenimento dell'adesione ad Ebav si configura quale atto volontario e aggiuntivo rispetto a tutti gli istituti previsti dalla contrattazione nazionale e regionale di riferimento del settore. Nel caso in cui il Ccnl applicato dall'impresa preveda già l'adesione ad altro Ente bilaterale, non sarà possibile mantenere contestualmente l'adesione ad Ebav, né optare da parte dell'impresa in via sostitutiva per l'adesione ad Ebav.

L'impresa deve comunicare ad Ebav la propria volontà di mantenere l'adesione all'Ente bilaterale entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data dell'evento che ha causato la perdita dei requisiti di adesione, utilizzando l'allegato 1 al presente accordo, cui andrà allegata la relativa documentazione. L'inoltro della comunicazione può avvenire anche per il tramite degli intermediari di cui alla Legge n. 12/1979.

Le richieste saranno esaminate da parte della Commissione Bilaterale di cui sopra, entro il mese successivo al ricevimento da parte di Ebav. La Commissione valuterà le istanze pervenute ed il possesso dei requisiti di cui ai punti e), f), g), h), sottoscrivendo un verbale con l'esito della richiesta, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), che sarà comunicato all'impresa e, per conoscenza, all'intermediario di cui alla legge n. 12/1979.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. From left to right, there are several distinct signatures, some appearing to be initials like 'CR' and 'D', and others being more elaborate cursive or stylized names.


Nei caso di cessazione dell'adesione ad Ebav, l'impresa, le lavoratrici e i lavoratori potranno beneficiare delle prestazioni di competenza dell'annualità precedente a quella in cui avviene la cessazione dell'adesione.

#### Informazione e monitoraggio

Con cadenza annuale Ebav fornirà alle parti istitutive i dati aggiornati sulle aziende e gli addetti rientranti nelle sopra citate casistiche al fine di effettuare un monitoraggio rispetto all'applicazione del presente accordo.

Le parti incaricano Ebav di dare adeguata comunicazione ed informazione di quanto previsto dal presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto


  
CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

  
CNA VENETO

  
Reno Conic  
CASARTIGIANI VENETO

  
M. De Dalmis  


CGIL VENETO


CISL VENETO

  
UIL VENETO



